

ANNO 2020/2021

Seduta XVIII: lunedì 19 ottobre 2020 - pomeridiana¹

SOMMARIO

1. Comunicazioni del Presidente	2250
2. Commemorazione del signor Mario Maddalena	2250
3. Richiesta di modifica dell'ordine del giorno - inserimento di una discussione sul tema COVID-19.....	2251
4. Presentazione di messaggi e proposta di attribuzione a Commissioni.....	2251
5. Proposta di attribuzione a Commissioni di iniziative parlamentari elaborate	2254
6. Proposta di attribuzione a Commissioni di iniziative parlamentari generiche	2255
7. Attribuzione a Commissione di petizione.....	2256
8. Mozioni evase	2256
9. Presentazione di atti parlamentari	2257
10. Risposte scritte a interpellanze.....	2257
11. Risposte a interpellanze	2257
12. Elezione di un Giudice del Tribunale di appello (concorso n. 1/20).....	2274
- Rapporto del 28 settembre 2020 della Commissione giustizia e diritti	
13. Naturalizzazioni	2275
- <i>Rapporto del 5 ottobre 2020 della Commissione giustizia e diritti</i>	
14. Iniziativa parlamentare del 16 settembre 2019 presentata nella forma generica da Piero Marchesi e cofirmatari (ripresa da Sergio Morisoli) "Modifica della LEDP: reintroduzione della possibilità di congiunzione delle liste per le elezioni di Municipi, Consigli comunali, Gran Consiglio e Consiglio di Stato"	2276
- Iniziativa parlamentare generica del 16 settembre 2019	
- Rapporto di maggioranza del 29 settembre 2020; relatrice: Lara Filippini	
- Rapporto di minoranza del 29 settembre 2020; relatore: Paolo Ortelli	
15. Chiusura della seduta e rinvio	2281

PRESIDENZA: Daniele Caverzasio

Alle ore 14:00 il Presidente dichiara aperta la seduta; sono presenti 88 deputati.

¹ Questa sessione parlamentare si svolge nella sede abituale del Gran Consiglio a Palazzo delle Orsoline, Bellinzona.

Sono presenti le signore e i signori deputati:

Agustoni - Alberti - Aldi - Arigoni Zürcher - Ay - Badasci - Balli - Bang - Battaglioni - Berardi - Bertoli - Bignasca B. - Biscossa - Bourgoïn - Buri - Caprara - Caroni - Caverzasio - Cedraschi - Censi - Corti - Crivelli Barella - Dadò - Durisch - Ermotti-Lepori - Ferrara - Ferrari - Filippini - Foletti - Fonio - Franscella - Gaffuri - Galeazzi - Galusero - Garbani Nerini - Gardenghi - Garzoli - Gendotti - Genini - Ghisla - Ghisletta - Ghisolfi - Gianella Alessandra - Gianella Alex - Guerra - Guscio - Imelli - Isabella - Jelmini - Käppeli - La Mantia - Lepori C. - Lepori Sergi - Maderni - Merlo - Minotti - Morisoli - Noi - Ortelli M. - Ortelli P. - Pagani - Pamini - Passalia - Passardi - Patuzzi - Pellegrini - Petrini - Piezzi - Pini - Pinoja - Polli - Pronzini - Pugno Ghirlanda - Quadranti - Riget - Ris - Robbiani - Rückert - Schnellmann - Schoenenberger - Sirica - Soldati - Speciali - Stephani - Tenconi - Terraneo - Tonini - Viscardi

Si sono scusati per l'assenza:

Buzzini - Lepori D.

1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

CAVERZASIO D., PRESIDENTE - Vi espongo alcune comunicazioni riguardanti le norme sanitarie dovute alla pandemia COVID-19. Abbiamo l'obbligo d'indossare la mascherina dentro e fuori dall'aula. In questa sessione gli interventi si terranno dal proprio posto, mantenendo la mascherina. Vi chiedo di avere un comportamento individuale rispettoso, soprattutto fuori dall'aula, dove le norme di sicurezza sono meno controllate. Quando uscite, anche solo per fumare una sigaretta, vi chiedo, laddove non abbiate la mascherina, di mantenere distanze adeguate. Ricordo a tutti la possibilità di disinfettarsi o lavarsi le mani con una certa regolarità. Se adotteremo attentamente queste misure, tutto si svolgerà nel migliore dei modi. Il Medico cantonale ci assicura che quanto abbiamo messo in atto aumenta la sicurezza. Cercheremo di fare qualche pausa in più in modo tale da poter arieggiare l'aula. Vi chiedo, laddove possibile, di essere brevi nei vostri interventi, al fine di riuscire ad evadere tutte le trattande in due giorni.

2. COMMEMORAZIONE DEL SIGNOR MARIO MADDALENA

CAVERZASIO D., PRESIDENTE - Il 13 ottobre scorso si è spento all'età di 78 anni Mario Maddalena, membro di questo Parlamento dal 1977 al 1987 nelle file dell'UDC. Dal 1979 al 1983 è stato membro della Commissione speciale per una nuova Legge urbanistica. Consulente agricolo, formatosi alla Scuola agricola cantonale di Mezzana, in molti ricordano il suo impegno in favore del settore agricolo ticinese. Vi invito a un momento di raccoglimento.

3. RICHIESTA DI MODIFICA DELL'ORDINE DEL GIORNO - INSERIMENTO DI UNA DISCUSSIONE GENERALE SUL TEMA COVID-19

PRONZINI M. - Credo che dovremmo introdurre nell'Ordine del giorno un punto che riguarda la drammatica situazione del COVID-19. Non dobbiamo rifare l'errore di marzo: allora l'MPS-POP-Indipendenti aveva chiesto una discussione generale, invano. Oggi dobbiamo trarre i dovuti insegnamenti dagli errori fatti nella prima ondata. Chiedo formalmente d'inserire all'ordine del giorno – non oggi, ma magari domani, di modo che ci sia tempo per prepararsi – una discussione generale per fare il punto sulla situazione e vedere come ci si sta preparando a questa seconda ondata.

MERLO T. - Sostengo la richiesta di una discussione generale, con i tempi e i modi che riterrete opportuni. Sarebbe importante fare chiarezza sulle criticità che ci sono state. Meglio fare una discussione in più che una in meno e dover rincorrere la situazione senza che, in aula e fuori da essa, le persone siano del tutto in chiaro su quello che si sta facendo. È meglio "avere tutti a bordo" e fare una discussione in più, pacatamente e in modo utile.

Messa ai voti, la richiesta di inserire nell'Ordine del giorno una trattanda sul tema COVID-19 è respinta con 22 voti favorevoli, 45 contrari e 3 astensioni.

4. PRESENTAZIONE DI MESSAGGI E PROPOSTA DI ATTRIBUZIONE A COMMISSIONI

n. 7870 26 agosto 2020

Rapporto del Consiglio di Stato sulla mozione del 22 giugno 2020 presentata da Cristina Gardenghi e cofirmatari per il gruppo I Verdi del Ticino "Alimentazione sostenibile nelle mense scolastiche cantonali"
(alla Commissione formazione e cultura)

n. 7872 26 agosto 2020

Rapporto del Consiglio di Stato sulla mozione del 12 maggio 2020 presentata da Raoul Ghisletta e cofirmatari "Per un uso obbligatorio della mascherina sui trasporti pubblici sussidiati dal Cantone nei momenti di crisi sanitaria"
(alla Commissione gestione e finanze)

n. 7880 9 settembre 2020

Rapporto del Consiglio di Stato sulla mozione del 20 gennaio 2020 presentata da Massimiliano Robbiani e cofirmatari per il gruppo Lega dei ticinesi "Maggiore trasparenza nella ristorazione"
(alla Commissione giustizia e diritti)

- n. 7881 9 settembre 2020
Rapporto sull'iniziativa parlamentare del 10 dicembre 2019 presentata nella forma elaborata da Sergio Morisoli per il gruppo UDC per la modifica dell'articolo 121 della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato e dell'articolo 4 della Legge sulla pianificazione cantonale
(alla Commissione Costituzione e leggi)
- n. 7882 9 settembre 2020
Rapporto del Consiglio di Stato sulla mozione del 20 aprile 2020 presentata da Luigina La Mantia per il gruppo PS "Asili nido, strutture extrascolastiche e famiglie diurne – pilastri della nostra società che vanno sostenute" (*)
- n. 7883 9 settembre 2020
Adeguamento della Legge tributaria cantonale alla legge federale sulla revisione dell'imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa
(alla Commissione della gestione e delle finanze)
- n. 7884 9 settembre 2020
Rapporto del Consiglio di Stato sulla mozione del 22 giugno 2020 presentata da Daniela Pugno Ghirlanda e cofirmatari per il gruppo PS "Per aiutare gli allievi che ne hanno bisogno a colmare le lacune causate dalla sospensione delle lezioni - Per favorire lo sviluppo accelerato ed efficace della didattica digitale" (*)
- n. 7885 9 settembre 2020
Rapporto del Consiglio di Stato sulla mozione del 13 marzo 2019 presentata da Lara Filippini e cofirmatari "Prima i nostri: non dimentichiamocene nel 2019-2023!"
(alla Commissione economia e lavoro)
- n. 7886 16 settembre 2020
Approvazione del conto annuale per l'esercizio 2019 dell'Azienda Elettrica Ticinese – Resoconto sulla vigilanza diretta e rapporto sul raggiungimento degli obiettivi strategici
(alla Commissione ambiente, territorio ed energia)
- n. 7887 16 settembre 2020
Rapporto del Consiglio di Stato sulla mozione del 20 aprile 2020 presentata da Lorenzo Jelmini e Sara Imelli per il gruppo PPD+GG "Un sostegno concreto a favore di chi svolge attività domestiche!"
(alla Commissione economia e lavoro)
- n. 7888 16 settembre 2020
Modifica della Legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb)
(alla Commissione economia e lavoro)

- n. 7889 16 settembre 2020
Rapporto del Consiglio di Stato sulla mozione del 29 aprile 2020 presentata da Sabrina Aldi per il gruppo della Lega dei ticinesi "Stop al rilascio di nuovi permessi G"
(alla Commissione giustizia e diritti)
- n. 7890 16 settembre 2020
Modifica della Legge sulla protezione civile concernente la durata del servizio di protezione civile per un periodo transitorio dal 01.01.2021 al 31.12.2025
(attribuito il 21.09.2020 alla Commissione Costituzione e leggi - cfr. Seduta XI del 21.09.2020)
- n. 7891 23 settembre 2020
Rapporto del Consiglio di Stato sulla mozione del 16 settembre 2019 presentata da Matteo Pronzini e cofirmatarie per MPS-POP-Indipendenti "Rapporto statistico sulla situazione sociale in Ticino"
(alla Commissione sanità e sicurezza sociale)
- n. 7892 20 settembre 2020
Preventivo 2021
(alla Commissione gestione e finanze)
- n. 7893 1° ottobre 2020
COVID-19: misure e aspetti finanziari
(alla Commissione gestione e finanze)
- n. 7894 1° ottobre 2020
Modifica della Legge cantonale sull'energia (Len) e richiesta di rinnovo del prelievo sulla produzione e sui consumi di energia elettrica da destinare al finanziamento del Fondo per le energie rinnovabili (FER) e definizione della sua entità (art. 8b, capoversi 2 e 3, Len), nonché di uno stanziamento di un contributo straordinario di 5 milioni di franchi a favore del FER
(alla Commissione ambiente, territorio ed energia)
- n. 7895 1° ottobre 2020
Richiesta di un credito quadro netto di 50 milioni di franchi e autorizzazione alla spesa di 130 milioni di franchi (periodo 2021-2025), per la continuazione del programma di incentivi concernente l'efficacia ed efficienza energetiche, la produzione e la distribuzione di energia termica da fonti indigene rinnovabili, la conversione delle energie di origine fossile e la promozione della formazione continua, dell'informazione, della sensibilizzazione e della consulenza nel settore dell'energia
(alla Commissione ambiente, territorio ed energia)
- n. 7896 1° ottobre 2020
Modifica della Legge cantonale sull'energia dell'8 febbraio 1994 (Len)
(alla Commissione ambiente, territorio ed energia)

- n. 7897 1° ottobre 2020
Modifica della Legge di applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere dell'8 giugno 1998 (LALPS)
(alla Commissione giustizia e diritti)
- n. 7898 1° ottobre 2020
Concessione di un credito di 11 milioni di franchi per la realizzazione di un Centro cantonale polivalente a Camorino
(alla Commissione gestione e finanze)
- n. 7899 1° ottobre 2020
Concessione all'Ente autonomo casa per anziani Canobbio-Lugano di Canobbio di un contributo unico di 8 milioni di franchi per le opere di realizzazione della nuova casa per anziani di Canobbio
(alla Commissione gestione e finanze)
- n. 7900 1° ottobre 2020
Rapporto del Consiglio di Stato sulla mozione del 15 ottobre 2019 presentata da Laura Riget e cofirmatari "Introduciamo la lingua facile anche in Ticino" (*)
- n. 7906 7 ottobre 2020
Prestazione ponte COVID a complemento del sistema di sicurezza sociale a seguito delle conseguenze della pandemia di coronavirus
(alla Commissione gestione e finanze)

(*) Art. 105 cpv. 5 LGC: Il mozionante può chiedere, entro 1 mese, che la mozione e il messaggio del Consiglio di Stato siano trasmessi a una Commissione.

5. PROPOSTA DI ATTRIBUZIONE A COMMISSIONI DI INIZIATIVE PARLAMENTARI ELABORATE

Durisch I. per il gruppo PS - 21.09.2020

Modifica della Legge sulla gestione e sul controllo finanziario dello Stato (Sospensione del meccanismo di freno al disavanzo)
(alla Commissione gestione e finanze)

Durisch I. per il gruppo PS - 21.09.2020

Modifica dell'art. 300a cpv. 1 della Legge tributaria (Abrogazione dell'articolo che riduce al 97% il coefficiente cantonale d'imposta)
(alla Commissione gestione e finanze)

Filippini L. e cofirmatari - 21.09.2020

Modifica della Legge organica comunale (nuovo art. 79a - Trasmissione dei dati dell'esito di referendum e/o iniziative al Cantone) e della Legge sull'esercizio dei diritti politici (nuovo art. 139a - Creazione di una banca dati cantonale di pubblico accesso)

(alla Commissione Costituzione e leggi)

Quadranti M. e cofirmatari - 21.09.2020

Modifica della LCAMal del 26 giugno 1997 (A chi la competenza per l'improcrastinabile nuova pianificazione ospedaliera cantonale?)

(alla Commissione sanità e sicurezza sociale)

Ghisletta R. e cofirmatari - 21.09.2020

Modifica della Legge organica comunale (Buon funzionamento delle Commissioni del Legislativo)

(alla Commissione Costituzione e leggi)

Arigoni Zürcher S. e cofirmatari per l'MPS-POP-Ind. - 21.09.2020

Modifica dell'art. 130 della LGC (Aboliamo delle procedure assurde e non democratiche)

(alla Commissione Costituzione e leggi)

Pronzini M. e cofirmatari per l'MPS-POP-Ind. - 21.09.2020

Modifica dell'art. 12 della LGC (Anche l'opposizione deve poter avere gli stessi diritti di chi sostiene, direttamente o indirettamente, il Consiglio di Stato)

(alla Commissione Costituzione e leggi)

6. PROPOSTA DI ATTRIBUZIONE A COMMISSIONI DI INIZIATIVE PARLAMENTARI GENERICHE

Jelmini L. e cofirmatari - 21.09.2020

Modifica della LORD (Lo Stato non penalizzi le neo mamme)

(alla Commissione gestione e finanze)

Pronzini M. e cofirmatari per l'MPS-POP-Ind. - 21.09.2020

Alta vigilanza: cerchiamo d'essere seri e non prendiamo per i fondelli la popolazione! In una democrazia seria la vigilanza (cioè il controllo) sull'operato del Governo non può essere attuata da rappresentanti degli stessi partiti che siedono in Governo

(alla Commissione gestione e finanze)

Ghisletta R. - 24.09.2020

Per un contributo di solidarietà a carico dei Comuni forti allo scopo di combattere la crisi finanziaria generata dal Coronavirus

(alla Commissione gestione e finanze)

Merlo T. e cof. - 24.09.2020

Dati statistici disaggregati: per leggere meglio la società (e le disparità)

(alla Commissione gestione e finanze)

PRONZINI M. - La nostra iniziativa generica del 21 settembre 2020 intitolata *Modifica dell'art. 12 della LGC (Anche l'opposizione deve poter avere gli stessi diritti di chi sostiene, direttamente o indirettamente, il Consiglio di Stato)*, che chiede una modifica della LGC, è stata giustamente demandata alla Commissione Costituzione e leggi, mentre quella elaborata, sempre del 21 settembre 2020, denominata *Alta vigilanza: cerchiamo d'essere seri e non prendiamo per i fondelli la popolazione! In una democrazia seria la vigilanza (cioè il controllo) sull'operato del Governo non può essere attuata da rappresentanti degli stessi partiti che siedono in Governo*, sebbene chieda la modifica della stessa legge è stata demandata alla Commissione gestione e finanze. Anche se l'alta vigilanza è svolta da quest'ultima Commissione, l'iniziativa elaborata riguarda la modifica della LGC e pertanto chiedo che sia demandata alla Commissione Costituzione e leggi.

CAVERZASIO D., PRESIDENTE - Si considera corretta la richiesta del deputato Pronzini e pertanto si procede d'ufficio alla modifica dell'attribuzione, e meglio:

Pronzini M. e cofirmatari per l'MPS-POP-Ind.- 21.09.2020

Alta vigilanza: cerchiamo d'essere seri e non prendiamo per i fondelli la popolazione! In una democrazia seria la vigilanza (cioè il controllo) sull'operato del Governo non può essere attuata da rappresentanti degli stessi partiti che siedono in Governo
(alla Commissione Costituzione e leggi)

7. ATTRIBUZIONE A COMMISSIONE DI PETIZIONE

--- 22 settembre 2020

Petizione inoltrata da 30'400 cittadini (rappresentati da Tamara Merlo, Lugano) "Vietare l'eutanasia di animali da compagnia sani"

(alla Commissione giustizia e diritti → Commissione Costituzione e leggi)

8. MOZIONI EVASE

Dadò F. e cofirmatari per il gruppo PPD+GG - 30.04.2020

La salute dei nonni non va in vacanza"

(v. messaggio del 24.06.2020 n. 7837)

Bourgoin S. e cofirmatari per il gruppo I Verdi - 20.04.2020

La natura, perno della nuova economia locale

(v. messaggio del 06.08.2020 n. 7852)

Agustoni M. e Dadò F. per il gruppo PPD+GG - 20.04.2020

Tassa di collegamento: congelare l'applicazione

(v. messaggio del 19.08.2020 n. 7865)

9. PRESENTAZIONE DI ATTI PARLAMENTARI

Gli atti parlamentari sono allegati alla fine del verbale della seduta (vedi p. [2282](#)).

10. RISPOSTE SCRITTE A INTERPELLANZE

Le risposte scritte alle interpellanze (art. 97 cpv. 5 LGC) sono allegate alla fine del verbale della seduta (vedi p. [2340](#)).

11. RISPOSTE A INTERPELLANZE

Dopo il Consiglio di Stato siamo arrivati alla nomina dei giudici del Tribunale penale cantonale da parte di Mauro Ermani?²

Risposta all'interpellanza presentata il 9 ottobre 2020 da Matteo Pronzini e cofirmatarie per l'MPS-POP-Indipendenti

PRONZINI M. - Ringrazio l'Ufficio presidenziale per aver permesso di discutere l'interpellanza prima dell'elezione del quinto giudice.

In apertura, visto che il nostro gruppo non fa parte delle Commissioni, vorrei chiedere, soprattutto al presidente della Commissione Costituzione e leggi, cosa ha portato l'incontro con l'avv. Martignoni, il quale riteneva di avere informazioni estremamente importanti da riferire.

Nel 2018 il nostro gruppo aveva segnalato il problema di questa elezione "alla cilena" in cui era stata nominata l'avvocata Manuela Frequin Taminelli. La situazione era talmente grave che la vostra maggioranza aveva deciso, su nostra proposta, di attivare l'alta vigilanza. Si era poi arrivati a segnalare che questa nomina era avvenuta in modo non corretto. Si era però usato uno stratagemma, e cito le parole del capogruppo PPD+GG: «*si voleva pitturare di bianco i petali della margherita*». Secondo me si voleva più che altro mettere in pole position quest'avvocatessa per l'elezione di oggi.

Nella documentazione che l'attuale Presidente del Consiglio di Stato aveva dato in merito alla nomina straordinaria e illegale dell'avv. Frequin Taminelli si diceva che «*il Consiglio di Stato ha designato l'avvocato Manuela Frequin Taminelli giudice supplente, come da proposta e secondo le motivazioni del Presidente del Tribunale penale cantonale, in particolare, alla luce degli anni di collaborazione dell'avvocato sopraccitato con il Tribunale stesso*». Al nostro gruppo si è accesa la lampadina: considerando la questione degli SMS fatti circolare da Ermani – inviati in particolare al Procuratore generale – abbiamo capito che quello che pensavamo era corretto: si voleva mettere in pole position questa signora in vista della nomina di oggi. Ci siamo anche un po' arrabbiati perché Ermani ha preso in giro il Consiglio di Stato, che si è fatto strumentalizzare: non è che il Consiglio di Stato abbia fatto

² Per il testo dell'interpellanza si rinvia alla p. [2298](#).

una valutazione oggettiva domandandosi chi nominare fra un certo numero di candidati e in base ad alcuni criteri, bensì si è basato su una proposta del Presidente Ermani.

GOBBI N., DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI - Con l'atto parlamentare in oggetto il deputato Pronzini pone quesiti in merito alla situazione che si è creata contestualmente alla valutazione negativa di alcuni procuratori pubblici da parte del Consiglio della Magistratura (CdM) e al ruolo ricoperto dal Presidente del Tribunale penale cantonale (TPC).

1. *Per quali motivi nel 2018 non ha ritenuto necessario ampliare la rosa dei possibili candidati alla carica (illegale) di giudice straordinario anche agli altri giudici straordinari seppure non sponsorizzati dal Presidente del Tribunale penale cantonale?*

Il Consiglio di Stato rimanda alla risposta³ dell'interpellanza del 4 agosto 2018, presentata sempre da Matteo Pronzini, dal titolo *Interferenze del Consiglio di Stato nelle prerogative del Gran Consiglio in materia di elezione dei magistrati nell'ordine giudiziario*. In essa si illustra l'iter procedurale che ha contraddistinto la designazione dell'avvocata Manuela Frequin Taminelli alla carica di giudice supplente secondo la Legge sull'organizzazione giudiziaria [LOG; RL 177.100]. Il Governo tiene a precisare, rimandando ai molteplici scambi istituzionali già intervenuti in questi anni sul caso specifico, che il 16 maggio 2018 è pervenuta al Consiglio di Stato una richiesta unanime sottoscritta dai quattro giudici del TPC (e quindi non solo dal Presidente Ermani) che confermava la situazione preoccupante dal profilo del carico del lavoro del Tribunale stesso. Ciò, nonostante le misure di potenziamento adottate con due vicecancellieri supplementari attribuiti nel luglio del 2017. In termini generali, il Consiglio di Stato tiene altresì a precisare che la designazione dei magistrati secondo l'art. 24 LOG avviene con il coordinamento della Divisione della giustizia tramite una procedura condivisa tra l'autorità giudiziaria interessata (e per essa il suo presidente o magistrato dirigente) e il CdM. Si ribadisce che, nell'ottica di garantire l'efficienza dell'autorità giudiziaria e la continuità dell'evasione degli incarti su un periodo limitato nel tempo, il candidato più idoneo da designare per una posizione ad interim (quindi limitata nel tempo) deve già conoscere l'attività da svolgere e disporre di una valida esperienza maturata nel settore in cui andrà a esercitare. Negli ultimi anni tale iter procedurale è stato adottato presso le Preture nei Distretti di Riviera, Leventina, Blenio, Mendrisio nord e sud, Locarno città e Lugano, come pure per il Ministero pubblico e l'Ufficio dei provvedimenti coercitivi, nonché appunto presso il TPC, scegliendo nella quasi totalità dei casi candidati già attivi in seno all'autorità stessa.

2. *Alla luce degli avvenimenti di queste settimane, concorda che forse ha peccato d'ingenuità a fidarsi ciecamente e acriticamente del Presidente del Tribunale penale cantonale, meglio detto lasciarsi manovrare da Mauro Ermani?*

Si rimanda alla procedura adottata per le sostituzioni secondo l'art. 24 LOG indicata nella risposta precedente, ribadendo che per posizioni temporanee non può che imporsi una designazione condivisa tra Consiglio di Stato, Autorità giudiziaria interessata, e per essa il suo Presidente, e il CdM. Cosa che è avvenuta per il TPC, come pure per tutte le autorità giudiziarie già menzionate.

³ Vedi [risposta](#) del Consiglio di Stato del 17.09.2018.

PRONZINI M. - Tre appunti. Primo: il 25 giugno 2019 il Presidente del Consiglio di Stato ha detto che si trattava di una proposta del Presidente Ermani. Secondo: egli ha detto che per la nomina ci vuole qualcuno che già conosce il lavoro. Ricordo che i giudici penali supplenti in Ticino sono 8: c'è l'avvocata Frequin Taminelli, ma ci sono anche Renata Loss Campana, Aurelio Facchi, Manuel Borla, Fabrizio Filippo Monaci, Luca Zorzi, Brenno Martignoni e Carlo Luigi Caimi. Perciò è un po' un arrampicarsi sui vetri. Potrei essere d'accordo con lui – a parte che era illegale – relativamente al fatto che bisogna nominare qualcuno pratico del lavoro, ma qui avevamo anche altre persone. È come nelle gare di automobilismo: tutti sanno guidare la macchina, però se tu ne metti uno in pole position evidentemente sarà favorito. Terzo: c'era un accordo da parte di tutta la "catena giudiziaria", come la chiamate voi. L'hanno capito tutti che fra Ermani e Walser l'anello della catena è molto forte. È evidente che c'era un accordo, così come c'è oggi – sono parole vostre – nel *«rendere in imbarazzo tutta l'autorità in merito alla questione dei magistrati»*. Chiedo inoltre all'avvocato Pagani se può dire qualcosa sull'audizione dell'avvocato Martignoni, per consentire a chi non fa parte della Commissione di avere un quadro completo.

GOBBI N., DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI - Sottolineo che mettere in dubbio l'alta vigilanza, applicata dal CdM, sul funzionamento della Magistratura stessa, dal punto di vista istituzionale, è grave. Credo che queste istituzioni funzionino e soprattutto che debba essere data loro fiducia, ritenuto che la giudice supplente straordinaria scelta era anche colei che aveva prodotto maggiormente come giudice supplente in quella sede e che l'obiettivo principale era garantire operatività a sgravio degli altri giudici. Ciò, in attesa di una formalizzazione di una base legale, che poi è arrivata un anno fa. Oggi non abbiamo ancora il giudice effettivo ordinario nominato.

Insoddisfatto l'interpellante, l'atto parlamentare è dichiarato evaso.

Casi COVID a scuola

Risposta all'interpellanza presentata il 17 settembre 2020 da Edo Pellegrini

BERTOLI M., DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE; DELLA CULTURA E DELLO SPORT - Secondo l'interpellante all'inizio dell'anno scolastico in un centro professionale c'è stato un caso che non è stato comunicato, a differenza di altri che invece lo sono stati. Rispondo alle domande insieme.

1. *Come mai nessun comunicato in merito è stato emesso?*
2. *Ci sono altri casi di positività nelle scuole che non sono stati resi pubblici?*
3. *Non ritiene il Consiglio di Stato che le famiglie abbiano il diritto di essere tempestivamente ed esaurientemente informate di ogni caso di positività riscontrato nelle scuole frequentate dai figli, anche perché se, in teoria, tutte le misure di precauzione (distanziamento, mascherine, se il distanziamento non è possibile) vengono rispettate, nella pratica mi risulta che le cose non stiano sempre esattamente così?*

4. *Se la risposta alla precedente domanda è negativa, può il Consiglio di Stato p.f. precisare quali sono i criteri adottati per la comunicazione/non comunicazione dei casi di positività?*

La comunicazione pubblica di casi di quarantena o di positività nella scuola risponde a un interesse pubblico e quindi bisogna distinguere quello che è il caso singolo (che è una questione che tocca la persona singola perché non ha effetto sulla scuola e il suo funzionamento) e il caso che invece tocca più allievi e quindi anche l'interesse più generale della scuola. Nella misura in cui un solo allievo è positivo e l'Ufficio del medico cantonale effettua la sua indagine e non ci sono altre ripercussioni, la questione è trattata come un caso singolo e quindi non viene comunicata. Abbiamo proceduto in una prima fase (da settembre fino al 9 ottobre) a comunicare casi che non erano solo singoli, ma toccavano più persone all'interno della scuola. Dal 9 ottobre comunichiamo solo le quarantene di classe. Da lì in poi tutte le comunicazioni sono state fatte in questo senso, comprese quelle che avete visto di recente, il weekend scorso e ancora ieri.

Il dato sulla positività è sempre personale e ritenuto di grande rilevanza, per cui va trattato con riservatezza secondo la Legge sulla protezione dei dati [LDP; RS 235.1]. Può capitare che una famiglia comunichi alla scuola questo dato, ma in ogni caso quest'ultima non è autorizzata a diffonderlo. Normalmente chi è a conoscenza del dato è l'Ufficio del medico cantonale perché svolge il contact tracing e l'indagine ambientale e può sapere esattamente chi e quante persone sono eventualmente da mettere in quarantena per precauzione a seguito di una o più positività nella scuola.

Questo tipo di comunicazione sarà seguita anche in futuro: quando ci saranno quarantene ci saranno comunicazioni, altrimenti no.

PELLEGRINI E. - Ho capito, anche se non mi convince del tutto. Tra le direttive che hanno ricevuto le scuole c'è quella secondo cui quando un allievo è in quarantena i docenti dovrebbero contattarlo e mandargli del materiale. D'altra parte c'è un'altra direttiva secondo cui le quarantene non sono comunicate. Un docente che un giorno si ritrova con tre allievi assenti nella sua classe, come fa a sapere se uno di essi è in quarantena (e quindi gli deve mandare il materiale) oppure se, per esempio, si è rotto una gamba?

BERTOLI M., DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE; DELLA CULTURA E DELLO SPORT - Credo che qui ci sia una confusione di termini. Un conto è il caso di positività, che il docente non è tenuto a sapere perché è un dato personale; lo sa l'Ufficio del Medico cantonale, che semmai decide di comunicarlo a noi e poi si vede. Si tratta però un'assenza personale. Quello a cui lei invece fa riferimento sono le quarantene, le quali sono comunicate pubblicamente e in quel caso interviene il protocollo di quarantena e il seguito scolastico che conosciamo. Il seguito scolastico per un'assenza ordinaria è uguale all'esempio che ha citato della rottura di una gamba.

Parzialmente soddisfatto l'interpellante, l'atto parlamentare è dichiarato evaso.

Restrizioni all'accesso al telelavoro tramite direttive interne⁴

Risposta all'interpellanza presentata il 1° ottobre 2020 da Raoul Ghisletta

VITTA C., DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA - Con quest'interpellanza il deputato Ghisletta interroga il Governo circa l'emanazione da parte di alcuni servizi dell'Amministrazione cantonale di direttive o circolari interne che sarebbero in antitesi con i principi sanciti dal regolamento e che limiterebbero l'accesso al telelavoro. Rispondo insieme alle domande 1, 2, 3 e 4.

1. *È a conoscenza di direttive e circolari interne di Divisioni, Sezioni e Uffici cantionali che interpretano e limitano il raggio di azione del regolamento sul telelavoro?*
2. *Ha approvato direttamente tali direttive?*
3. *La Sezione risorse umane ha visionato/approvato tali direttive?*
4. *Perché tali direttive non sono trasmesse al sindacato e non sono sottoposte alla consultazione dei sindacati prima di essere varate, nella misura in cui interpretano e limitano il raggio di azione del regolamento sul telelavoro?*

Il Consiglio di Stato, sentita la Sezione delle risorse umane, non è a conoscenza di direttive o circolari interne formali emanate dai servizi dell'Amministrazione cantonale che limiterebbero o intralcerebbero l'accesso al telelavoro da parte dei dipendenti pubblici. Ad ogni modo, il telelavoro non costituisce un diritto del collaboratore ed è compito del funzionario dirigente valutare le richieste in relazione alle specifiche esigenze di servizio. In tale contesto non possiamo escludere che taluni funzionari dirigenti abbiano previsto, nel rispetto delle disposizioni di regolamento, alcuni principi per garantire le esigenze di servizio. L'accesso, rispettivamente la concessione, del telelavoro in remoto è disciplinato dal relativo regolamento entrato in vigore il 7 agosto 2020. Tutti i funzionari dirigenti ne sono assoggettati nel riconoscere o no questa modalità di lavoro, come pure nella determinazione delle condizioni d'esercizio della stessa. Da un punto di vista prettamente procedurale, la concessione del telelavoro e la determinazione delle condizioni di esercizio del telelavoro in remoto sono oggetto di una decisione formale ai sensi dell'art. 11 del Regolamento sul telelavoro, che può essere impugnata dinanzi al Consiglio di Stato.

GHISLETTA R. Ringrazio per la risposta.

VITTA C., DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA - Aggiungo che proprio oggi il Consiglio di Stato ha deciso, per un periodo limitato susseguente all'evoluzione della pandemia a livello svizzero e ticinese, in deroga al regolamento, di adottare una Risoluzione governativa che prevede modalità facilitate per promuovere il telelavoro. Entrerà in vigore da domani.

Soddisfatto l'interpellante, l'atto parlamentare è dichiarato evaso.

⁴ Per il testo dell'interpellanza si rinvia alla p. [2288](#).

Chiusura dell'UBS di Airolo: un ulteriore esempio del declino economico della Leventina e, come sempre, il Governo sta a guardare...⁵

Risposta all'interpellanza presentata il 2 ottobre 2020 da Matteo Pronzini e cofirmatarie per l'MPS-POP-Indipendenti

PRONZINI M. - Questa interpellanza prende spunto da una nostra mozione⁶, che questo Parlamento ha approvato nel marzo del 2019, in cui si facevano proposte per rilanciare la Leventina. Vista la preoccupante notizia della chiusura della filiale UBS di Airolo chiedo a che punto siamo con la concretizzazione di tali proposte e che cosa intende fare il Consiglio di Stato per impedire tale chiusura, che peggiora ulteriormente la situazione della Valle mettendo in pericolo la possibilità di un rilancio economico.

VITTA C., DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA - L'interpellanza fa riferimento alla decisione parlamentare dell'11 marzo 2019 di assegnare al Consiglio di Stato il compito di proporre una strategia per lo sviluppo economico della Valle Leventina.

1. Cosa ha intrapreso da marzo 2019 ad oggi per concretizzare le richieste della mozione accolta dal Parlamento?

Già lo scorso anno nell'area Monteforno sono stati avviati lavori per il suo rilancio di concerto con l'Ente regionale per lo sviluppo Bellinzonese e Valli (ERS-BV) e con i Comuni della regione, con importanti lavori pianificatori visto anche l'arrivo dello svincolo autostradale che permetterà il suo collegamento con l'asse nord-sud. È una zona di grandi dimensioni provvista dunque di grandi potenzialità. I lavori concernenti l'area Monteforno hanno preso spunto dalle esperienze accumulate presso la zona industriale d'interesse cantonale di Biasca, nella quale abbiamo deciso di dotarci della figura professionale del manager d'area, capace di accompagnare le aziende presenti e quelle alla ricerca di nuovi terreni. Quando l'anno scorso abbiamo cominciato a pianificare il rilancio dell'area ex Monteforno, diventata nel frattempo un polo di sviluppo economico ai sensi della Scheda R7 del Piano direttore cantonale, in accordo con i Comuni della regione abbiamo esteso anche a quest'area il raggio di azione del manager di area operante a Biasca. Preciso inoltre che il manager d'area si occuperà in futuro anche di altre zone di competenza dell'ERS-BV.

Segnalo anche due altri progetti seguiti nell'ambito della Politica economica regionale: per la regione Ritom-Piora sono in fase di approfondimento i progetti per la valorizzazione turistica; per Airolo è stato sostenuto il progetto di valorizzazione turistica grazie alla copertura autostradale, votata anche da questo Parlamento. È infine previsto anche l'avvio dei lavori per il Masterplan in Leventina, regione che non aveva ancora proceduto in questa direzione. Grazie alle positive esperienze accumulate nelle altre regioni, anche in Leventina vi sono ora le premesse per procedere con l'elaborazione di un proprio Masterplan. In pochi mesi, e nonostante la pandemia, è stato creato un ampio consenso nella regione per intraprendere sia progetti puntuali, sia progetti in vista dell'elaborazione di strategie a largo spettro.

⁵ Per il testo dell'interpellanza si rinvia alla p. [2289](#).

⁶ [Mozione](#): *Leventina: i futuri grandi investimenti pubblici devono essere utilizzati per contribuire al rilancio a lungo termine della regione*, Matteo Pronzini, 11.12.2017.

Non va infine dimenticato l'importante progetto di digitalizzazione che partirà a breve in collaborazione con la SOB Südostbahn. Da fine 2020 sarà infatti promosso il nuovo Treno Gottardo in partenza a scadenza oraria da Basilea e Zurigo a destinazione finale Locarno. Il progetto prevede la messa a punto di un mercato digitale tramite la piattaforma di SOB, nella quale potranno essere proposte le offerte turistiche principali prenotabili nella regione. Il sostegno della Politica economica regionale permetterà ai partner sul territorio di digitalizzare i propri prodotti e di fare parte di questo mercato collegato ai diversi canali di distribuzione.

2. Cosa intende fare, in modo concreto e preciso, per impedire la chiusura della filiale di Airolo dell'UBS?

Il Consiglio di Stato non dispone della facoltà d'impedire lo spostamento, la trasformazione o la dismissione di un'attività economica privata. Occorre tuttavia sottolineare l'importante sostegno del Cantone a numerose attività imprenditoriali della regione, come dimostra l'utilizzo del credito quadro 2016-2019 della Legge per l'innovazione economica [LInn; RL 900.100). Infatti, ben il 40% dei contributi stanziati per progetti d'innovazione e d'internalizzazione sono andati a favore della Regione Bellinzonese e Valli, quota parte stanziata per quasi la metà, il 18.9% del totale, per realtà leventinesi, che hanno beneficiato di 3.3 milioni di franchi a fronte d'investimenti pari a 33.3 milioni di franchi.

PRONZINI M. - Visto che non ho studiato economia, magari il Ministro Vitta mi spiegherà come la copertura – giusta – dell'autostrada ad Airolo possa avere un effetto moltiplicatore dal punto di vista economico.

Detto questo, riguardo alla nostra mozione, nelle risposte che ha dato non c'è nulla delle nostre proposte. Gliene cito solo alcune: in tema di lavori edili che sono stati o saranno effettuati in Leventina, promuovere cooperative e altre forme organizzative per la gestione delle mense, del cantiere e di tutti gli altri lavori di logistica del cantiere; promuovere consorzi per la fornitura di beni di servizio e chiedere ai committenti d'incentivare la formazione d'apprendisti; si chiedeva inoltre di organizzare con il dovuto anticipo la formazione e il perfezionamento professionale di persone disoccupate. Siamo ancora al punto di partenza. Questo Parlamento, in periodo di votazioni cantonali, ha votato la mozione, che però non è stata per nulla concretizzata. Sono sicuro che la Commissione gestione e finanze, di cui fa parte il collega Guerra (che era relatore riguardo alla nostra mozione), si attiverà per chiedere spiegazioni al Consiglio di Stato.

VITTA C., DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA -

Evidentemente il deputato Pronzini considera la parte di suo interesse della mozione. Se leggiamo il rapporto del Gran Consiglio approvato da questo Parlamento troviamo una serie di considerazioni che invitano il Consiglio di Stato a proporre una strategia per lo sviluppo economico della Valle Leventina nella direzione di quello che stiamo facendo. Questo è quello che ha votato il Parlamento approvando le considerazioni del rapporto del deputato Guerra che, evidentemente, non ricalcava la mozione così come era stata presentata.

Basta leggere le conclusioni del citato rapporto, che invitavano il Gran Consiglio a dar seguito «*ai sensi dei considerandi*» della mozione, nei quali si segnalava proprio la direzione che abbiamo intrapreso basandoci appunto anche su questi spunti. Tra l'altro uno di questi auspici era l'inserimento nella zona industriale di Giornico-Bodio quale polo di sviluppo

economico ai sensi del Piano direttore cantonale formulata dalla stessa Commissione. Abbiamo lavorato in questo senso e fra l'altro stiamo lavorando con i Comuni della regione.

Insoddisfatto l'interpellante, l'atto parlamentare è dichiarato evaso.

"Se me la rubi...": il giudice Villa dovrà scusarsi ancora una volta a nome dell'Amministrazione cantonale?"⁷

Risposta all'interpellanza presentata il 6 ottobre 2020 da Angelica Lepori Sergi e cofirmatari per l'MPS-POP-Indipendenti

LEPORI SERGI A. - La questione degli sms girati fra il Giudice Ermani e il Procuratore generale danno da pensare per il linguaggio sessista: trapela una cultura molto maschilista per cui le donne sarebbero proprietà dei loro capi. Chiediamo quindi al Consiglio di Stato, visto anche quanto è successo negli ultimi anni all'interno dell'Amministrazione pubblica, se intende intervenire.

GOBBI N., DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI - Nell'interpellanza si pongono quesiti in merito alla situazione venutasi a creare contestualmente alla valutazione negativa di alcuni procuratori pubblici da parte del Consiglio della Magistratura (CdM) e dal ruolo ricoperto dal presidente del Tribunale penale cantonale (TPC).

1. Come giudica le affermazioni del presidente del Tribunale penale cantonale Ermani sopra citate?

In base alla Costituzione cantonale spetta al solo CdM e non al Consiglio di Stato vigilare sulle persone che svolgono funzioni giudiziarie. Il Consiglio di Stato, in ossequio al proprio ruolo, non può dare riscontro alcuno al quesito posto.

2. Non ritiene di dover prendere posizione in merito a questo tipo di linguaggio?

No, in base a quanto sopra.

3. Esiste all'interno dell'Amministrazione cantonale un codice di condotta che regola queste questioni e che prevede sanzioni per chi non si adegua?

4. Se sì, cosa prevede? Le dichiarazioni di Ermani potrebbero rientrare tra quelle da mettere al bando?

5. Se no, come mai?

Non esiste un codice di condotta, ma la Legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti [LORD; RL 173.100], applicabile solo in parte ai magistrati, prevede norme comportamentali. I magistrati sottostanno a norme specifiche alla loro funzione. La Legge sull'organizzazione giudiziaria [LOG; RL 177.100] prevede che, nei confronti del magistrato inadempiente all'esercizio delle proprie funzioni o che con il proprio comportamento offende

⁷ Per il testo dell'interpellanza si rinvia alla p. [2292](#).

la dignità della Magistratura, il CdM può infliggere sanzioni disciplinari. Spetta quindi a quest'ultima autorità determinarsi e non al Consiglio di Stato.

6. *Non ritiene opportuno il Consiglio di Stato riflettere anche su questa tematica e adottare delle linee guida per tutelare l'integrità delle donne e delle persone in generale?*

Il Consiglio di Stato è dell'opinione che la legge e i relativi regolamenti offrano già oggi i mezzi per dissuadere e contrastare efficacemente i comportamenti inadeguati da parte di funzionari pubblici e membri della Magistratura. Per quanto riguarda il tema della parità di genere e il rispetto reciproco che si devono uomo e donna, il Cantone Ticino dispone dell'Ufficio di conciliazione in materia di parità dei sessi, che svolge un importante ruolo in materia. Inoltre, il Servizio delle pari opportunità, l'Ufficio federale per l'uguaglianza fra uomo e donna, nonché il Gruppo stop molestie offrono in quest'ottica una prestazione di qualità facilmente accessibile. Il fatto che il tema dell'eguaglianza di genere abbia acquisito maggiore importanza in questi anni ha permesso di mettere l'accento sulle reali problematiche in questo ambito e di sensibilizzare tutta la popolazione. Non è possibile garantire un sistema infallibile, fermo restando che il Consiglio di Stato resta vigile sul rispetto delle norme deontologiche del personale a esse sottoposto e si adopera attivamente per promuovere una politica integrativa delle minoranze e di rispetto interpersonale.

LEPORI SERGI A. - Non sono particolarmente soddisfatta della risposta. Credo che si perda ancora una volta un'occasione per riflettere seriamente sulle modalità con cui si comunica. Poi è chiaro che purtroppo il sessismo fa parte della nostra cultura; quasi tutti ci cadono dentro.

Parzialmente soddisfatta l'interpellante, l'atto parlamentare è dichiarato evaso.

Impianto radio per la trasformazione dei dati tra borse in località Campo Tencia... sono queste le nostre priorità?⁸

Risposta all'interpellanza presentata il 29 settembre 2020 da Simona Arigoni Zürcher per l'MPS-POP-Indipendenti

ARIGONI ZÜRCHER S. - Abbiamo saputo dell'opposizione da parte di WWF e Pro Natura, che hanno contestato il progetto in località Campo Tencia, di una società ginevrina di costruire una radio che probabilmente contaminerà di onde elettromagnetiche tutto il territorio con gravi conseguenze anche per la fauna. Chiediamo quali sono le priorità e cosa ne pensa il Governo di una tale domanda di costruzione.

⁸ Per il testo dell'interpellanza si rinvia alla p. [2286](#).

ZALI C., DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO - Rispondo insieme alle tre domande poste.

1. *Che priorità viene data alla tutela del paesaggio e al rispetto di fauna e flora, rispetto alle domande di costruzione per la posa di antenne, in questo caso per la trasmissione di dati tra le borse?*
2. *Ritiene, il Consiglio di Stato, che ci è una non-curanza del patrimonio ambientale e una totale sudditanza verso chi vuole speculare a proprio vantaggio, non tenendo in considerazione il bene e la salute della popolazione e del territorio ticinese?*
3. *Non crede, il Consiglio di Stato, di dover mettere un freno a questa scellerata e scriteriata intenzione, nell'attuare pose di antenne in zone protette, che possa favorire e mantenere un minimo di interesse pubblico e non solo favorire l'interesse di pochi, privati?*

L'interpellanza chiede al Governo di anticipare gli esiti di una procedura di domanda di costruzione che è tuttora pendente presso l'Amministrazione cantonale. L'incarto è stato trasmesso ai Servizi generali del Dipartimento del territorio (DT), che hanno attivato la consueta procedura di raccolta dei preavvisi dei diversi servizi interessati. Essendo l'intervento previsto all'interno di un paesaggio protetto a livello federale, nell'esame è coinvolta anche la Commissione federale per la protezione della natura e del paesaggio. La valutazione dei temi relativi alla conformità della domanda con il diritto, e in particolare con gli aspetti di protezione della natura e del paesaggio, non è quindi ancora conclusa. A titolo generale può essere affermato che nel nostro sistema istituzionale, che ancora tollera l'istituto della proprietà privata, l'art. 641 cpv. 1 del Codice civile stabilisce che il proprietario di una cosa ne può disporre liberamente entro i limiti dell'ordinamento giuridico. La procedura in corso è volta a stabilire se la richiesta edilizia in rassegna si collochi o meno entro tali limiti nelle forme previste dal nostro stato di diritto senza pressioni o interferenze di poteri estranei alla procedura, come in specie l'atto parlamentare in questione, di rappresentanti del potere legislativo.

ARIGONI ZÜRCHER S. - Più che di "tollerare" la proprietà privata, parlerei di "favorire" la stessa: speriamo che almeno in questo caso si darà priorità al paesaggio e non ai soldi che potrebbero eventualmente esserci in ballo.

Soddisfatta l'interpellante, l'atto parlamentare è dichiarato evaso.

EOC e società assicurative: un ambito su cui bisogna accendere i riflettori?⁹

Risposta all'interpellanza presentata l'8 ottobre 2020 da Matteo Pronzini e cofirmatarie per l'MPS-POP-Indipendenti

PRONZINI M. - L'interpellanza in oggetto è da considerarsi come un primo atto parlamentare relativo alla questione dei premi assicurativi presso l'Ente ospedaliero cantonale (EOC), il

⁹ Per il testo dell'interpellanza si rinvia alla p. [2294](#).

più grande datore di lavoro del Cantone Ticino, tra l'altro di proprietà pubblica. Come indicato nel testo, vi è stata negli anni scorsi la pubblicazione di un concorso suddiviso in due parti – una per i rischi infortunio ai sensi della Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni [LAINF; RS 832.20] e una per la malattia ai sensi della Legge federale sull'assicurazione malattie [LAMal; RS 832.10]. Contro il lotto inerente la LAINF, l'Assicurazione AXA ha interposto ricorso, al quale il Tribunale cantonale amministrativo (TRAM) ha risposto dando in pratica ragione all'EOC. Vorremmo allora sapere cosa ha fatto l'EOC dopo tale decisione, visto che, per quanto ci risulta, la situazione non è del tutto chiara.

DE ROSA R., DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DELLA SANITÀ E DELLA SOCIALITÀ -
L'interpellanza prende spunto dal ricorso inoltrato da AXA relativamente al bando di concorso pubblicato in data 2 giugno 2017 dall'EOC. In particolare, veniva contestata l'idea del premio fisso per 3 anni e l'esclusione dalla possibilità di presentare un'offerta per la copertura IPG per malattia in base alla Legge federale sul contratto di assicurazione [Legge sul contratto d'assicurazione, LCA; RS 221.229.1], anziché in base alla LAMal. Il Tribunale cantonale amministrativo (TRAM) ha accolto il ricorso per il primo punto, mentre lo ha respinto per il secondo, poiché il riferimento alla copertura in base alla sola LAMal è contenuto nel regolamento organico dei dipendenti.
Di seguito le risposte alle singole domande poste dagli interpellanti.

1. *A quanto ammontano i premi annui complessivi, parte datore di lavoro e parte dipendente, per i rischi infortunio e malattia calcolati sulla massa salariale dell'EOC?*

I premi per l'assicurazione infortuni professionali, a carico del datore di lavoro, ammontano a 1.1 milioni di franchi e i premi per l'assicurazione infortuni non professionali, a carico del dipendente, a 4.7 milioni di franchi, per un totale di 5.8 milioni di franchi. I premi per l'assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia ammontano invece a 6.2 milioni di franchi in totale, metà a carico del datore di lavoro e metà a carico dei collaboratori.

2. *Dal 1990 ad oggi quante volte l'EOC ha "messo a concorso" tali coperture?*

La procedura di concorso pubblico è stata fatta per la prima volta nel 2012, andando a buon fine, e in seguito nel 2017, oggetto del ricorso citato.

3. *Dal 1990 ad oggi quale è stata l'assicurazione o le assicurazioni con cui l'EOC ha stipulato la copertura LAINF?*

La copertura ai sensi della LAINF è stata assicurata o con la Zurigo Assicurazioni o con Helsana Assicurazioni.

4. *Dal 1990 ad oggi quale è stata l'assicurazione o le assicurazioni con cui l'EOC ha stipulato la copertura per la perdita di salario in caso di malattia?*

La polizza per il versamento dell'indennità di perdita di guadagno in caso di malattia è stata stipulata con Helsana Assicurazioni.

5. *In base alla sentenza del 27 ottobre 2017 l'EOC ha ripubblicato il concorso per i rischi infortunio? Se no, perché ciò non è stato fatto?*

La sentenza citata indica esplicitamente al punto 2 che, in materia di assicurazioni sociali, l'EOC non è tenuto a indire un pubblico concorso. Per tale motivo, si è proceduto a una richiesta di offerta diretta a sei assicuratori.

6. *Quanti sono stati i partecipanti al concorso del 2 giugno 2017 per i rischi malattia? Chi ha vinto il concorso per i rischi malattia?*

Al bando di concorso del 2017 hanno partecipato sette concorrenti. Essendo il bando unito per la copertura degli infortuni e la perdita di guadagno in caso di malattia, con possibilità di inoltrare offerte anche per un solo prodotto, risultava impossibile sapere il contenuto delle buste ricevute senza aprirle, e di conseguenza poter distinguere i concorrenti per l'una e l'altra procedura assicurativa. Il concorso è quindi stato annullato in toto e le buste restituite ai concorrenti sigillate come ricevute.

7. *Attualmente il personale dell'EOC è assicurato per la perdita di salario in base alle disposizioni LAMal così come stabilito nel regolamento organico dei dipendenti?*

Sì.

PRONZINI M. - In risposta alla domanda n. 3, mi sembra di aver capito che si è trattato dell'assicuratore Helsana, al quale si è aggiunto un altro assicuratore, ma non ho sentito quale. Mentre alla domanda n. 7, la risposta è stata un sì, nel senso che il personale è assicurato in base alla LAMal. È corretto?

DE ROSA R., DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DELLA SANITÀ E DELLA SOCIALITÀ - Confermo che la risposta alla domanda 7 è sì e che la copertura ai sensi della LAINF è stata assicurata o con Zurigo Assicurazioni o con Helsana Assicurazioni.

PRONZINI M. - Ringrazio il Consigliere di Stato per le risposte. Prendo dunque atto che, contrariamente a quanto contenuto nella sentenza che sosteneva la necessità di proseguire con il concorso per la parte riguardante la perdita di salario in caso di malattia, l'EOC ha ritenuto di sospendere tutta la procedura e di procedere a una richiesta di offerta diretta, un po' sullo stile riguardante le nomine del personale direttivo del Dipartimento delle istituzioni. Valuteremo naturalmente le risposte confrontandole con le informazioni che abbiamo raccolto e procederemo a una seconda interpellanza o, se necessario, ad altri atti formali inerenti una tematica che, sospetto, potrà contribuire a spiegare alla popolazione il funzionamento delle dinamiche di potere in questo Cantone.

Insoddisfatto l'interpellante, l'atto parlamentare è dichiarato evaso.

Siamo sicuri che le disposizioni del Modello DECS di piano di protezione COVID-19 vengono rispettate a scuola¹⁰

Risposta all'interpellanza presentata l'8 ottobre 2020 da Edo Pellegrini

PELLEGRINI E. - Mi è stato detto che le norme del piano di protezione non sono rispettate dappertutto; neppure dai docenti. Da oggi dovrebbe cambiare tutto perché portare la mascherina è diventato obbligo generale, almeno nelle scuole postobbligatorie. Mi piacerebbe comunque sentire la risposta del Direttore del Dipartimento.

DE ROSA R., DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DELLA SANITÀ E DELLA SOCIALITÀ - Rispondo alle domande nell'ordine in cui sono state poste.

1. *Ci può assicurare il Consiglio di Stato che le disposizioni del Modello DECS di piano di protezione COVID-19 vengono effettivamente rispettate in tutte le scuole cantonali?*

Vorrei specificare che il Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport (DECS) non ha emanato piani di protezione, ma modelli di piano di protezione. I piani di protezione, sulla base del modello, sono poi redatti istituto per istituto, localmente, dai direttori o dai responsabili. Come ogni piano di protezione (non solo nel settore scolastico) c'è sempre per ordinanza federale un responsabile che deve poi farlo funzionare.

2. *Vengono effettuati dei controlli "esterni" agli istituti allo scopo di verificare il rispetto dei piani di protezione?*
3. *Se sì, con quali riscontri?*

La responsabilità dei piani di protezione è delle persone che sono demandate a esserne responsabili. La vigilanza ed eventuali controlli saltuari su tutti i piani di protezione sono di competenza dei Cantoni. Possono essere effettuate delle verifiche. Una verifica quantomeno indiretta è fatta dall'Ufficio del medico cantonale quando si scoprono casi di positività e tramite le indagini ambientali si cerca di capire che cosa eventualmente non ha funzionato a livello di piani di protezione. Questo è il tipo di verifica che noi facciamo. Finora i piani di protezione nelle scuole hanno dato buona prova. In generale, non ci sono contagi diretti nelle scuole, ma ci sono casi di positività che vi arrivano e poi generano quello che sapete. Laddove si scoprono dei problemi, solitamente si prendono i correttivi necessari. Quando a livello centrale riceviamo indicazioni di problemi cerchiamo di agire sui responsabili locali di modo che questi correttivi siano presi.

4. *Se no, non sarebbe il caso di introdurre dei controlli?*

I controlli esterni e a campione sarebbero sproporzionati rispetto alla situazione. Inoltre, non dovremmo svolgerli solo nella scuola, ma un po' in tutti i settori. Ripeto, quando ci arrivano determinate indicazioni si agisce localmente, ma non è previsto un dispositivo di controllo a tappeto.

¹⁰ Per il testo dell'interpellanza si rinvia alla p. [2293](#).

PELLEGRINI E. - Mi scuso per avere mal citato il piano di protezione. Mi auguro che, con quanto si mette in atto, a partire da oggi le cose funzionino perfettamente per il bene di tutti.

Soddisfatto l'interpellante, l'atto parlamentare è dichiarato evaso.

Casa anziani Cinque Fonti Gambarogno: le bugie hanno le gambe corte...¹¹

Risposta all'interpellanza presentata il 9 ottobre 2020 da Matteo Pronzini e cofirmatarie per l'MPS-POP-Indipendenti

L'interpellante si attiene al testo.

DE ROSA R., DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DELLA SANITÀ E DELLA SOCIALITÀ - Il rapporto tra il Cantone e l'ente gestore di una casa anziani è regolato nel contratto di prestazione i cui contenuti si rifanno alla Legge concernente il promovimento, il coordinamento e il finanziamento delle attività a favore delle persone anziane [LAnz; RL 873.100) e al relativo Regolamento d'applicazione della Legge concernente il promovimento, il coordinamento e il finanziamento delle attività a favore delle persone anziane [RLAnz; 873.110]. Nel sistema dei contratti di prestazione vige il principio dell'autonomia sul piano gestionale, organizzativo e operativo dell'ente beneficiario del contratto stesso. Tale principio si realizza soprattutto attraverso la scelta da parte dello stesso ente della direzione della struttura sociosanitaria riconosciuta e finanziata alle condizioni previste dall'art. 7 RLAnz a cui rimando integralmente. Il Cantone, in considerazione del grado di autonomia gestionale riconosciuto agli enti, ha definito una serie di regole di accesso e di funzionamento del settore. Tra queste assume posizione centrale una direzione della struttura sociosanitaria in grado di garantire la continuità e la qualità della gestione.

Fatta questa premessa, rispondo alle domande poste.

1. *Quale è stato il ruolo delle Autorità cantonali nel giungere alla conclusione dell'illegalità dell'outsourcing della funzione di direttore amministrativo?*

La Fondazione Ricovero delle Cinque Fonti ha chiesto al Dipartimento di poter affidare la direzione della casa all'Associazione Locarnese e Valmaggese di Assistenza e cura a domicilio (ALVAD) nel contesto di un progetto di direzione amministrativa innovativa, sperimentale e funzionale rispetto a un più ampio progetto di messa in rete di cure di lunga durata domiciliari e stazionarie. Il DSS ha autorizzato la direzione ad interim di ALVAD per un periodo di sei mesi (da febbraio a luglio 2020), poi prorogato alla fine dello stesso anno. Ha chiesto nel contempo l'attivazione della procedura prevista dall'art. 7 RLAnz al fine di nominare (come previsto dallo stesso regolamento) il direttore amministrativo della casa e sottoporlo per ratifica al Consiglio di Stato entro i termini definiti per l'interim autorizzato. Il nominativo proposto dalla Fondazione quale nuovo direttore dopo la procedura di selezione è al momento sul tavolo del Consiglio di Stato per la relativa ratifica.

¹¹ Per il testo dell'interpellanza si rinvia alla p. [2296](#).

2. *Se è intervenuto nei confronti della casa per anziani per permettere al direttore licenziato abusivamente di riprendere la sua funzione.*

No, in quanto non spetta al Consiglio di Stato dirimere una vertenza di questo tipo. L'assunzione e la risoluzione del rapporto di lavoro del direttore di una casa per anziani è di competenza dell'ente gestore, nel caso specifico, della Fondazione Ricovero delle Cinque Fonti.

PRONZINI M. - Mi dichiaro non soddisfatto.

Insoddisfatto l'interpellante, l'atto parlamentare è dichiarato evaso.

Seconda ondata COVID-19: anche questa volta i residenti nelle case anziani non verranno ospedalizzati¹²

Risposta all'interpellanza presentata il 9 ottobre 2020 da Matteo Pronzini e cofirmatarie per l'MPS-POP-Indipendenti

ARIGONI ZÜRCHER S. - Con l'interpellanza in oggetto chiediamo come si intende procedere questa volta visto il triage drastico dell'ultimo momento drammatico che non ha permesso ai residenti delle case per anziani di essere ospedalizzati. Vorremo sapere come si procederà in futuro nel contesto del COVID-19. Ancora una volta le istituzioni pubbliche sono guidate nella lotta alla pandemia da un atteggiamento reattivo piuttosto che preventivo. Ciò comporta un ritardo sistematico nell'adozione delle misure di lotta contro il virus, che sono adottate quando gli effetti che avrebbero potuto contribuire a evitare sono ormai acquisiti. Prendiamo, ad esempio, le ultime misure riguardanti la mascherina a livello cantonale e federale: avrebbero potuto e dovuto essere prese già da diverso tempo; è probabile invece che arrivino in fase già avanzata, senza sortire gli effetti auspicati e che siano quindi inadeguate allo sviluppo raggiunto dalla pandemia.

La vicenda dell'obbligo delle mascherine è illustrativa di quanto vogliamo dire. Per giorni le autorità cantonali hanno ignorato gli appelli che provenivano da più parti affinché l'uso della mascherina fosse generalizzato. Solo venerdì scorso, quando ormai era evidente che si sarebbe comunque andati verso questa direzione, sono arrivate le decisioni di ampliare l'obbligo di portare la mascherina in tutti i luoghi pubblici chiusi. Eppure gli appelli in tal senso erano stati parecchi. Ricordiamo quelli inascoltati di praticamente tutto il corpo medico, che a più riprese ha insistito per andare in questa direzione. Questo atteggiamento attendista ha pesato e pesa profondamente sul comportamento di chi è chiamato a prendere decisioni organizzative fondamentali, tra cui anche quelle delle case per anziani, suoi luoghi di lavoro pubblici e privati per fare in modo che il lavoro si svolga in condizioni tali da garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori. In particolare, l'atteggiamento di rinuncia all'obbligo della mascherina sui luoghi di lavoro conferma il ruolo subalterno del Governo rispetto ai desideri del padronato. Le segnalazioni che giungono da più parti mostrano l'accumulazione di ritardi e la mancanza di determinazione e di convinzione nell'intraprendere una serie di possibili misure per frenare la diffusione del virus. È quindi necessario andare oltre, perché la partita

¹² Per il testo dell'interpellanza si rinvia alla p. [2297](#).

non potrà essere vinta limitandosi alle misure attuali. Continuiamo quindi a chiedere di estendere l'obbligo di portare la mascherina perlomeno alle scuole medie e in tutti i luoghi di lavoro pubblici e privati, quindi Amministrazione cantonale, cantieri e uffici. Quest'obbligo deve naturalmente essere accompagnato da un rafforzamento delle altre misure di protezione (mantenimento delle distanze e messa a disposizione di disinfettante) e dovrebbe anche essere oggetto di una verifica da parte dell'autorità preposta al controllo delle condizioni di lavoro, perché si tratta di garantire condizioni di lavoro sicure. Tutto questo è necessario. Non serve a nulla il solito appello alla responsabilità individuale. Dovrebbe essere chiaro a tutti che i nostri comportamenti individuali si sviluppano all'interno di un quadro collettivo caratterizzato da decisioni politiche e amministrative che possono vanificare comportamenti individuali virtuosi. Infine, chiediamo che le mascherine siano messe a disposizione gratuitamente alla popolazione sui luoghi di lavoro da parte dei datori di lavoro o nei luoghi pubblici (scuole e uffici) da parte dell'Amministrazione pubblica.

DE ROSA R., DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DELLA SANITÀ E DELLA SOCIALITÀ -

Mi preme chiarire, innanzitutto, che il nostro Cantone è stato investito da questa pandemia in maniera brutale e il Consiglio di Stato ha agito in maniera repentina con proposte sempre tempestive e proporzionali, riuscendo a evitare il collasso del sistema ospedaliero, diversamente a quanto è successo a meno di cento chilometri da noi, dove era scoppiato il focolaio di COVID-19 più forte dell'Europa. Quindi, forse non è andata esattamente come è stato descritto. Anche il Consiglio federale, a posteriori, ha riconosciuto che il Ticino è stato pioniere e ha assunto misure efficaci che poi sono quasi interamente entrate nell'Ordinanza 2 del 13 marzo 2020 sui provvedimenti per combattere il Coronavirus (COVID-19) [Ordinanza 2 COVID-19; RS 818.101.24] adottata a livello nazionale. È anche grazie al comportamento e al senso di responsabilità di tutta la cittadinanza se abbiamo potuto passare un'estate con diversi doppi zero e con contagi nettamente al di sotto della media nazionale. Siamo oggi uno dei Cantoni meno colpiti, nonostante l'arrivo di questa seconda ondata. Il grido d'allarme è arrivato da diverse settimane nel resto della Svizzera. Ricordiamo che è grazie alle misure messe in atto, e al fatto che queste sono state capite e rispettate dalla popolazione, che è stato possibile superare quella prima fase acuta.

Anche durante l'estate il Governo non ha preso misure reattive. Già a inizio luglio, quando erano scoppiati i focolai nelle discoteche, esso ha immediatamente adottato le misure di riduzione delle persone negli assembramenti, portando il limite massimo a trenta, rispettivamente a cento per strutture come bar e discoteche, decidendo successivamente la chiusura di queste ultime e altre misure come, due settimane or sono, l'obbligatorietà della mascherina nei negozi. Questo, agendo sempre in maniera proporzionata e tempestiva, permettendo di far fronte a tutto il periodo estivo e diventando uno dei Cantoni con la minore incidenza della malattia.

La domanda posta da questa interpellanza si basa su un assunto falso e per giunta dato come risaputo. Le medesime questioni sono peraltro già state oggetto di due interpellanze¹³ evase nella seduta di maggio.

¹³ [Interpellanza](#): *Case anziani e ospedalizzazioni: "Un paio d'ore dopo il medico della casa anziani mi ha richiamato per informarmi che nel frattempo dall'Amministrazione cantonale era giunto l'ordine alle case anziani di non più ricoverare nessuno in ospedale"*, Matteo Pronzini e cofirmatarie per l'MPS-POP-Indipendenti, 15.05.2020 e [Interpellanza](#): *Case per anziani e COVID: quando anticipare e/o rafforzare può essere stato decisivo per il destino dei nostri nonni!*, Matteo Pronzini e cofirmatari per l'MPS-POP-Indipendenti, 15.05.2020.

1. Il divieto di ospedalizzazione di residenti in case per anziani che dovessero risultare positivi al COVID-19 è ancora in vigore?

Quest'accusa nei confronti dell'Autorità cantonale è grave e del tutto infondata. Si ribadisce che non vi è mai stato alcun divieto da parte dell'autorità cantonale di ricoverare anziani affetti da COVID-19 in un ospedale.

2. Se sì, sulla base di quali disposizioni legali e mediche?

Il diritto all'autodeterminazione è espressione del diritto costituzionale della libertà personale. Il rispetto del diritto all'autodeterminazione dei pazienti è uno dei principali obiettivi della formazione del personale curante, sia esso medico – art. 7 della Legge federale sulle professioni mediche [LPMed; RS 811.11] – o infermieristico – art. 4 della Legge federale sulle professioni sanitarie [LPSan; RS 811.21] – ed è sancito anche dalle norme della Legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario [LSan; RL 801.100]. Dal punto di vista etico, un supporto con indicazioni al processo decisionale è dato al medico curante dalle direttive dell'Accademia svizzera delle scienze mediche (ASSM). Si citano, ad esempio, la direttiva sui provvedimenti di medicina intensiva del 2013 e le indicazioni fatte dall'ASSM e dalla Società svizzera di medicina intensiva (SSMI) nel documento "Triage dei trattamenti in medicina intensiva in caso di scarsità di risorse" del 20 marzo 2020.

3. Se sì, chi e quando ha confermato questa decisione?

Nessuno ha confermato una decisione che non è mai stata presa.

4. Cosa ha messo in atto per far in modo che i parenti dei residenti nelle case anziani positivi al COVID-19 siano coinvolti preventivamente nelle cure da adottare?

Richiamiamo integralmente le risposte del 25 maggio 2020 e le sue interpellanze¹⁴ del 15 maggio 2020, in particolare alle domande 5 e 8.

In sostanza, se l'anziano è capace di discernimento decide da sé e per sé; se è incapace di discernimento la decisione spetta al suo rappresentante terapeutico designato dall'anziano stesso o, in sua assenza, alle disposizioni del Codice civile. Le direttive anticipate, quando disponibili, indicano la decisione da prendere per tutte le malattie che possono avere complicanze, indipendentemente dal COVID-19.

5. Nell'eventualità di un aumento dei casi anche tra i residenti delle case anziani si pensa di creare una o più strutture centralizzate dove ospitare tutti i pazienti malati come previsto per gli ospedali? Se no, come mai?

L'efficacia dei trattamenti somministrati ai malati di COVID-19 nelle case per anziani e la continuità delle cure garantite dal personale della casa dove è residente l'anziano suffragano l'inopportunità di creare strutture centralizzate per anziani residenti malati in alcune case anziani del Cantone. Al momento non vi sarebbe nessun vantaggio terapeutico a trasferire l'anziano: vi sarebbe soprattutto disagio emotivo e stress psicofisico causati da uno spostamento in una casa anziani sconosciuta e lontana dal personale curante conosciuto.

¹⁴ Si rinvia alla [nota 13](#).

ARIGONI ZÜRCHER S. - Grazie per le risposte. Ricordo però che questo disagio psicofisico è già stato citato durante una conferenza stampa indetta nel periodo peggiore; in particolare, avevate detto che gli anziani non venivano spostati negli ospedali a causa di questi disagi fisici, tant'è che sono poi morti nelle case anziani. Vede il problema? C'è una leggera discrepanza tra disagio psicofisico e un aggravarsi della situazione e una morte, tant'è che è in corso un'inchiesta penale al Ministero pubblico per alcuni casi di morte nelle case anziani. Sono state solo 37 le persone ricoverate negli ospedali, a fronte di circa 150 decessi, se ricordo bene. Per cui, in realtà credo che si debba poter incrementare questo aiuto nei confronti dei residenti delle case anziani e ribadiamo ancora che, proprio per evitare una recrudescenza dei casi, l'uso della mascherina nelle scuole medie sarebbe da applicare subito. Chiedo la discussione generale.

Insoddisfatta l'interpellante, l'atto parlamentare è dichiarato evaso.

Messa ai voti, la proposta di una discussione generale è respinta con 7 voti favorevoli, 64 contrari e 6 astensioni.

Agenti di sicurezza privati: la Polizia cantonale segue fedelmente la politica dell'illegalità promossa da Norman Gobbi

Interpellanza presentata il 27 settembre 2020 da Matteo Pronzini e cofirmatarie per l'MPS-POP-Indipendenti

Ai sensi dell'art. 97 cpv. 5 LGC il Consiglio di Stato, con il consenso degli interpellanti, fornirà una risposta scritta.

Onere di ore di insegnamento: cosa succede al CSIA?

Interpellanza presentata il 30 settembre 2020 da Angelica Lepori Sergi e cofirmatari per l'MPS-POP-Indipendenti

Ai sensi dell'art. 97 cpv. 5 LGC il Consiglio di Stato, con il consenso degli interpellanti, fornirà una risposta scritta.

12. ELEZIONE DI UN GIUDICE DEL TRIBUNALE DI APPELLO (CONCORSO N. 1/20)

Rapporto del 28 settembre 2020 della Commissione giustizia e diritti

Ai sensi dell'art. 88 LGC, si procede alla votazione a scrutinio segreto per l'elezione di un giudice del Tribunale di appello.

Primo scrutinio (maggioranza assoluta dei votanti)

Schede distribuite:	88
Schede rientrate:	88

Risultato:	
Schede bianche:	3
Schede nulle:	0

Bernasconi Matti Elettra Orsetta:	25
Frequin Taminelli Manuela:	21
Martignoni Polti Brenno:	5
Quadri Siro:	34

Ai sensi dell'art. 88 cpv. 3 LGC si rende necessario un secondo scrutinio¹⁵.

13. NATURALIZZAZIONI

Rapporto del 5 ottobre 2020 della Commissione giustizia e diritti

Ai sensi dell'art. 134 LGC, le deliberazioni parlamentari si svolgono nella forma della procedura scritta.

Conclusioni del rapporto della Commissione giustizia e diritti: concessione della cittadinanza ticinese ai postulanti.

Messo ai voti, il rapporto commissionale è accolto con 63 voti favorevoli, 13 contrari e 6 astensioni.

Dettaglio della votazione (art. 146 cpv. 7 LGC): si rinvia alla p. [2356](#).

¹⁵ Cfr. Raccolta dei verbali del Gran Consiglio 2020/2021, Seduta XIX, 19.10.2020. p. 2365.

14. INIZIATIVA PARLAMENTARE DEL 16 SETTEMBRE 2019 PRESENTATA NELLA FORMA GENERICA DA PIERO MARCHESI E COFIRMATARI (RIPRESA DA SERGIO MORISOLI) "MODIFICA DELLA LEDP: REINTRODUZIONE DELLA POSSIBILITÀ DI CONGIUNZIONE DELLE LISTE PER LE ELEZIONI DI MUNICIPI, CONSIGLI COMUNALI, GRAN CONSIGLIO E CONSIGLIO DI STATO

Rapporti di maggioranza e di minoranza del 29 settembre 2020

Ai sensi dell'art. 131 LGC, le deliberazioni parlamentari si svolgono nella forma del dibattito libero.

Conclusioni del rapporto di maggioranza della Commissione Costituzione e leggi: si invita il Parlamento ad accogliere l'iniziativa con alcune raccomandazioni al Consiglio di Stato.

Conclusioni del rapporto di minoranza della Commissione Costituzione e leggi: si invita il Parlamento a respingere l'iniziativa.

È aperta la discussione di entrata in materia.

MORISOLI S. - L'attuale sistema di concordanza, fondato sull'elezione proporzionale diretta del Consiglio di Stato e del Gran Consiglio, è da più parti ritenuto inadatto ad affrontare i problemi con cui anche la società ticinese è confrontata. Non sono in discussione i meriti storici che questo sistema ha avuto nel promuovere o nel facilitare il progresso e il benessere del Ticino: è in gioco invece la sua funzionalità oggi, nel nuovo contesto politico, economico e sociale.

Il sistema consociativo si dimostra sempre meno capace di trasformare gli obiettivi definiti sul piano generale in azioni, in atti concreti del governare che consentano di conseguirli. A questo stadio tutto si arena: il metodo consociativo impone estenuanti lavori di negoziazione, non solo all'esterno del Governo, cosa che è utile e comprensibile, ma spesso anche al suo interno. La dinamica della società civile e le esigenze imposte dalla realtà, tuttavia, non permettono più un procedere a rilento e a ostacoli come quello vissuto nelle ultime quattro o cinque legislature. La chiarezza tra chi governa e chi controlla i governanti, preparando l'alternanza, deve essere perseguita in tempi brevi. La concertazione sembra del resto perdere la funzione di favorire la soluzione dei problemi. In un clima politico caratterizzato da forti contrasti, è infatti concepita più come un fine anziché uno strumento: l'obiettivo primo di questo modo di governare diventa la composizione del conflitto o la non belligeranza tout court, con il paradosso che se un'idea o una proposta sono frutto di un compromesso, meritano comunque di essere sostenute e attuate, anche se inadeguate a risolvere un problema, indipendentemente cioè dalla loro efficacia. Questo metodo, che toglie profilo già in partenza alle proposte politiche – perché vi è la "dogana" della concertazione da attraversare – alla lunga indebolisce l'azione governativa e rende l'Esecutivo e il Legislativo più facilmente ostaggi della burocrazia, nonché della tecnocrazia. È una tendenza che svuota la politica in funzione esclusivamente del conseguimento del consenso o del non conflitto.

Il sistema maggioritario metterebbe il Consiglio di Stato in una situazione ideale per identificare, valutare e decidere quale via percorrere, per scegliere tra opzioni diverse. L'Esecutivo potrebbe far valere la fiducia ottenuta presso gli elettori sulla base di un programma di legislatura presentato prima, e non dopo, le elezioni. Il cittadino, tramite la trasparenza data dalla competizione delle idee (programmi), eleggerebbe i governanti già sapendo in buona parte cosa sarà offerto e realizzato, mentre oggi, nel sistema di concordanza, vota per candidati e programmi che, a elezioni avvenute, dovranno mediare le rispettive posizioni per giungere a un compromesso in grado di ottenere un sufficiente consenso. L'elettore sceglie così un programma che però, passate le elezioni, non ritroverà più in quanto proposto e realizzato dal Governo.

Purtroppo, per molte ragioni, oggi non ci siamo ancora riguardo a questo sistema maggioritario, che auspichiamo. Non è questa l'occasione per presentare i vantaggi e i meriti che tale sistema avrebbe per il Ticino. Con il passaggio a un sistema di congiunzione di liste, come tappa intermedia al sistema maggioritario, questa involuzione sarebbe in parte superata. Oggi, votando a favore dell'iniziativa, potremmo percorrere qualche km in più in direzione del maggioritario. Ciò, tenuto conto che l'elettorato ha mutato sostanzialmente il suo comportamento negli ultimi 30 anni.

A titolo di paragone, tra le elezioni cantonali del 1991 e quelle del 2019 troviamo i seguenti cambiamenti. I votanti sono passati dal 72% al 59%. Il voto al seggio è passato da 72% al 6%. I voti preferenziali dati solo all'interno del partito sono passati dal 61% al 37%. I voti preferenziali dati all'esterno della lista di partito sono passati dal 26% al 55%. Le schede cosiddette "secche" sono passate dal 12% al 6%. La lista senza intestazione nel 1991 non c'era e nel 2019 era al 18%.

Questi sono alcuni dati raccolti dall'Ufficio cantonale di statistica in merito al confronto delle varie elezioni che danno da pensare e invitano a sostenere questa proposta di congiunzione di liste, perché essa andrebbe a coprire un elettorato che vuole tale possibilità: dai numeri si vede la tendenza comportamentale di scegliere aree o componenti più larghe del partito stesso.

In assenza del maggioritario, vogliamo quindi certamente appoggiare quest'iniziativa. Il sistema elettorale federale, a differenza di quello cantonale, prevede la possibilità di congiunzione delle liste, come del resto avviene in molti Cantoni della Svizzera per le elezioni dei Governi. Non dobbiamo però fraintenderci su questo fatto: nei documenti e anche nel rapporto di minoranza è presente una perizia con un confronto basato sulle elezioni federali dell'anno scorso su come sarebbero i risultati cantonali se si fossero già adottati questi sistemi. Le due cose non sono paragonabili. Non si può dire se la congiunzione delle liste a livello ticinese farebbe bene o no.

Riteniamo che oggi vi siano le premesse per sostenere questo strumento sia a livello cantonale, sia comunale. D'altro canto, tenuto conto dei mutamenti socioeconomici e culturali, mal si spiegherebbe un sistema elettorale che prevede la possibilità di congiungere le liste a livello federale e un altro che invece la vieta a livello cantonale, come se i cittadini fossero diversi.

Sosteniamo il rapporto della collega Lara Filippini.

FILIPPINI L., RELATRICE DI MAGGIORANZA - Oggi discutiamo di un tema che ciclicamente torna sui nostri banchi: le liste congiunte a tutti e tre i livelli democratici, ovvero elezioni comunali, cantonali e, come già avviene, federali. La questione sembrava essersi

chiusa nel 2017, visto che la mia iniziativa¹⁶ generica fu bocciata nel gennaio del 2018. Poi, quando il PLR e il PPD+GG annunciarono un'intesa di tipo tecnico, Piero Marchesi depositò nuovamente quest'iniziativa generica. Dopo tutta questa gioia nel congiungersi, data dalla possibilità a livello federale, perché ostinarsi a stare sulle barricate e dire no a livello comunale e cantonale? Rileggendo i verbali delle discussioni in Gran Consiglio del 16 dicembre 2002, quando è stato introdotto il sistema Hagenbach-Bischoff, togliendo di fatto la possibilità di congiunzione a livello comunale e cantonale, si può rilevare l'interessante intervento dell'ex collega Franco Celio: *«Credo sia normale per un tema del genere che ognuno cerchi di tirare l'acqua al proprio mulino»*, lasciando intendere che tale acqua al mulino la tirerebbe chi vorrebbe la congiunzione. O forse è chi non vuole tale congiunzione a tirare l'acqua al proprio mulino? A diciotto anni di distanza la sottoscritta e chi ha sostenuto tale atto ritengono che le dinamiche che hanno portato all'abolizione delle liste congiunte appartengano ormai al passato, che sia giunto il momento di dare la possibilità di vedere una certa uniformità al riguardo e dunque che siano permesse a tutti i livelli. La possibilità porterebbe inoltre a una maggiore chiarezza verso l'elettore riguardo al partito che vota e garantirebbe, oltre al mantenimento della propria identità, il sostenimento d'intenti e programmi comuni, laddove possibile. Certo, c'è chi tirerà nuovamente in ballo il maggioritario, ma oggi decidiamo su un'iniziativa che verte sul sistema attuale, che è il proporzionale. Non si può bloccare un processo perché in futuro, non si sa quando, la questione sarà trattata diversamente. Il maggioritario sarà forse un tema della prossima legislatura, sempre che le varie diatribe portino a questo cambiamento epocale. Esso è stato proposto dall'UDC più di una volta, ma è sempre stato rifiutato dai partiti di centro.

In ogni caso, riguardo a lasciare a partiti e singoli la facoltà di congiungersi, c'è un argomento di fondo importantissimo: non possiamo fare i conti senza l'oste, che in questo caso è il popolo. Una simile modifica di legge non potrà stravolgere l'attuale panoramica partitica, e qui mi rivolgo soprattutto a chi è preoccupato per le comunali. Se quest'iniziativa generica dovesse passare, il Consiglio di Stato dovrebbe produrre un messaggio e in seguito dovremmo ancora chinarci sul tema in Commissione Costituzione e leggi; si tratterebbe, insomma, di un processo lungo. Le elezioni comunali saranno passate, ma anche qualora si facesse in tempo non si potranno mai cambiare le scelte degli elettori: sarà sempre il popolo sovrano a decidere chi volere come rappresentante per gestire la cosa pubblica. Quindi, proprio in ottica di trasparenza verso gli elettori, ai quali si domanda fiducia per gestire a loro nome la cosa pubblica, e proprio perché il sistema elettorale è e rimane la base sulla quale il popolo decide di costituirsi, è necessario avere uniformità di materia. La possibilità di congiungersi a tutti i livelli è veramente il minimo sindacale che dobbiamo offrire agli elettori, in particolare a livello comunale, dove vivono altre dinamiche ancora legate al passato; tant'è che alcune forze politiche si costituiscono in una lista civica. Dare la facoltà non vuole e non vorrà mai dire obbligare. Ci sarà chi vorrà congiungere le liste, chi continuerà a presentare una lista unica e chi continuerà, in particolare a livello comunale, a proporre la propria lista civica. Vogliamo essere maggiormente sensibili rispetto all'espressione democratica dei cittadini e permettere maggiore trasparenza o vogliamo pensare ai centimetri di orticello che forse potremmo avere in meno? Per questi motivi, vi chiedo di mettere da parte qualsiasi incertezza, di dimostrarvi vicini ai cittadini (ai quali domandate fiducia per essere eletti nei vari consessi) riguardo alla loro espressione democratica e di sostenere il rapporto di maggioranza.

¹⁶ [Iniziativa parlamentare generica](#): *Modifica della Legge sull'esercizio dei diritti politici - Reintroduzione della possibilità di congiunzione delle liste nelle candidature per l'elezione di Municipi, Consigli comunali, Gran Consiglio e Consiglio di Stato*, Lara Filippini e cofirmatari, 13.03.2017.

ORTELLI P., RELATORE DI MINORANZA - Il 21 gennaio del 2018 questo Parlamento ha respinto la medesima proposta che stiamo discutendo oggi. Fu una seconda votazione, perché nel dicembre precedente essa finì addirittura in perfetta parità¹⁷. Oggi le premesse non sono diverse. Abbiamo un rapporto di maggioranza firmato da nove commissari (uno con riserva), un rapporto di minoranza firmato da cinque commissari (uno con riserva) e ben quattro commissari che non hanno firmato nessun rapporto.

Ancora una volta ci troviamo in una situazione di partenza non ideale per una modifica della Legge sull'esercizio dei diritti politici [LEDP; RL 150.100]. Quello che tutti i politologi affermano essere problematico si sta avverando. Tale aspetto è anche ribadito nel rapporto commissionato dal Governo ai professori Mazzoleni e Pilotti sul tema di un'eventuale riforma del sistema elettorale cantonale, perché oggi, indipendentemente dall'esito finale di questa votazione, l'unica cosa certa è che c'è equilibrio, mentre la premessa affinché un cambiamento di sistema elettorale sia accettato è che vi sia un'ampia coalizione a favore.

Prima di entrare in materia sulla proposta odierna dovremmo quindi chiederci se siamo disposti a tralasciare il principio di una condivisione estesa e quindi forzare una modifica della LEDP attraverso una maggioranza risicata. Dovremmo anche chiederci se siamo disposti a dire agli elettori che una parte delle forze politiche propone una modifica elettorale per cui il voto dei cittadini è tradotto in una logica di tattica e tecnica partitica e non con lo strumento migliore per esserne fedele.

Un altro aspetto rilevante un po' sottovalutato è quello delle presunte anomalie nel sistema attuale. Insomma, dove e quali sarebbero i difetti, le disfunzioni? Ebbene, dopo settimane di lavori commissionali e dopo un rapporto di maggioranza piuttosto succinto che riprende quello di minoranza del 2017, a oggi nessuno è stato in grado di spiegare quali sarebbero. Se ci fossero oggettivi problemi di governabilità, ciò meriterebbe un cambiamento. Allo stesso modo nessuno è in grado di spiegare quali dovrebbero essere gli elementi che la modifica della legge proposta andrebbe a cambiare positivamente. Entriamo dunque oggi in questo dibattito senza una solida condivisione d'intenti e al cospetto di problemi solo presunti e tutti da verificare.

La decisione del 2002, poi introdotta nel 2004, di togliere la possibilità di congiungere le liste era allora una modifica ponderata e di sistema. Ponderata perché correttamente sostenuta da un'ampia maggioranza politica e di sistema perché accompagnata dal cambiamento del metodo di calcolo, quel famoso "più uno" che in aggiunta al dividendo per il numero di seggi disponibili ha prodotto un abbassamento delle soglie per acquisire un seggio all'interno degli esecutivi comunali. Su questo determinante aspetto di logica coerente non posso che rimettermi a quanto detto dall'ex collega Franco Celio circa tre anni or sono: *«Se si giudica negativamente detto cambiamento e si desidera un ritorno al passato, logica vorrebbe che la "retromarcia" fosse completa e non si fermasse a metà strada. In altre parole, che non si pretenda di ripristinare solo quella parte che fa comodo a talune forze politiche!»*¹⁸. Se proviamo ad analizzare oggettivamente l'atto, troviamo un unico argomento, peraltro difficilmente verificabile, *«l'exasperazione della frammentazione politica tra le forze che*

¹⁷ Cfr. Raccolta dei verbali del Gran Consiglio 2020/2021, [Seduta XXIV](#), 12.12.2017, pp. 2959-2960.

¹⁸ [Rapporto di maggioranza](#) della Commissione speciale Costituzione e diritti politici sull'iniziativa parlamentare del 13 marzo 2017 presentata nella forma generica da Lara Filippini e cofirmatari "Modifica della Legge sull'esercizio dei diritti politici (LEDP): reintroduzione della possibilità di congiunzione delle liste nelle candidature per l'elezione di Municipi, Consigli comunali, Gran Consiglio e Consiglio di Stato", 20.11.2017, p. 2.

storicamente hanno sempre collaborato tra loro, avendo chiare affinità politiche»¹⁹. Ciò si tradurrebbe apparentemente in costanti nuovi fenomeni – francamente non sono riuscito a capire quali sarebbero – per cui le forze quantitativamente meno consistenti che decidono di piegarsi alla logica della lista unica incontrano problemi di rappresentatività. Problemi estesi di presunta frammentazione e rappresentanza, per i quali s'individua un solo grande colpevole: l'impossibilità di congiungere le liste. È una lettura piuttosto riduttiva, che ribalta solo sul sistema elettorale l'incapacità di taluni di trovare consensi su principi saldi e condivisi. Prima di aprire un vero dibattito su questo tema dovremmo avere il coraggio di dire chiaramente ai cittadini che questa reintroduzione unilaterale delle congiunzioni è un percorso di mero opportunismo politico.

Ben altra cosa è l'impegnativo processo di unione delle liste attualmente in vigore, che non ammette improvvisazioni e che necessita di una chiara e giustificata condivisione delle scelte con i cittadini. Un grande esercizio politico che – questo sì – attenua la frammentazione delle idee consentendo al cittadino una scelta trasparente sui contenuti.

Insomma, con questa proposta "il re è nudo". La LEDP non è una legge come le altre, perché è una legge fondamentale che richiede particolare attenzione. Essa non deve solo essere una buona legge, ma la migliore possibile e questo a tutela dei voti democraticamente espressi dai cittadini. Se vogliamo che sia la migliore possibile, tale legge non può prescindere dall'essere piena espressione di una condivisione estesa, di coerenza, di una logica di sistema da tutelare e della presenza di difetti e problemi evidenti da correggere: tutte cose che la proposta di congiungere le liste disattende.

In conclusione, la nostra posizione riguardo a questa modifica dev'essere letta e compresa non solo alla luce delle criticità suesposte, ma soprattutto della volontà di dedicare a questa Legge la nostra migliore e qualificata attenzione. Per questo sosteniamo con vigore che non si debbano proporre per la stessa cambiamenti in una logica utilitaristica degli uni o degli altri. Se il Parlamento reputa che si debba intervenire su questa Legge, lo si dovrebbe fare attraverso riflessioni ampie e di sostanza, con al centro il tema del sistema maggioritario e quindi riflettendo su una vera riforma per il Governo cantonale. Il mio invito è di lavorare per il consenso, con responsabilità. Se ci crediamo veramente dobbiamo assumerci l'onere di una vera riforma. I tempi sono maturi e buona parte di questo Parlamento ha già fatto capire di essere pronto.

La discussione di entrata in materia è sospesa.

¹⁹ [Rapporto di minoranza](#) della Commissione speciale Costituzione e diritti politici sull'iniziativa parlamentare del 13 marzo 2017 presentata nella forma generica da Lara Filippini e cofirmatari "Modifica della Legge sull'esercizio dei diritti politici (LEDP): reintroduzione della possibilità di congiunzione delle liste nelle candidature per l'elezione di Municipi, Consigli comunali, Gran Consiglio e Consiglio di Stato", 20.11.2017, p. 2.

15. CHIUSURA DELLA SEDUTA E RINVIO

Alle ore 15:50 la seduta è tolta e il Gran Consiglio è riconvocato in seduta serale.

Per il Gran Consiglio:

Il Presidente, Daniele Caverzasio

Il Segretario generale, Tiziano Veronelli

PRESENTAZIONE DI ATTI PARLAMENTARI

INTERPELLANZA

Agenti di sicurezza privati: la Polizia cantonale segue fedelmente la politica dell'illegalità promossa da Norman Gobbi

del 27 settembre 2020

A neppure due settimane dall'ammissione del guardasigilli Norman Gobbi di non rispettare leggi e giurisprudenza in materia di rilascio di permessi per stranieri - **con l'avallo dell'intero Consiglio di Stato** -, emerge un nuovo caso che illustra come questa politica illegale stia ormai filtrando in tutto il Dipartimento delle istituzioni.

Non è più un caso ma un vero e proprio sistema.

In data 16 settembre 2020, il Servizio armi, esplosivi e sicurezza privata, spediva una direttiva, a firma del "Cap E. Arrigoni" e del "Sgtn c P. Degani", indirizzata a tutte le agenzie di sicurezza e d'investigazione attive nel cantone.

In questa missiva si annuncia in maniera perentoria che *«fino a nuovo avviso, non verranno rilasciate o rinnovate autorizzazioni Lapis a lavoratori con permesso G o lavoratori con permesso B residenti in Ticino da meno di 5 anni»*.

Una decisione tanto drastica quanto - come vedremo - illegale. Le ragioni di questo nuovo grave abuso dello stato di diritto? Secondo i due responsabili il problema risiede nel fatto che *«le Autorità italiane non ci forniscono più le informazioni di Polizia necessarie per poter stabilire se i richiedenti sono in possesso di tutti i requisiti citati dall'art. 8 Lapis»*. E ancora: *«considerato che per le richieste di lavoratori indigeni vengono effettuati accertamenti approfonditi, l'assenza di tali informazioni riguardanti personale straniero si traduce in una chiara disparità di trattamento e pertanto non ci consente di poter rilasciare le relative autorizzazioni»*.

Parole gravi perché sovraccariche di palesi menzogne e assurdità. Vediamole. La Legge cantonale sulle attività private di investigazione e sorveglianza (Lapis) fissa fra le altre cose che ogni agente di sicurezza deve disporre di un'autorizzazione rilasciata dal Dipartimento delle istituzioni, da rinnovare ogni tre anni.

La Lapis stabilisce (art. 5) che ogni agente (dipendente) deve soddisfare i seguenti requisiti:

- a) avere la cittadinanza svizzera o di uno Stato dell'Associazione europea di libero scambio o dell'Unione europea ed essere maggiorenni in possesso di diritti civili;*
- b) avere il domicilio politico o almeno un domicilio d'affari nel Cantone;*
- c) essere persone di buona condotta;*
- d) possedere un'adeguata formazione (www.ti.ch/cpsicur);*
- e) disporre del permesso di soggiorno che li autorizzi all'esercizio dell'attività lucrativa, se stranieri;*

f) avere stipulato, presso una compagnia svizzera, un contratto d'assicurazione per le conseguenze derivanti dalla responsabilità civile le cui prestazioni minime sono fissate dal regolamento.

Il Regolamento Lapis (art. 6) a sua volta stabilisce che alla domanda devono essere allegati:

- a) l'estratto del casellario giudiziale rilasciato da non più di tre mesi;*
- b) la dichiarazione dell'Ufficio di esecuzione e fallimenti comprovante l'inesistenza di attestati di carenza di beni e di procedure fallimentari a carico del richiedente;*
- c) copia di un documento di legittimazione valido;*
- d) il certificato attestante il superamento degli esami previsti al termine della formazione professionale specifica;*
- e) un esemplare dell'eventuale tessera di legittimazione dell'organizzazione;*
- f) due fototessere del richiedente e dei suoi eventuali collaboratori;*
- g) la copia di una proposta vincolante di contratto di assicurazione a copertura della responsabilità civile;*
- h) una copia dei contratti di lavoro di tutti i dipendenti;*
- i) se straniero, il permesso di soggiorno che lo autorizzi all'esercizio dell'attività lucrativa;*
- j) per gli agenti che portano un'uniforme, la lista dettagliata dei capi d'abbigliamento e la relativa documentazione fotografica.*

Inoltre, se i dipendenti sono stranieri residenti all'estero o in Svizzera da meno di 5 anni, devono fornire (in originale e rilasciati da meno di tre mesi):

- a) il certificato comprovante l'inesistenza di procedure fallimentari a carico del richiedente;*
- b) il certificato del casellario giudiziale;*
- c) l'estratto dei carichi penali pendenti.*

Come si può vedere, la legge e il suo regolamento fissano gli stessi requisiti per i lavoratori indigeni o stranieri. **Anzi, per quest'ultimi sono richiesti dei documenti supplementari (quelli rilasciati dal loro paese di residenza/provenienza).** E la legge ticinese non richiede nessuna "informazione di Polizia" trasmessa dalle Autorità italiane. Per quanto è dato sapere, le autorità italiane preposte al rilascio del *certificato comprovante l'inesistenza di procedure fallimentari a carico del richiedente*, come anche il *certificato del casellario giudiziale* e l'*estratto dei carichi penali pendenti* non hanno assolutamente cessato di rilasciare questi documenti.

Per confermare quanto affermiamo, basterebbe chiederlo al ministro Gobbi e ai suoi servizi che continuano a rifiutare permessi di soggiorno grazie ai casellari giudiziali provenienti dall'Italia...

E non esiste nessuna disparità di trattamento. Se il Servizio armi, esplosivi e sicurezza privata impone che «*per le richieste di lavoratori indigeni vengono effettuati accertamenti approfonditi*» non previsti dalla Lapis, quella che si configura non è una disparità di trattamento ma bensì un abuso legale!

Tra l'altro, l'art. 8 Lapis non fissa i "requisiti in possesso dei richiedenti" ma bensì i criteri che possono essere alla base di un rifiuto dell'autorizzazione a esercitare l'attività di agente di sicurezza! Ma soffermiamoci su questo articolo.

La Lapis stabilisce chiaramente i criteri di un rifiuto dell'autorizzazione:

- a) in ragione di una condanna per reati che denotano carattere violento o pericoloso o per crimini o delitti commessi ripetutamente, è iscritto nel casellario giudiziale, fintanto che l'iscrizione non sia cancellata;
- b) dà motivi di ritenere che esporrà a pericolo sé stesso o terzi;
- c) è sotto curatela generale o è rappresentato da un mandatario designato con mandato precauzionale;
- d) è fallito o si trova in stato di insolvenza comprovato da attestati di carenza beni;
- e) per i suoi precedenti, non presenta sufficienti garanzie per un corretto adempimento delle sue attività.

Anche in questo frangente, non si fa riferimento a nessuna fantomatica "informazione di Polizia" rilasciata dalle autorità competenti italiane. Appare evidente che la decisione dei responsabili del Servizio armi, esplosivi e sicurezza privata non solo è ridicola nei suoi contenuti ma costituisce un ennesimo atto illegale, contrario al diritto cantonale e, soprattutto, ai diritti dei lavoratori stranieri. Negare il rinnovo dell'autorizzazione a esercitare significa semplicemente provocare centinaia di licenziamenti fra gli agenti di sicurezza stranieri, residenti nel nostro cantone o nella vicina Italia. Secondo gli ultimi dati recenti, questo settore impiegherebbe tra le 1'100 e le 1'300 persone a tempo pieno. In realtà molte di più, considerando la grandissima diffusione degli impieghi a tempo parziale tipica di questo campo di attività. Con tutta probabilità, il 30-40% di questi posti di lavoro sono occupati da straniere e straniero. La decisione illegale del Servizio armi, esplosivi e sicurezza privata rischia così di gettare sul lastrico centinaia di famiglie. I motivi di questa scelta indecente assumono sempre più la colorazione della xenofobia...

Infine, non possiamo fare a meno di sottolineare l'assoluto cinismo dei due responsabili del Servizio armi, esplosivi e sicurezza privata, quando concludono la loro missiva invitando le agenzie di sicurezza e d'investigazione ad avvisare i loro dipendenti per tempo, così da evitare di «*contattare telefonicamente il Servizio per chiedere ulteriori spiegazioni*». I dipendenti che perdono il posto di lavoro non hanno neppure diritto a una spiegazione...

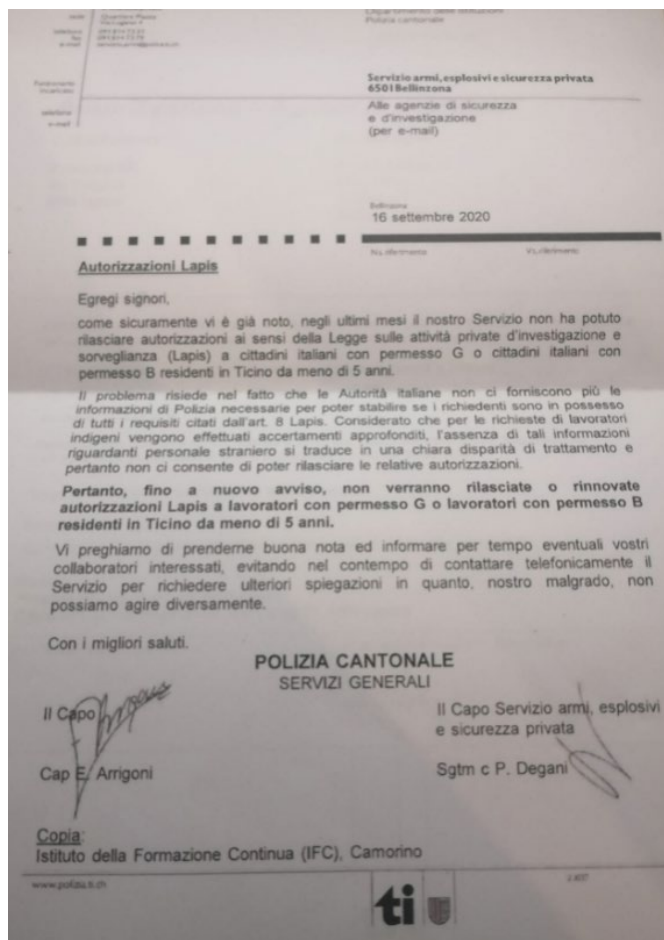
Fatte queste premesse chiediamo al Consiglio di Stato:

1. C'è qualcuno che verifica che le direttive emesse dal Servizio armi, esplosivi e sicurezza privata, dalla Polizia cantonale e, infine, dal Dipartimento delle istituzioni siano confacenti al diritto cantonale e nazionale?
2. Non considera questo nuovo grave abuso di legge come la chiara espressione di una tendenza sempre più xenofoba all'interno dei servizi del Dipartimento delle istituzioni?
3. Come commenta il Consigliere di Stato Norman Gobbi questo ennesimo caso di sospensione dello stato di diritto o di chiaro disprezzo delle leggi vigenti?
4. Cosa intende fare il Consiglio di Stato per ripristinare immediatamente lo stato di diritto, in particolare annullando la direttiva del Servizio armi, esplosivi e sicurezza privata, urgenza motivata dal fatto che i mancati rinnovi già decisi potrebbero provocare diverse centinaia di licenziamenti;
5. Qualora dei dipendenti avessero già perso il posto di lavoro a causa della decisione del Servizio armi, esplosivi e sicurezza privata, il Consiglio di Stato si attiverà per garantire il loro reintegro oppure prevede di pagare dei danni morali per rispondere al danno causato a centinaia di lavoratrici e lavoratori?

6. Il Consiglio di Stato intende prendere delle misure nei confronti dei responsabili firmatari della direttiva, responsabili di un grave mancato rispetto della legge e, con tutta probabilità, all'origine di centinaia di licenziamenti di lavoratrici e lavoratori stranieri?

Per MPS-POP-Indipendenti
Matteo Pronzini
Arigoni Zürcher - Lepori Sergi

L'eventuale sviluppo e la risposta saranno presentati nel corso di una prossima seduta.



Prevenzione per le lavoratrici in gravidanza e per altre persone a rischio

del 28 settembre 2020

Ci risulta che il SECO abbia recentemente inviato ai Cantoni una direttiva interna che indica che i datori di lavoro devono effettuare delle analisi di rischio (ai sensi dell'art. 62, cpv. 1

dell'Ordinanza 1 sul lavoro) nelle specifiche situazioni di esposizione delle lavoratrici e dei lavoratori a rischio Covid-19.

Questo vale particolarmente per le donne incinte over 35, con ipertensione o con sovrappeso in tutti i casi in cui non si può garantire che le lavoratrici e i lavoratori possano rispettare le raccomandazioni UFSP concernenti l'igiene e il distanziamento (art. 10 dell'Ordinanza Covid19). Ciò accade in particolare negli asili nido, nelle scuole dell'infanzia, nelle scuole elementari, nelle scuole medie e negli enti sociosanitari.

Chiedo pertanto al Consiglio di Stato:

1. È a conoscenza della recente direttiva interna SECO ai Cantoni?
2. Continua a ritenere che le docenti in gravidanza non rientrano nella categoria a rischio ai sensi degli artt. 7-13 dell'Ordinanza DFER sui lavori pericolosi durante la gravidanza e la maternità, per cui il datore di lavoro non è tenuto a rilasciare il documento per la valutazione dei rischi (risposta 23.9.2020 a interpellanza n. 2030)?
3. Intende verificare che venga fatta una valutazione dei rischi, in modo da tutelare tutte le dipendenti incinte over 35 anni e altre persone a rischio
 - nelle scuole cantonali?
 - nelle scuole comunali?
 - nelle scuole private?
 - negli asili nido?
 - negli enti sociosanitari?

Raoul Ghisletta

Per la risposta all'interpellanza si rinvia alla p. [2353](#).

INTERPELLANZA

Impianto radio per la trasmissione dei dati tra borse in località Campo Tencia...sono queste le nostre priorità?

del 29 settembre 2020

Notizia di oggi, il WWF e Pro-Natura contestano il progetto, situato all'interno del paesaggio d'importanza nazionale, che "lede in particolare gli obiettivi di protezione seguenti: conservare il carattere naturale del paesaggio alpino con i suoi ghiacciai, torrenti e laghetti; preservare la quiete e la naturalità degli ampi spazi selvaggi; conservare la tranquillità degli spazi selvaggi di alta montagna".

Giustamente la conservazione di luoghi, come il territorio in questione, è di vitale importanza sia dal punto di vista ambientale sia da quello turistico.

Secondo le due associazioni "Una ponderazione degli interessi va a favore della conservazione dell'integrità di questo paesaggio i quanto il progetto non riveste alcun interesse pubblico e sarebbe un primo impatto negativo in un paesaggio integro. Quest'ultimo aspetto è particolarmente considerato dalla giurisprudenza del Tribunale federale".

Chiediamo quindi al Consiglio di Stato:

1. Che priorità viene data alla tutela del paesaggio e al rispetto di fauna e flora, rispetto alle domande di costruzione per la posa di antenne, in questo caso per la trasmissione di dati tra le borse?
2. Ritieni, il Consiglio di Stato, che ci è una non-cura del patrimonio ambientale e una totale sudditanza verso chi vuole speculare a proprio vantaggio, non tenendo in considerazione il bene e la salute della popolazione e del territorio ticinese?
3. Non credi, il Consiglio di Stato, di dover mettere un freno a questa scellerata e scriteriata intenzione, nell'attuare pose di antenne in zone protette, che possa favorire e mantenere un minimo di interesse pubblico e non solo favorire l'interesse di pochi, privati?

Per MPS-POP-Indipendenti
Simona Arigoni Zürcher
Lepori Sergi - Pronzini

La risposta all'interpellanza è stata data nel corso della presente seduta, vedi p. [2265](#).

INTERPELLANZA

Onere di ore di insegnamento: cosa succede al CSIA?

del 30 settembre 2020

All'inizio di questo anno scolastico, alcuni insegnanti presso il Centro Scolastico per le Industrie Artistiche (CSIA) hanno ricevuto la comunicazione che il loro onere di ore-lezione di insegnamento (da tempo fissato a 28 ore-lezione settimanali) sarebbe sceso, dal 1° settembre 2020, a 25 ore-lezione.

Le scuole presenti al CSIA appartengono alle scuole professionali del secondario II: secondo *il Regolamento sull'onere d'insegnamento dei docenti del 23 maggio 2018* i docenti che insegnano in queste scuole hanno per l'appunto un onere settimanale di 25 ore lezione. Lo stesso regolamento prevede poi delle eccezioni per una serie di materie per le quali l'onere di ore lezione è fissato a 28: ma queste materie non sono sempre chiaramente precisate; infatti se è chiaro quali siano i docenti di "*educazione fisica*", diventa più difficile sapere quali siano le "*materie speciali*" o altre indicazioni.

La questione è ancora più complicata poiché il centro in questione (CSIA) vede affiliate diverse scuole: in particolare la SPAI artistica, la Scuola d'arte applicata (SAA), la Scuola cantonale d'arte (SCA) e la SSS di arte applicata (SSSAA).

Sta di fatto che, dopo diversi giorni di confusione e discussione (a partire dall'interrogativo relativo alle ragioni di fondo di questo cambiamento: sembrerebbe che esso si giustifichi alla luce della nuova legge sugli stipendi e la relativa classificazione entrata in vigore due anni fa) la direzione ha annunciato il ritiro della comunicazione precedente: le ore lezione settimanali tornano ad essere 28.

L'impressione, di molti docenti toccati da questa comunicazione, è che si sia in un primo tempo voluto correggere un errore di classificazione (e di onere lavorativo): ma che poi, di fronte alle difficoltà di dover stabilire quali categorie di insegnanti effettivamente rientrassero nella nuova regolamentazione (e avviare, evidentemente, anche le procedure di recupero degli arretrati salariali), si sia preferito limitarsi ad impartire un contro-ordine e chiudere la discussione.

Lasciando evidentemente un forte scontento tra gli insegnanti e una grande confusione.

Alla luce di queste informazioni che abbiamo raccolto, chiediamo al Consiglio di Stato:

1. Come mai sono state comunicate queste modifiche dell'onere delle ore-lezione, poi annullate?
2. Queste comunicazioni avevano come base la nuova scala stipendi e la nuova classificazione?
3. Come si intende ora procedere?

Per MPS-POP-Indipendenti
Angelica Lepori Sergi
Arigoni Zürcher - Pronzini

L'eventuale sviluppo e la risposta saranno presentati nel corso di una prossima seduta.

INTERPELLANZA

Restrizioni all'accesso al telelavoro tramite direttive interne?

del 1° ottobre 2020

Come prevede il principio della consultazione dei sindacati inserito nella LORD lo scorso 26 agosto 2020 il sindacato ha incontrato la Sezione delle risorse umane del Cantone per presentare le proprie richieste di modifica al regolamento sul telelavoro, che il Governo aveva pubblicato lo scorso 17 luglio 2020 invocando motivi di urgenza che impedivano una consultazione preliminare.

Il 26 agosto 2020 il sindacato ha proposto di migliorare le condizioni di accesso al telelavoro e le condizioni materiali del suo esercizio dopo aver effettuato una consultazione degli impiegati cantonali affiliati, che hanno manifestato molto interesse al tema. La questione ora

passerà al vaglio del Consiglio di Stato, che potrà decidere se e come modificare il regolamento sulla base delle indicazioni sindacali.

Sin qui tutto bene. Suscita tuttavia preoccupazione il fatto che vi sarebbero Divisioni, Sezioni e Uffici cantonali che limitano con direttive interne la possibilità per i propri collaboratori di accedere al telelavoro, ad esempio in base a criteri geografici. Queste direttive restrittive non vengono trasmesse al sindacato e tantomeno sottoposte a consultazione, cosa che svuota ovviamente il lavoro di partenariato sociale fatto sul regolamento relativo al telelavoro.

Chiedo pertanto al Consiglio di Stato:

1. È a conoscenza di direttive e circolari interne di Divisioni, Sezioni e Uffici cantonali che interpretano e limitano il raggio di azione del regolamento sul telelavoro?
2. Ha approvate direttamente tali direttive?
3. La Sezione risorse umane ha visionato/approvato tali direttive?
4. Perché tali direttive non sono trasmesse al sindacato e non sono sottoposte alla consultazione dei sindacati prima di essere varate, nella misura in cui interpretano e limitano il raggio di azione del regolamento sul telelavoro?

Raoul Ghisletta

La risposta all'interpellanza è stata data nel corso della presente seduta, vedi p. [2261](#).

INTERPELLANZA

Chiusura dell'UBS di Airolo: un ulteriore esempio del declino economico della Leventina e, come sempre, il Governo sta a guardare...

del 2 ottobre 2020

La notizia odierna della chiusura della filiale UBS di Airolo è un ulteriore elemento a dimostrazione che la Leventina, ma il discorso potrebbe essere esteso anche alle altre valli del Cantone e più in generale alle zone periferiche vengono abbandonate dal padronato senza che il Consiglio di Stato si degni di intervenire per opporsi a queste scelte. Anzi in alcune situazioni e pensiamo in particolare agli Ospedali di Acquarossa e Faido è il Consiglio di Stato (e con esso i partiti di governo) che contribuisce allo strangolamento delle nostre valli.

Ancora più grave il fatto che il Parlamento, in data 11 marzo 2019, aveva approvato con 62 voti favorevoli, 0 contrari e 2 astenuti la nostra mozione dell'11 dicembre 2017 dal titolo "Leventina: i futuri grandi investimenti pubblici devono essere utilizzati per contribuire al rilancio a lungo termine della regione".

Mozione, è bene ricordarlo, che il Consiglio di Stato con la solita arroganza verso la sola forza d'opposizione presente in Parlamento, manco aveva ritenuto necessario presentare un messaggio.

La nostra mozione partiva dalla constatazione che in Leventina erano e sono programmati importanti progetti d'investimento pubblico e che essi dovevano venir utilizzati per permettere un rilancio economico:

1. In Leventina stanno per partire dei progetti importanti

Nel corso dei prossimi anni in Leventina, e in particolare nell'alta Leventina, partiranno due grossi progetti d'investimenti pubblici.

Il primo progetto riguarda la galleria autostradale: scavo della seconda galleria, risanamento dell'attuale canna, copertura dell'autostrada, ecc. I lavori dovrebbero iniziare verso il 2020 (quindi tra poco tempo) per concludersi nel 2030 con un investimento di circa 2 miliardi di franchi. I lavori di scavo e di risanamento saranno svolti sia sul versante ticinese che su quello urano.

Il secondo progetto sarà integralmente sul territorio ticinese e riguarderà l'impianto idroelettrico del Ritom. Come indicato nel rapporto della Commissione della gestione e delle finanze del 3 marzo 2015 *«Il "nuovo" Ritom è stato concepito con l'obiettivo di ottimizzare lo sfruttamento delle acque della regione, creando un unico sistema idraulico che prevede di unire parzialmente le nuove opere del Ritom con l'impianto esistente di Stalvedro»*. L'investimento sarà di circa 300 milioni e dovrebbe durare 4-5 anni.

Gli investimenti riguarderanno in prevalenza l'ambito del genio civile, dell'edilizia secondaria e quello metalmeccanico.

2. Le autorità politiche cantonali e locali negli ultimi decenni non sono state in grado di offrire contributi di qualità al rilancio economico della regione, anzi...

Negli ultimi decenni nella regione si è assistito a un graduale ma continuo indebolimento del tessuto economico e produttivo. Ciò ha coinvolto l'economia privata ma anche l'economia pubblica. Ad esempio, vi è stata una moria di posti di lavoro nell'ambito delle ex regie federali. Le autorità cantonali e comunali non hanno posto resistenza, anzi... hanno e stanno pure loro contribuendo a smantellare posti di lavoro e strutture fondamentali, come conferma quanto sta avvenendo all'Ospedale regionale di Faido.

La conseguenza di tutto ciò è stato un costante spopolamento della regione, una perdita di posti di lavoro e un invecchiamento della popolazione.

3. Nel passato recente non si sono sfruttate le possibilità offerte dai lavori della NEAT per invertire la tendenza

Anche il periodo della costruzione della galleria di base del San Gottardo non è stato utilizzato per permettere un rilancio strutturale e duraturo. Le autorità cantonali e comunali si sono adattate alla situazione, accontentandosi dei maggiori introiti nelle casse comunali e cantonali, grazie alle imposte pagate dai lavoratori occupati su questi cantieri.

Ora, a cantiere concluso, oltre il danno anche le beffe. Con l'apertura della galleria di base la regione risulta ancora più isolata e in una situazione peggiore rispetto all'inizio dei lavori.

Siamo ora alla vigilia di un periodo che, grazie a questi due grandi investimenti, potrebbe essere lo stimolo per un'inversione di tendenza in ambito occupazionale e per un possibile rilancio dell'economia locale. La premessa è però che vi sia una chiara e decisa strategia dell'intervento pubblico.

Con questa mozione chiedo dunque al Consiglio di Stato l'elaborazione di una strategia complessiva che, partendo dagli investimenti summenzionati, contribuisca a un'inversione di tendenza nello sviluppo economico futuro della regione.

In particolare

1. Si chiede di mettere in campo tutte le misure affinché le strutture economiche locali possano svolgere un ruolo essenziale in una serie di lavori. Questo in particolare:
 - a) invitando i committenti a rinunciare all'allestimento di provvisori alloggi di cantiere e di utilizzare i molti appartamenti sfitti presenti nella regione;
 - b) promuovendo cooperative o altre forme organizzative per la gestione delle mense del cantiere e di tutti gli altri lavori di logistica del cantiere;
 - c) promuovendo dei consorzi per la fornitura di tutti i beni di servizio dei cantieri (vitto, materiale di cantiere, ecc.);
 - d) chiedendo ai committenti di incentivare la formazione di apprendisti in tutte le professioni presenti sui cantieri e di sviluppare una politica del personale che promuova la presenza delle donne in attività tradizionalmente occupate da uomini.
2. Si invita a mettere in campo tutte le misure necessarie per mantenere e potenziare, nell'ambito della medicina di base e le cure di pronto soccorso, l'Ospedale di Faido (in vista di un'importante presenza di lavoratori, occupati in lavori con dei rischi elevati di incidenti e malattie, appare criminale procedere allo smantellamento dell'Ospedale di Faido).
3. Si chiede di sviluppare (se necessario anche attraverso il trasferimento da altre regioni) scuole professionali o settori di esse che siano in qualche misura collegate alle professioni principali presenti sui cantieri.
4. Si richiede che le imprese attive in questi lavori siano radicate nella regione o promuovano una loro presenza stabile e duratura nella regione.
5. Si domanda di favorire la presenza in valle non solo dei lavoratori occupati ma anche delle loro famiglie, tramite adeguate misure di promozione a livello abitativo, formativo e sociale.
6. Si chiede sia di organizzare, con il dovuto anticipo, la formazione e il perfezionamento professionale di persone disoccupate (con particolare attenzione ai lavoratori con oltre 45 anni) nelle professioni che saranno

presenti sui cantieri, sia di intervenire sui committenti affinché vengano assunti dalle aziende che si occuperanno dei lavori.

Quelli qui sopra elencati sono solo alcuni esempi (ve ne sono sicuramente altri) di misure, iniziative, provvedimenti che potrebbero essere pensati e messi in atto per evitare che la Leventina perda quella che potrebbe essere, forse, uno degli ultimi appuntamenti per tentare di invertire la situazione di declino con la quale si trova confrontata da ormai diversi decenni.

Alla luce di queste considerazioni chiediamo al Consiglio di Stato:

1. Cosa ha intrapreso da marzo 2019 ad oggi per concretizzare le richieste della mozione accolta dal Parlamento?
2. Cosa intende fare, in modo concreto e preciso, per impedire la chiusura della filiale di Airolo dell'UBS?

Per MPS-POP-Indipendenti
Matteo Pronzini
Arigoni Zürcher - Lepori Sergi

La risposta all'interpellanza è stata data nel corso della presente seduta, vedi p. [2262](#).

INTERPELLANZA

"Se me la rubi...": il Giudice Villa dovrà scusarsi ancora una volta a nome dell'Amministrazione cantonale?

del 6 ottobre 2020

Abbiamo seguito tutti, con interesse ma anche con sincero sgomento, le esternazioni via sms del Giudice Mauro Ermani al Procuratore generale. Al di là delle considerazioni generali che ci preoccupano e che mettono in risalto la situazione assai caotica all'interno del sistema giudiziario ticinese, ci chiediamo se non sia il caso di soffermarci, ancora una volta, sul trattamento che viene riservato alle donne all'interno della pubblica Amministrazione e non solo, trattamento che si delinea con chiarezza dal tipo di linguaggio utilizzato.

Nei messaggi di Ermani emerge chiaramente una subcultura maschilista e stereotipata del ruolo delle donne. Sia la versione ufficiale, quel *"trattamela bene"*, sia quella ufficiosa nella quale Ermani dice *"se me la rubi"* riferito sempre alla collega, sono espressioni eloquenti ed esemplari dell'idea, purtroppo diffusissima, delle donne come oggetti appartenenti agli uomini, soprattutto se tra questi si istaura un rapporto professionale di potere. E che hanno come corollario tutta una serie di conseguenze: dalla necessità di "proteggerle" (siamo ancora al "sesso debole"), a quello di aiutarle a far carriera, a quello di essere oggetto di "trattativa" tra uomini di potere per il loro possesso, ecc.

Il fatto che il PG non si sia sentito nemmeno in dovere di rispondere per le rime (qualcosa del tipo: "è tua proprietà?" "se la trattassimo male, saprebbe sicuramente difendersi") è pure significativo di un certo modo di pensare.

Proprio recentemente, in occasione della triste discussione sulla Commissione parlamentare di inchiesta relativa al famoso caso di molestie perpetuato per anni su più giovani da un funzionario del DSS, abbiamo avuto diritto a diversi discorsi nei quali si sosteneva che simili pratiche sono inaccettabili e da condannare. **Discorsi, strumentalmente portati avanti sia da chi si opponeva alla costituzione della Commissione sia da chi ne sosteneva la sua creazione.**

Riteniamo che l'episodio riportato debba quindi essere ripreso e stigmatizzato; la violenza contro le donne passa anche attraverso un linguaggio maschilista e "battute" che non hanno nessun altro senso se non quello di offendere le donne e di mettere in luce la loro inferiorità.

Chiediamo quindi al Consiglio di Stato:

1. Come giudica le affermazioni del Presidente del Tribunale penale cantonale Ermani sopra citate?
2. Non ritiene di dover prendere posizione in merito a questo tipo di linguaggio?
3. Esiste all'interno dell'Amministrazione cantonale un codice di condotta che regola queste questioni e che prevede sanzioni per chi non si adegua?
4. Se sì, cosa prevede? Le dichiarazioni di Ermani potrebbero rientrare tra quelle da mettere al bando?
5. Se no, come mai?
6. Non ritiene opportuno il Consiglio di Stato riflettere anche su questa tematica e adottare delle linee guida per tutelare l'integrità delle donne e delle persone in generale?

Per MPS-POP-Indipendenti
Angelica Lepori Sergi
Arigoni Zürcher - Pronzini

La risposta all'interpellanza è stata data nel corso della presente seduta, vedi p. [2264](#).

INTERPELLANZA

Siamo sicuri che le disposizioni del Modello DECS di piano di protezione COVID-19 vengono rispettate a scuola?

dell'8 ottobre 2020

Il numero di contagi in Ticino è in aumento e anche nelle Scuole ci sono casi di positività e di quarantena imposta dall'autorità.

Da più parti docenti e famiglie mi informano che nelle Scuole medie e postobbligatorie le disposizioni cantonali Covid vengono talvolta applicate in modo piuttosto "elastico".

Sulla carta ed in teoria tutto funziona secondo il piano di protezione.

In realtà mi si informa che ci sono istituti nei quali docenti e alunni maggiorenni si spostano negli spazi comuni senza mascherina; che non sempre, in caso di cambiamento di aula o di posto tra un'ora e l'altra, allievi/studenti/docenti igienizzano adeguatamente le superfici toccate con le mani; che il flusso di persone non sempre è organizzato in modo che sia incanalato; che lo stazionamento in gruppi è frequente, anche senza mascherina; che non ovunque l'entrata e l'uscita sono organizzate in modo ordinato ecc.

Le famiglie, ma anche gli insegnanti e operatori della scuola che rispettano le regole, sono giustamente preoccupati.

Mi permetto quindi di chiedere:

1. Ci può assicurare il CdS che le disposizioni del Modello DECS di piano di protezione COVID-19 vengono effettivamente rispettate in tutte le scuole cantonali?
2. Vengono effettuati dei controlli "esterni" agli istituti allo scopo di verificare il rispetto dei piani di protezione?
3. Se sì, con quali riscontri?
4. Se no, non sarebbe il caso di introdurre dei controlli?

Edo Pellegrini

La risposta all'interpellanza è stata data nel corso della presente seduta, vedi p. [2269](#).

INTERPELLANZA

EOC e società assicurative: un ambito su cui bisogna accendere i riflettori?

dell'8 ottobre 2020

L'Ente ospedaliero cantonale (EOC) è tra i principali datore di lavoro del Canton Ticino. Secondo il rapporto d'attività 2019 la massa salariale ammonta a circa 420'000'000 franchi.

L'EOC deve assicurare il suo personale per i rischi d'inabilità lavorativa dovuti a infortunio e malattia. Tale obbligo deriva rispettivamente dalla legge federale LAINF e dal Regolamento Organico Dipendenti che impone per i rischi dovuti a malattia una copertura ai sensi della legge federale LAMal.

In data 2 giugno 2017 l'EOC ha proceduto ad indire un concorso pubblico per la copertura LAINF e malattia LAMal. Un concorso distinto in due lotti indipendenti: uno per i rischi infortunio ai sensi della LAINF e uno per la malattia ai sensi della LAMal. Tra le diverse condizioni il concorso prevedeva un premio LAINF fisso per tre anni.

In data 12 giugno 2017 AXA Assicurazione ha interposto ricorso al Tribunale cantonale amministrativo contro questo concorso contestando il premio fisso LAINF per tre anni e l'esclusione della possibilità di presentare un'offerta in base alla Legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA) invece che sulla LAMal per il rischio malattia (cfr. incarto numero 52.2017.330 - sul sito <http://www.sentenze.ti.ch> è possibile leggere la relativa sentenza)

Il TRAM, nella sua sentenza del 27 ottobre 2017, ha accolto la prima richiesta di AXA Assicurazione relativa al premio fisso; la seconda richiesta relativa a poter presentare una proposta LCA per il rischio malattia è stata respinta sulla base della constatazione che il Regolamento organico dei dipendenti impone appunto una copertura LAMal.

A questo proposito è importante riportare il relativo paragrafo contenuto nella sentenza:

4.2 Per la copertura APG l'ente banditore ha stabilito di non voler stipulare polizze soggette alla LCA spiegando in risposta che tale sua scelta è stata determinata innanzi tutto dall'art. 44 del regolamento organico dei dipendenti, norma ai sensi della quale tutto il personale è assicurato per la perdita di guadagno dovuta a malattia ai sensi della LAMal.

e il paragrafo seguente:

5. Sulla scorta delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere parzialmente accolto, con il conseguente annullamento del bando di concorso e della relativa documentazione di gara concernente il lotto 1 (assicurazione LAINF). Dato che i concorrenti erano tenuti ad inoltrare un'offerta in busta chiusa per ogni copertura assicurativa messa a concorso il committente dovrà rinviare ai mittenti, senza aprirle, unicamente le offerte pervenute in materia LAINF.

Riassumendo: il concorso relativo alla copertura LAINF è stato annullato con il conseguente ritorno delle offerte ai mittenti mentre il concorso relativo alla copertura LAMAL per i rischi malattia era da ritenere valido. Le offerte per questo lotto erano da aprire e aggiudicare al miglior offerente relativamente alla copertura per i rischi malattia.

Alla luce di queste considerazioni chiediamo al Consiglio di Stato:

1. A quanto ammonta i premi annui complessivi, parte datore di lavoro e parte dipendente, per i rischi infortunio e malattia calcolato sulla massa salariale dell'EOC?
2. Dal 1990 ad oggi quante volte l'EOC ha "messo a concorso" tali coperture?
3. Dal 1990 ad oggi quale è stata l'assicurazione o le assicurazioni con cui l'EOC ha stipulato la copertura LAINF?
4. Dal 1990 ad oggi quale è stata l'assicurazione o le assicurazioni con cui l'EOC ha stipulato la copertura per la perdita di salario in caso di malattia?
5. In base alla sentenza del 27 ottobre 2017 l'EOC ha ripubblicato il concorso per i rischi infortunio? Se no, perché ciò non è stato fatto?
6. Quanti sono stati i partecipanti al concorso del 2 giugno 2017 per i rischi malattia? Chi ha vinto il concorso per i rischi malattia?

7. Attualmente il personale dell'EOC è assicurato per la perdita di salario in base alle disposizioni LAMal così come stabilito nel regolamento organico dei dipendenti?

Per MPS-POP-Indipendenti
Matteo Pronzini
Arigoni Zürcher - Lepori Sergi

La risposta all'interpellanza è stata data nel corso della presente seduta, vedi p. [2266](#).

INTERPELLANZA

Casa Anziani Cinque Fonti Gambarogno: le bugie hanno le gambe corte...

del 9 ottobre 2020

Negli scorsi mesi abbiamo interpellato il Consiglio di Stato in relazione a un ennesimo caso di malagestione delle case per anziani Cinque Fonti di Gambarogno.

A seguito del licenziamento abusivo del direttore amministrativo erano emerse diverse situazioni anomale legate soprattutto ai membri del Consiglio di fondazione e ai loro variegati conflitti d'interesse.

Fatto sta che per cercare di giustificare il licenziamento abusivo del direttore amministrativo si era evocata la volontà di procedere a una collaborazione con ALVAD (aiuto domiciliare Locarno e valle Maggia) e in particolare un outsourcing della direzione amministrativa.

Interpellato a questo proposito il ministro De Rosa davanti al Plenum del Gran Consiglio così rispondeva:

"Questa è appunto un'ipotesi, quale soluzione ad interim, analogamente a quanto già avvenuto in altre situazioni analoghe. In parallelo il Consiglio di Fondazione è stato chiamato a proporre una soluzione definitiva che sia conforme alle norme applicabili. In questo nuovo contesto si potranno valutare delle soluzioni di direttore amministrativo alternative che prevedano collaborazioni regionali nel settore sociosanitario, ma ciò ovviamente deve essere conforme alla legge."

Nel frattempo abbiamo potuto leggere sul Foglio ufficiale dello scorso 24 luglio 2020 del concorso per l'assunzione di un direttore/direttrice amministrativo 80-100% della Casa per anziani Cinque Fonti.

Dobbiamo di conseguenza dedurre che la soluzione definitiva conforme alle norme applicabili citata dal ministro De Rosa ha escluso il goffo tentativo di dare in outsourcing la funzione di direttore amministrativo.

Viene dunque meno il pretesto legato al licenziamento abusivo del precedente direttore amministrativo. Direttore che – lo ricordiamo – era stato da poco assunto, sempre tramite un concorso pubblico ratificato poi da parte dell'autorità cantonale così come imposto dalla

legge. Tanto più che da quanto riportato dalla stampa a seguito del licenziamento abusivo il direttore amministrativo ha inoltrato, legittimamente, una causa civile che rischia di pesare sui conti della CPA e per finire sui conti pubblici.

Chiediamo dunque al Consiglio di Stato:

1. Quale è stato il ruolo delle Autorità cantonali nel giungere alla conclusione dell'illegalità dell'outsourcing della funzione di direttore amministrativo?
2. Se è intervenuto nei confronti della CPA per permettere al direttore licenziato abusivamente di riprendere la sua funzione.

Per MPS-POP-Indipendenti
Matteo Pronzini
Arigoni Zürcher - Lepori Sergi

La risposta all'interpellanza è stata data nel corso della presente seduta, vedi p. [2270](#).

INTERPELLANZA

Seconda ondata COVID-19: anche questa volta i residenti nelle case anziani non verranno ospedalizzati?

del 9 ottobre 2020

Dopo l'importante l'aumento dei casi di COVID-19 è notizia di oggi di un intubato e di un contagio in una casa per anziani.

Molto probabilmente la situazione nel corso delle prossime settimane peggiorerà. Come risaputo, durante la prima ondata ad una componente della popolazione vulnerabile, ossia i residenti nelle case per anziani, non furono garantite le medesime cure sanitarie di tutti gli altri.

Per una decisione presa dall'Autorità cantonale fu deciso, a priori, di non ospedalizzare i residenti delle case anziani positivi al COVID-19.

Inoltre, i parenti dei residenti nelle case per anziani, nella loro maggioranza, non sono stati consultati sulla cura messa in atto per i loro cari.

Alla luce di queste considerazioni, sviluppate ampiamente e approfonditamente in nostri molti atti parlamentari - non da ultimo con anche la richiesta di istituire una Commissione parlamentare d'inchiesta -, chiediamo al Consiglio di Stato:

1. Il divieto di ospedalizzazione di residenti in case per anziani che dovessero risultare positivi al COVID-19 è ancora in vigore?
2. Se sì, sulla base di quali disposizioni legali e mediche?
3. Se sì, chi e quando ha confermato questa decisione?

4. Cosa ha messo in atto per far in modo che i parenti dei residenti nelle case anziani positivi al COVI-19 siano coinvolti preventivamente nelle cure da adottare?
5. Nell'eventualità di un aumento dei casi anche tra i residenti delle case anziani si pensa di creare una o più strutture centralizzate dove ospitare tutti i pazienti malati come previsto per gli ospedali?
Se no, come mai?

Per MPS-POP-Indipendenti
Simona Arigoni Zürcher
Lepori Sergi - Pronzini

La risposta all'interpellanza è stata data nel corso della presente seduta, vedi p. [2271](#).

INTERPELLANZA

Dopo il Consiglio di Stato siamo arrivati alla nomina dei giudici del Tribunale penale cantonale da parte di Mauro Ermani?

del 9 ottobre 2020

I penosi e imbarazzanti sms del Presidente del Tribunale penale cantonale Mauro Ermani in relazione alla sponsorizzazione di una candidata alla carica di procuratrice pubblica ci permettono di rileggere gli avvenimenti legati alla famosa (ed altrettanto penosa) nomina del Consiglio di stato dell'avvocatessa Manuela Frequin Taminelli nell'estate del 2018.

Come ci si ricorderà il Consiglio di stato, in dispregio della separazione dei poteri, pensò bene di nominare, illegalmente, l'avv. Manuela Frequin Taminelli quale giudice del Tribunale penale cantonale.

Una mossa talmente azzardata che il Gran Consiglio dovette, obtorto collo, approvare la richiesta dell'MPS di attivare l'Alta vigilanza. A titolo di paragone ricordiamo che, fino al momento attuale, l'Alta vigilanza non è ancora stata attivata attorno al circo messo in atto da Ermani, Walser e Pagani.

Da una rilettura della documentazione prodotta dall'allora commissione della legislazione sul mandato di Alta vigilanza del 6 novembre 2018 dobbiamo constatare che anche in quell'occasione l'artefice della designazione di un giudice da parte del Consiglio di stato fu proprio il nostro Mauro Ermani.

Il 16 maggio 2018 il Tribunale penale cantonale si è rivolto al Consiglio di Stato per segnalare come *“la situazione si fosse ulteriormente deteriorata ed avesse ormai raggiunto livelli di difficile tolleranza”*.

Alfine di drammatizzare ad arte la situazione il TPC indicava che la situazione degli incarti in entrata era *“un'esplosione”* e che con *“soli quattro giudici, allo stato attuale non fosse più*

possibile garantire l'evasione delle pratiche senza incorrere nel rischio di essere sempre a dover riconoscere la violazione del principio di celerità di cui all'art. 5 CPP”.

Di conseguenza si imponeva l'adozione di interventi urgenti *“primo fra tutti – constatato il caso di impedimento di carattere durevole di cui all'art. 24 della Legge sull'organizzazione giudiziaria che coinvolge tutti i componenti magistrati del Tribunale penale cantonale e richiamate le competenze del Governo a designare in simili circostanze un supplente – la designazione di un giudice straordinario per la durata di due anni a partire, al più tardi, dalla prossima estate...”*

In seguito a tale richiesta, il 30 maggio 2018, il Consiglio di stato si rivolge al Consiglio della magistratura, con l'invito a voler preavvisare la richiesta del TPC, volta alla *“designazione di un giudice straordinario e temporaneo”*.

Il 13 giugno 2018 il Consiglio della magistratura, pur astenendosi dal commentare nello specifico l'applicazione dell'art. 24 LOG da parte del Consiglio di stato, emana un preavviso favorevole alla richiesta presentata dal TPC.

Il 3 agosto 2018 il Consiglio di Stato procede alla designazione dell'avv. Frequin Taminelli.

Dunque, ed è bene ricordarlo ancora una volta, Tribunale penale cantonale, Consiglio della magistratura e Consiglio di stato, in dispregio delle più elementari regole della separazione dei poteri (continuamente invocati in queste settimane) hanno avuto la bella idea di proporre, non contestare e concretizzare una nomina illegale.

Sul perché fu proprio lei ad essere nominata tra i diversi giudici supplenti lo lasciamo spiegare al ministro Gobbi:

“Il Consiglio di Stato ha designato l'avvocato Manuela Frequin Taminelli giudice supplente, come da proposta e secondo le motivazioni del Presidente del Tribunale penale cantonale, in particolare, alla luce degli anni di collaborazione dell'avvocato sopraccitato con il Tribunale stesso...” (risposta ad interpellanza MPS-POP-Indipendenti del 25 giugno 2019)

Sempre lo stesso Gobbi rispondendo ad un'altra nostra domanda sulle ragioni per cui l'avv. Frequin Taminelli era la giudice supplementare con più “convocazioni” rispondeva:

“È l'autorità giudiziaria (dunque il TPC) ad avere la competenza per le convocazioni dei giudici supplenti”

Crediamo sia per tutti di facile comprensione lo stratagemma messo in atto dal burattinaio Ermani...

Nel frattempo, e con imbarazzo, si è proceduto a “sanare” la situazione procedendo ai passi formali per poter procedere alla nomina di un ulteriore giudice del TPC.

Eravamo stati facili profeti nel prevedere che l'avv. Frequin Taminelli si sarebbe candidata visto che era stata messa, illegalmente, in pole position. D'altra parte tutto lo stratagemma del giudice straordinario sussurrato al Consiglio di Stato aveva questa finalità.

Ma, come spesso capita, non tutte le ciambelle riescono sempre con il buco e, per sua sfortuna, la nomina avviene in un momento in cui alcuni altarini ed alcune pratiche in voga presso il Tribunale penale cantonale sono state, per la sprovvedutezza dei protagonisti, scoperte.

Ci pare dunque legittimo che, prima di procedere alla nomina, si faccia completa chiarezza sulle dinamiche che avevano portato alla precedente infausta nomina.

Tanto più che la stessa Frequin Taminelli, nella sua lettera di motivazione per il concorso a giudice segnala che la sua attività lavorativa si è di fatto concentrata e limitata al TPC:

Dal 2001 al 2005, ho lavorato presso il Tribunale penale cantonale, dapprima come vice-cancelliere, poi dal 2008 come giudice a latere...

A novembre del 2013... il Presidente del Tribunale penale, Mauro Ermani, mi ha dato la possibilità di poter presiedere anche delle Corti delle Assise correzionali e, in numero ridotto, delle Assisi criminali.

A settembre del 2018, sempre per sgravare il Tribunale penale, mi è stata conferita la nomina di giudice straordinario.

Alla luce di queste considerazioni, chiediamo dunque al Consiglio di Stato:

1. Per quali motivi nel 2018 non ha ritenuto necessario ampliare la rosa dei possibili candidati alla carica (illegale) di giudice straordinario anche agli altri giudici straordinari seppure non sponsorizzati da presidente del Tribunale penale cantonale?
2. Se, alla luce degli avvenimenti di queste settimane, concorda che forse ha peccato d'ingenuità a fidarsi ciecamente e acriticamente del presidente del Tribunale penale cantonale, meglio detto lasciarsi manovrare da Mauro Ermani?

Per MPS-POP-Indipendenti
Matteo Pronzini
Arigoni Zürcher - Lepori Sergi

La risposta all'interpellanza è stata data nel corso della presente seduta, vedi p. [2257](#).

INTERPELLANZA

Al Centro sistemi informativi del DFE deve scapparci il morto?

del 15 ottobre 2020

Alcuni collaboratori del Centro sistemi informativi, diretto da Silvano Petrini e parte del Dipartimento delle finanze e dell'economia, ci segnalano che:

*"In data 15.10.2020 ci segnalano informalmente **che due colleghi sono risultati positivi al COVID-19**. Alle persone che sono venute a conoscenza dei casi è stato chiesto dalla direzione di non divulgare la notizia per "questioni di privacy e per non spargere il panico."*

*La questione della privacy ci sta bene, se però fossero state intraprese misure a tutela del personale. Tutto ciò non è invece avvenuto. La notizia corre per i corridoi, tutti sanno chi sono i colleghi in questione, **uno di loro lavora all'accoglienza** ed è sempre a stretto contatto con molte persone (si occupa di consegne, posta interna, fornitori, apertura chiusura porte, ecc.).*

Lavoriamo in una struttura chiusa che ospita 180 collaboratori in spazi molto ristretti.

L'edificio è da tempo sovraffollato, nei piani originali doveva ospitare circa 100 persone.

Vi sono uffici di 50 mq che ospitano 8 persone. Hanno messo delle paratie mobili tra una postazione e l'altra, decisamente insufficienti e poco pratiche.

Vi sono persone a rischio per i quali, nonostante i certificati medici indicassero l'obbligo di stare a casa in tempi di COVID, è stato concesso solo pochissimo telelavoro (1 giorno o 2 la settimana).

Nonostante i continui solleciti effettuati da noi dipendenti alla direzione al momento la politica interna è decisamente allarmante, in particolare:

- *Non vi è l'obbligo di mascherina all'interno della struttura CSI.*
- *Non è concesso il telelavoro (trattiamo informatica, molti di noi potrebbero lavorare da casa anche se non vi fosse questa pandemia).*
- *I colleghi che dividono l'ufficio con i colleghi contagiati non sono stati messi in quarantena né sono stati opportunamente avvisati/informati.*
- *Il datore di lavoro non fornisce mascherine*
- *Il disinfettante non è presente negli uffici, vi è solo qualche dispenser in corridoio.*
- *Non vengono effettuate particolari pulizie degli uffici: sembra vengano puliti solo i pavimenti, non vi è traccia di disinfettante sui ripiani e le superfici.*
- *Non è possibile aprire le finestre in tutti gli uffici né areare adeguatamente*

Nonostante gli studi e i test sul telelavoro abbiano dato esito positivo, nonostante durante il lockdown sia stato dimostrato che è possibile per il CSI fornire servizi senza interruzione anche con i dipendenti in telelavoro la politica interna non cambia.

Siamo preoccupatissimi per noi e per tutti quei colleghi a rischio obbligati a venire in ufficio"

Sulla base di questa precisa e circostanziata denuncia poniamo al CdS le seguenti domande:

1. Quando intende Silvano Petrini e gli altri funzionari dirigenti del CSI, implementare il telelavoro data l'emergenza COVID, per i propri dipendenti?
2. A quante persone intende accordarlo? Per quanto tempo? Da quale data? Quali sono eventuali impedimenti all'attuazione immediata?
3. Quali particolari disposizioni intende mettere in atto la direzione per le persone a rischio (indicare tipo, modo e tempi).
4. La direzione è pronta ad assumere la responsabilità penale di eventuali contagi avvenuti in questo lasso di tempo su persone a rischio costrette ad andare in ufficio?
5. Quali misure sono state intraprese e con quale efficacia per prevenire la diffusione del COVID all'interno del CSI?
6. Il Medico cantonale ha potuto verificare e confermare la bontà dei dispositivi finora messi in pratica? In che occasione? In che modo (visita, eccetera).
7. Corrisponde al vero che lo stabile CSI è attualmente sovraffollato? Quante persone dovrebbe ospitare in condizioni normali?
8. La pulizia dello stabile è stata aumentata? Con che modalità (disinfezione, aumento dei turni del personale per le pulizie, eccetera)?

9. I servizi igienici dello stabile sono adeguati? Quante persone servono? Ogni quanto è prevista la disinfezione?
10. Visto che ancora non è stato fatto, quando verranno distribuiti, gratuitamente, disinfettanti e mascherine a ogni collaboratore dello stabile? Cosa ha impedito finora tale distribuzione?
11. Come mai il telelavoro, molto indicato e fattibile in campo informatico, non è stato ancora preso in considerazione al CSI? Quali sono i parametri per i quali il telelavoro è concesso?
12. I casi di COVID tra i dipendenti sono tracciati? Non ritiene la direzione vi sia la necessità di mettere in quarantena perlomeno i colleghi di coloro che hanno contratto il COVID? (colleghi con cui sono venuti in contatto)

Per MPS-POP-Indipendenti
Matteo Pronzini
Arigoni Zürcher - Lepori Sergi

L'eventuale sviluppo e la risposta saranno presentati nel corso di una prossima seduta.

MOZIONE

Elettrosensibilità: connessi, sani e performanti

del 19 ottobre 2020

L'OMS ha riconosciuto alcuni anni fa l'esistenza del problema concernente le persone che soffrono di sintomi causati dall'intolleranza ai campi elettromagnetici (quali mal di testa, nausea, forti problemi di concentrazione, perdita di memoria, vertigini, insonnia, ecc.) precisando che all'incirca il 3% della popolazione ne è affetta. Con l'aumento costante della posa di altre antenne questa soglia è destinata ad aumentare ulteriormente. Nel nostro Cantone, questo problema va a toccare e coinvolgere diverse migliaia di persone, un numero importante assolutamente da non sottovalutare!

Le riconosciute esigenze dell'economia e lo sviluppo costante delle tecnologie nel campo delle telecomunicazioni devono crescere parallelamente con la considerazione, il rispetto e la protezione delle persone che soffrono di tali disturbi tanto invalidanti da poter compromettere il diritto a vivere un'esistenza sana e serena.

Non è possibile pensare a una civiltà volta al progresso che dimentica consapevolmente una parte della popolazione stessa e che rimane indifferente di fronte a chi subisce la sua condizione di elettrosensibile senza avere vie di fuga alcuna. Se di vero progresso si parla, deve essere progresso per tutti.

In altre nazioni questa problematica è già stata affrontata. Ad esempio, in Svezia l'elettrosensibilità è stata riconosciuta come forma di inabilità, mentre in altri parti d'Europa sono state predisposte delle zone bianche, ovvero prive da onde elettromagnetiche artificiali, dove chi soffre di questi disturbi può risiedere. La Svizzera e il nostro Ticino, spesso all'avanguardia in ambito tecnologico, devono rimanere al passo e considerare anche questo aspetto importante.

La recente emergenza sanitaria ci ha portati ad apprezzare sempre più il lavoro svolto da casa (*homeworking*).

Per poter rispondere a questa legittima richiesta sempre più in voga, è opportuno da subito garantire in tutto il territorio una connessione sicura e performante.

Piuttosto che riempire ogni angolo del nostro paesaggio di antenne, risulta un'ottima alternativa promuovere il più possibile la connessione nelle nostre case tramite fibra ottica.

È certamente più sicura dal punto di vista della protezione dei dati.

La Cybersecurity è già oggi, e lo sarà sempre di più in futuro, un criterio sempre più richiesto e necessario. I crimini legati al furto di dati, facilmente eseguibili da un numero crescente di esperti nei confronti di chi si connette tramite wi-fi, saranno più frequenti e potrebbero ostacolare varie attività professionali legate ad ambiti finanziari, o settori dove il rispetto della privacy e di molti altri dati sensibili richiedono assoluta segretezza e sicurezza nell'essere trattati.

Inoltre sarebbe certamente più apprezzata dalla popolazione: non vi sarebbero infatti tempi lunghi per l'implementazione, considerata la moltitudine di opposizioni di chi desidera tutelare la propria salute e quella dei propri famigliari; inoltre permetterebbe di trasmettere velocemente un altissimo numero di dati nelle nostre case.

Questo è il progresso che noi auspichiamo; un progresso vivibile per tutti, sano, sicuro e performante!

Consapevoli della situazione finanziaria attuale, e presumibilmente dei prossimi anni per il nostro Cantone, si propongono delle misure a costo zero atte a rispettare, difendere e garantire una vita dignitosa anche alle persone elettrosensibili.

In particolare, si chiede di:

1. promuovere livello cantonale la connessione tramite fibra ottica, anche in considerazione del sempre più richiesto ed apprezzato lavoro svolto da casa (*homeworking*) e della scarsa sicurezza rispetto al possibile furto di dati legata al Wi-Fi;
2. garantire, tramite sensibilizzazione dei datori di lavoro, la possibilità per chi è elettrosensibile di poter disporre di uno spazio lavorativo idoneo e rispettoso della propria condizione, ad esempio un collegamento a Internet tramite cavo internet e non tramite Wi-F;
3. riconoscere lo statuto di persona "elettrosensibile" attestata da un medico curante;
4. prevedere un'area nel Cantone, o meglio in ogni distretto, dedicata alle persone elettrosensibili priva di antenne nelle vicinanze (zone connesse esclusivamente tramite cavo a fibre ottiche), in modo che chi soffre di questi disturbi possa trasferirvisi.

Qui qualche link utile sull'argomento:

<https://www.sante-ondes.com/quest-ce-quune-zone-blanche-ou-en-trouver-en-france/>

https://www.lemonde.fr/enquetes/article/2018/07/05/ondes-de-choc-le-calvaire-de-l-electrohypersensibilite_5326051_1653553.html

<https://www.rts.ch/info/sciences-tech/10218405-blindees-isolees-des-maisons-se-revent-en-havres-pour-electrosensibles.html>

<http://www.journaldelenvironnement.net/article/une-premiere-zone-blanche-pour-les-electrosensibles-aux-radiofrequences,38678>

<http://vital261.eklablog.com/couverture-et-recherche-de-zones-blanches-p121507>

Claudia Crivelli Barella
Bang - Bourgoin - Garbani Nerini
Merlo - Noi - Schoenenberger

Ai sensi dell'art. 105 cpv. 2 della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato, la mozione è trasmessa al Consiglio di Stato.

MOZIONE

Come nell'Amministrazione cantonale, nella scuola e nelle aziende pubbliche si agisce nel caso di abusi e molestie?

del 19 ottobre 2020

Di fronte a possibili casi di molestie sessuali in primis ma anche di altri abusi gravi (mobbing, stalking, violenze, intimidazioni, molestie in genere, minacce, umiliazioni, ecc.), ogni datore di lavoro deve attivarsi perché essi vengano denunciati, e non invece messi a tacere, perché le vittime siano ascoltate da persone competenti, oltre che (ancora più importante) attivarsi per prevenire tali possibili comportamenti.

L'Amministrazione cantonale, il principale datore di lavoro del Paese, ha una particolare responsabilità (anche) in questo campo. Lo stesso vale per enti, Comuni, scuole e aziende parapubbliche che dovrebbero dare l'esempio attraverso la massima trasparenza con misure all'avanguardia di tutela assoluta delle vittime.

La presenza di una molestia che a prima vista può sembrare piccola e banale, se inserita in un certo contesto, può rappresentare un dramma inimmaginabile per chi la subisce con il rischio di non venir preso nella giusta considerazione da chi dovrebbe agire e denunciare.

Lo Stato, è vero, non è stato completamente con le mani in mano ma si è attivato, anche a seguito di alcuni casi purtroppo capitati in passato, cercando quindi di dare una risposta a questi fatti incresciosi.

Ad esempio, è stato istituito il gruppo di lavoro STOP MOLESTIE, attivo sin dal 2003, che offre consulenza e sostegno.

In particolare, sul suo volantino viene definita come "molestia sessuale":

ogni tipo di comportamento a carattere sessuale che, per una delle due parti, risulta sgradito, imposto e non desiderato, offendendo la persona nella sua dignità. Le molestie psicologiche e sessuali sul luogo di lavoro sono vietate e non vanno tollerate. Esse si ripercuotono negativamente sulla salute della persona e su tutto l'ambiente lavorativo. Essere rispettati nella propria persona fisica e psichica (psicologica) e rispettare gli altri è un diritto e un dovere di ogni collaboratore.

Ci sono anche altri servizi, cui la persona che ha notizie, anche indirette, di un eventuale caso di abuso, può rivolgersi.

Sull'efficacia o meno di questi servizi e sulle prassi oggi adottate e quindi sulla concreta possibilità per le vittime di ottenere giustizia, forse anche per la paura e l'ignoranza che serpeggia ancora attorno agli abusi sessuali, ci sono pareri discordanti, che purtroppo, in assenza di una verifica seria e indipendente, non potranno che rimanere tali.

A seguito della bocciatura della richiesta di una CPI da parte di una parte del Gran Consiglio, dopo il grave caso di abusi sessuali avvenuti all'interno dell'Amministrazione e il sospetto che tali abusi potevano realmente essere fermati in tempo e per il quale il Giudice Marco Villa si è sentito in dovere di scusarsi con le vittime a nome dello Stato, un lavoro di approfondimento indipendente e serio su quanto non ha funzionato e su cosa andrebbe eventualmente fatto, come detto, non verrà al di là di ogni ragionamento sull'opportunità o meno di una CPI, di fatto il problema del come vengono affrontati gli abusi all'interno dell'Ente pubblico non verrà analizzato e quindi rimane tuttora irrisolto e nel dubbio.

Un'incertezza che rischia di lanciare un messaggio pericoloso: da un lato potrebbe essere interpretato come un atto di superficialità nei confronti delle persone che hanno subito delle gravi ingiustizie, dall'altro come un segnale che sminuisce la responsabilità di ogni singolo cittadino che non si sentirà, quindi, più in dovere di denunciare, alle competenti autorità, un qualsivoglia abuso del quale sia stato testimone.

Segnalare un abuso deve essere una responsabilità di tutti, non possiamo lasciare che ognuno sia libero di interpretare a suo piacimento cosa sia abuso e cosa non lo sia. Il messaggio deve essere chiaro: **se vengo a conoscenza di una situazione di abuso nei confronti di un bambino, una donna o un uomo, ho il dovere di segnalare immediatamente il fatto alla competente autorità.**

A questo punto la domanda che si pone e che è stata più volte ribadita anche durante la discussione che ha preceduto la richiesta di una CPI, è non tanto se vi sia un numero sufficiente di servizi (anche se un elenco sarebbe interessante affinché il Gran Consiglio possa farsi finalmente una idea), ma soprattutto quanto tali servizi siano conosciuti, indipendenti **e soprattutto autorevoli ed efficaci**: in particolare, vista l'impossibilità di avere una radiografia della situazione, a questo punto si ritiene necessario un audit esterno indipendente che operi una valutazione generale delle direttive e della prassi attualmente in vigore nel Cantone, e offra eventuali proposte di adeguamento per rafforzare la tutela delle persone da abusi e molestie.

È altresì il caso di riflettere su quanto ad oggi si sia investito in progetti atti a prevenire gli abusi sessuali e a evitare possibili recidive laddove il reato sia conclamato. Una carenza di progetti finalizzati a sensibilizzare la popolazione è da correggere. Occorre quindi investire maggiormente nella prevenzione primaria a tutti i livelli.

Con la presente mozione si chiede che:

- venga istituito un audit esterno indipendente, mettendo a disposizione l'importo necessario per un lavoro dettagliato e completo;
- la Commissione gestione e finanze, nel suo compito di alta vigilanza voluto dal legislatore, si assuma la coordinazione degli atti preparatori e delle relative valutazioni finali attraverso un rapporto all'attenzione del Gran Consiglio;
- il Gran Consiglio, se dovessero risultare delle lacune dopo l'approfondimento indipendente, agisca di conseguenza.

Fiorenzo Dadò
Per il Gruppo PPD+GG

Ai sensi dell'art. 105 cpv. 2 della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato, la mozione è trasmessa al Consiglio di Stato.

MOZIONE

Prevenire, gestire e sanzionare atti contro l'integrità della persona sul posto di lavoro

del 19 ottobre 2020

La Legge sul lavoro prescrive ai datori di lavoro di adottare le misure necessarie per tutelare l'integrità personale dei loro dipendenti.

Chi è esposto a violazioni dell'integrità personale soffre sia fisicamente sia psichicamente. Ogni collaboratore deve sapere a chi rivolgersi e a chi chiedere aiuto in caso di problemi. L'anonimato in caso di denuncia deve essere garantito.

Le procedure devono essere ben definite.

I tre pilastri su cui dovrebbe basarsi l'azione del datore di lavoro sono i seguenti:

- la prevenzione (codice di comportamento, informazione);
- il trattamento del caso (procedure, ruoli, strumenti);
- le sanzioni (disciplinari, civili, penali).

Per prevenire occorre informare, sensibilizzare e conoscere, chiediamo quindi al Consiglio di Stato di:

- elaborare un codice di comportamento da far sottoscrivere ai propri dipendenti;
- informare in modo completo il personale sulle misure disciplinari, civili e penali che possono essere intraprese, anche attraverso campagne di sensibilizzazione e informazione;
- monitorare la situazione attraverso sondaggi periodici anonimi presso il personale;
- incoraggiare i dipendenti ad agire per porre fine a comportamenti molesti o di mobbing.

Per garantire che ogni caso venga gestito correttamente chiediamo inoltre al Consiglio di Stato di:

- elaborare attraverso direttive i meccanismi di supporto per le persone coinvolte;
- stabilire in maniera chiara i ruoli delle persone di riferimento;
- garantire a chiunque presenti un reclamo, denunci una situazione o a chi si presume sia stato vittima di tale comportamento di ricevere un trattamento riservato.

Anche le eventuali sanzioni devono essere fin da subito ben definite e applicate, chiediamo quindi al Consiglio di Stato di:

- istituire chiari meccanismi procedurali e legali;
- garantire l'applicazione delle sanzioni.

Invitiamo inoltre il Consiglio di Stato a predisporre un opuscolo informativo semplice e chiaro che contenga tutte le informazioni necessarie alle dipendenti e ai dipendenti per poter agire in caso di atti contro l'integrità della persona sul posto di lavoro e di dare mandato al Gruppo stop molestie per la creazione di uno sportello disponibile per tutti coloro che hanno bisogno di informazioni e/o di un sostegno e/o di un accompagnamento individuale.

Per il Gruppo PS
Ivo Durisch

Ai sensi dell'art. 105 cpv. 2 della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato, la mozione è trasmessa al Consiglio di Stato.

MOZIONE

Misure nella scuola e nell'Amministrazione per lottare contro il Covid 19

del 19 ottobre 2020

La crisi sanitaria sta assumendo un carattere sempre più preoccupante con conseguenze molto concrete sull'attività quotidiana in diversi ordini di scuola.

Sono sempre più numerosi gli allievi e le allieve poste in quarantena o in isolamento e cominciano a verificarsi anche i primi casi di intere classi in quarantena.

Tutto questo getta ombre piuttosto preoccupanti sul futuro della scuola e nei corridoi si vocifera già di un possibile passaggio agli scenari 2 o addirittura 3. Insomma, a un mese e mezzo dall'apertura i famosi piani di protezione non sembrano così robusti come si continua a ripetere. E anche l'obbligo della mascherina nelle scuole superiori (anche quando c'è la distanza) servirà a poco proprio perché nella realtà dei fatti, e questo un dipartimento degno di questo nome dovrebbe saperlo, erano molto poche le situazioni in cui le distanze sociali erano garantite e gli allievi potevano togliere la mascherina. La misura non avrà quindi, temiamo, grandi conseguenze positive.

Rimane poi ancora da capire come mai un ragazzo e una ragazza di prima liceo debba portare la mascherina, anche se c'è il distanziamento, mentre uno o una di quarta media non sia tenuto a farlo e non abbia nemmeno alcun obbligo di distanziamento sociale (alle medie infatti la regola della distanza sociale non esiste).

Sembra quasi che il DECS non veda l'ora di poter mettere in pratica gli scenari di scuola ibrida o a distanza elaborati durante l'estate, incurante degli effetti negativi che la scuola ibrida o a distanza ha sui contenuti della formazione, sul benessere degli allievi e delle allieve e sulla qualità e quantità di lavoro dei docenti, nonché sull'organizzazione famigliare...ma di questo discuteremo quando (speriamo mai) sarà il caso.

Quello che già sembra evidente è che la situazione odierna genera stress tra i docenti e le docenti che si trovano a dover gestire alcune classi da remoto e le altre in presenza o a dover garantire ad alcuni allievi in quarantena (sempre più numerosi) di poter seguire le lezioni e svolgere anche le verifiche online. Una situazione certamente non semplice che il corpo docente sta affrontando, come sempre, con grande professionalità, ma non senza malumori e ansia (non da ultima quella del possibile contagio).

Riteniamo che sarebbe importante dar prova, realmente e concretamente, di considerare lo sforzo profuso e non limitarsi a fine anno ad una bella pacca sulla spalla...Si potrebbe, ad esempio, garantire a tutti e tutte di lavorare in sicurezza (attraverso l'estensione dell'uso della mascherina) e ricompensare lo sforzo di questi mesi con qualche giorno di vacanza in più. Una proposta che permetterebbe anche di avere un tempo più lungo di chiusura delle scuole in dicembre, una cosa che, vista la situazione sanitaria, non potrebbe che essere positiva.

Queste considerazioni valgono naturalmente anche per il personale dell'Amministrazione che, soprattutto in questi ultimi tempi, è costantemente sotto pressione e sembra non aver trovato adeguate risposte da parte di chi dovrebbe organizzare modi e tempi del lavoro che garantiscono allo stesso tempo sicurezza ed efficienza amministrativa (ad esempio, attraverso la promozione del telelavoro).

Alla luce di queste considerazioni, chiediamo:

1. l'introduzione immediata dell'obbligo della mascherina per allievi delle scuole medie;
2. la modifica del calendario scolastico che preveda un periodo di chiusura per le vacanze di Natale (indipendentemente dallo scenario in vigore) dal 18 dicembre al 10 gennaio;
3. la chiusura degli uffici dell'Amministrazione (tranne i servizi urgenti ed essenziali) nel periodo dal 18 dicembre al 10 gennaio, senza gravare il diritto alle vacanze dei funzionari;
4. la messa a disposizione da parte dei Comuni di un servizio di accudimento (senza coinvolgere il personale docente) per le famiglie con bambini nelle scuole elementari e dell'infanzia che ne avessero necessità per i giorni dal 21 al 23 dicembre e dal 7 all'8 gennaio;
5. l'introduzione immediata del telelavoro in tutti i settori dell'Amministrazione dove sia possibile
6. l'introduzione dell'obbligo delle mascherine in tutti gli uffici dell'Amministrazione cantonale
7. il potenziamento dei trasporti pubblici che vengono utilizzati dagli studenti (dei vari ordini di scuola) in particolare negli orari di punta.

Per MPS-POP-Indipendenti
Angelica Lepori Sergi
Arigoni Zürcher - Pronzini

Ai sensi dell'art. 105 cpv. 2 della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato, la mozione è trasmessa al Consiglio di Stato.

MOZIONE

Per un Ticino con un parco immobili CO₂ neutrale entro il 2040

del 19 ottobre 2020

Investire significa creare le premesse per uno sviluppo futuro e per questo è uno degli ambiti dove è corretto, anche da un profilo della giustizia intergenerazionale, indebitarsi per realizzarli.

In periodi di difficoltà economiche a maggior ragione, non dimenticando che l'edilizia è una delle colonne portanti dell'economia cantonale (basti pensare che circa l'11% del PIL e oltre il 10% dei posti di lavoro sono generati da questo settore), è corretto andare a sostenere il mercato con la realizzazione di opere che da tempo attendono di essere incominciate: si pensi ad esempio agli investimenti infrastrutturali e nella mobilità (realizzazione di opere viarie, riqualifiche territoriali, piste ciclabili, ...), ma anche nel mantenimento e miglioramento del parco immobili. Ambito in cui lo stato ha dovere di porsi in prima linea.

Opere quelle immobiliari che in assoluto interpretano al meglio quella che abbiamo imparato a conoscere come "logica di investimento anticiclico", proprio per la natura intrinseca dei manufatti che per natura necessitano di regolari e pianificati interventi di manutenzione, ristrutturazione e riqualifica.

In questo senso si saluta positivamente il fatto che il Consiglio di Stato con il messaggio n. 7641 ha richiesto, e ottenuto dal Parlamento, un credito quadro di progettazione dell'ammontare di fr. 60'000'000.- rispettivamente con il messaggio n. 7821 ha richiesto un credito di fr. 100'000'000.- per poter operare la manutenzione e l'aggiornamento dal profilo energetico e normativo degli stabili dello Stato.

Una modalità, quella di procedere con dei crediti quadro, che dovrebbe permettere di portare avanti in parallelo diversi progetti, tuttavia riteniamo importante fare un ulteriore passo.

La sfida ambientale ed energetica ci pone di fronte alla necessità di pianificare responsabilmente ed al meglio quali siano gli obiettivi da raggiungere per poi poterli inserire concretamente all'interno di una tabella di marcia, una "road map", frutto certamente di coraggio e di una coerente ambizione, che possa essere però concretamente rispettata.

In questo senso si ritiene che da subito si debba partire con un obiettivo chiaro:

- *entro il 2040 il 100% degli stabili del Cantone, scuole comprese, dovrà essere CO₂ neutrale o quantomeno compensato.*

Questo significa in particolare investire per il loro rinnovamento dal profilo energetico e farlo nei prossimi anni. Interventi che di fatto non potranno che affiancarsi e stimolare un completo rinnovamento del patrimonio immobiliari pubblico.

Fatte queste premesse si chiede al Consiglio di Stato di:

- presentare alla Commissione gestione e finanze, entro un anno dall'adozione della presente mozione, un piano per il raggiungimento della neutralità dal profilo del CO₂ di tutti gli stabili pubblici entro il 2040;

il piano dovrà presentare delle tappe intermedie che indicativamente saranno così suddivise nella diminuzione media delle emissioni (anno di riferimento il primo del piano) del 25% entro il 2028, 50% entro il 2032, 75% entro il 2036, 100% entro il 2040;

le direttrici di intervento dovranno essere indicate nel piano, così come l'entità amministrativa incaricata della sua attuazione;

con cadenza quadriennale andrà sottoposto al Parlamento un credito quadro per l'attuazione del piano, nell'ambito della richiesta ci dovrà essere una valutazione e un consuntivo di quanto fatto precedentemente.

Paolo Ortelli
Cedraschi - Ferrara - Galusero
Maderni - Quadranti

Ai sensi dell'art. 105 cpv. 2 della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato, la mozione è trasmessa al Consiglio di Stato.

MOZIONE

Regolamentare il rispetto da parte di tutti gli ospedali e cliniche dei parametri UNICEF e OMS in relazione al parto

del 19 ottobre 2020

Nel corso della Sessione di settembre 2020 il Parlamento ha discusso, peraltro in modo molto confuso visto il rapporto poco preciso, della mozione **"Per un'ostetricia sicura e di qualità"**. Questa mozione, tra le altre cose, chiedeva la promozione del parto naturale in un ambiente intimo e familiare e dell'allattamento nei reparti d'ostetricia degli ospedali e cliniche presenti sul territorio ticinese. Richiesta ribadita, nel corso dell'audizione commissionale, da parte dell'Associazione Nascere Bene, in particolare attraverso:

- l'applicazione della certificazione UNICEF e delle direttive contrarie al clampaggio precoce del cordone;
- l'elaborazione di linee guida cantonali conformi alle raccomandazioni OMS e

La Commissione, compreso l'autrice della mozione, ha ritenuto superata questa richiesta in considerazione che già oggi le maternità dell'EOC hanno ottenuto la certificazione "Ospedale amico dei bambini". Dimenticandosi di due aspetti: come si ottiene una certificazione la si può anche perdere e, soprattutto nel Canton Ticino, vi sono anche delle

cliniche private (non legate all'EOC) nei cui reparti ostetrici nascono ogni anno circa 1'000 dei 2'700 bambine e bambini (dati contenuti nel rapporto commissionale).

Con questa mozione chiediamo pertanto al Consiglio di Stato di elaborare una proposta di legge (o un regolamento) valida per tutti gli ospedali e cliniche presenti sul territorio cantonale, e che preveda l'obbligo di ottenere la certificazione UNICEF, di applicare le raccomandazioni OMS e EBM (Evidence Based Medicine) e le direttive contrarie al clampaggio precoce del cordone per i reparti d'ostetricia.

Per MPS-POP-Indipendenti
Matteo Pronzini
Arigoni Zürcher - Lepori Sergi

Ai sensi dell'art. 105 cpv. 2 della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato, la mozione è trasmessa al Consiglio di Stato.

MOZIONE

Prevenzione e informazione sanitaria

Investire e informare per un Nuovo Piano Cantonale di sensibilizzazione sanitaria

del 19 ottobre 2020

L'aumento dei premi di cassa malati ci ha toccato di nuovo (inesorabilmente parrebbe) e maggiormente per rapporto al resto degli altri Cantoni svizzeri.

Iniziative cantonali inoltrate verso la Confederazione per lanciare segnali, rivendicazioni affinché le Casse malati scioglano le loro riserve, sono azioni che possono anche andare bene, ma dare la colpa solo agli altri è una soluzione talvolta di comodo per evitare di risolvere alcune questioni al nostro livello, sia come Cantone sia come cittadini-pazienti.

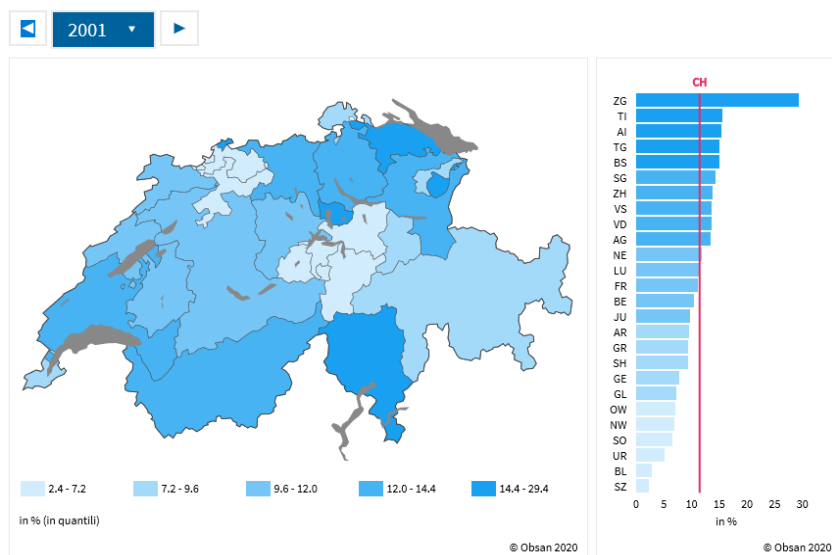
Difatti i premi di cassa malati aumentano anche per nostri comportamenti, aspettative e mentalità: il ricorso frequente a farmacie e farmaci, medici di base e specialisti, esami e controesami, pareri e secondi pareri, ospedali e pronti soccorso a km 0, ... sono tutti fattori di costo sui quali possiamo e vogliamo fare qualcosa? "Uniti ce la faremo" è uno slogan che può valere ben oltre le emergenze pandemiche.

Per chi è animato da sinceri, onesti e buoni propositi, ci sono sicuramente i presupposti per elaborare approcci innovativi e a 360° in ambito sanitario, di cui abbiamo urgentemente bisogno.

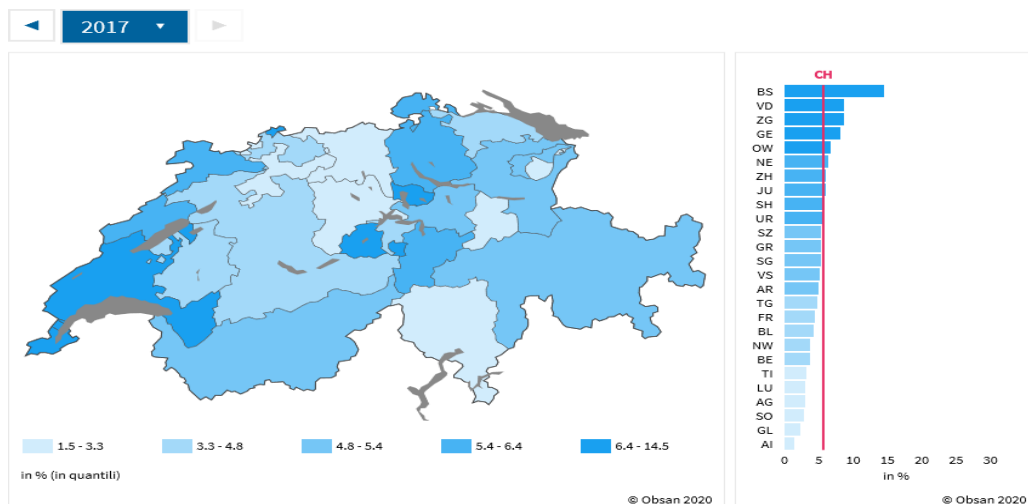
Siccome per ragionare e poi decidere dobbiamo conoscere e far conoscere, si tratta forse partire dal tema della promozione della salute e da quanto si fa per la prevenzione delle malattie.

Il link seguente dell'**Osservatorio svizzero della salute** è una pagina che effettua un confronto tra Cantoni e in cui si vede che il Ticino non è proprio (non più) tra quelli che spiccano. Negli anni, nell'ambito della promozione e prevenzione sanitaria, il nostro Cantone è caduto nel fondo classifica (<https://www.obsan.admin.ch/it/indicatori/MonAM/spese-dei-cantoni-e-dei-comuni-la-promozione-della-salute-e-la-prevenzione#>).

Ad es., nel 2001, il Ticino era secondo solo al Canton Zugo per la promozione della salute e per la prevenzione rispetto al totale delle spese per le prestazioni di cura con un buon 15.6%.



Nel 2017 (ultimo dato disponibile) siamo al quint'ultimo posto con il 3.3%.

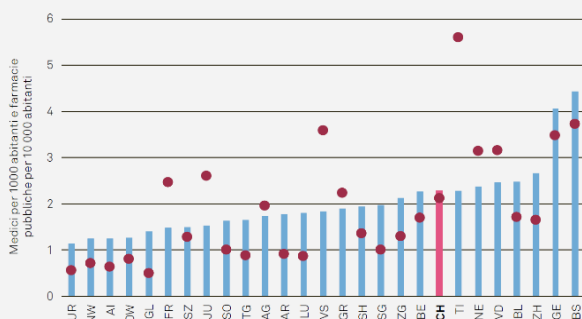


Con questa mozione si intende, in primo luogo, ottenere dal Governo dei dati e delle risposte quali quelle a sapere:

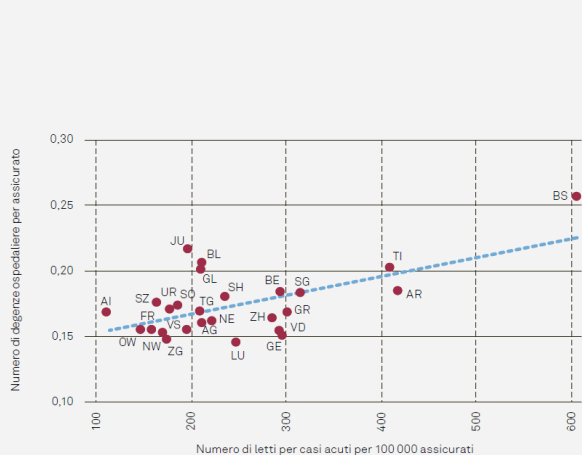
- Quali sono le ragioni del calo di spesa nella promozione e prevenzione in ambito sanitario sopra evidenziato?
- Ritiene il governo di aver ottenuto miglioramenti o peggioramenti segnatamente a livello di costi della salute a seguito dei tagli alla spesa sulla promozione e prevenzione?
- Quanto e cosa fa il Cantone per la promozione della salute?
- Quanto e cosa fa il Cantone per la prevenzione?
- Quanto spende il Cantone per la promozione della salute?
- Quanto spende il Cantone per la prevenzione?
- Qual è la coordinazione o suddivisione dei compiti con i Comuni in questo ambito?
- Se ritiene necessario o anche solo utile invertire il trend ed incentivare la spesa in questi due ambiti?

In secondo luogo, per informare i cittadini e prendere in considerazione o incentivare misure per modificare taluni comportamenti rendendoli più virtuosi, pur mantenendo la qualità delle cure, qualità che non dipende necessariamente dalla prossimità delle strutture o dalla frequenza delle visite, si tratta di riflettere, come Cantone e ticinesi, su alcuni dati di confronto intercantonale (*fonte: "Report sulle regioni 2020" di Helsana*) da cui ci limitiamo ad estrapolare qualche grafico su costi, densità di fornitori di prestazioni, frequenza delle consultazioni mediche, numero di posti letto in ospedale (per 100'000 abitanti

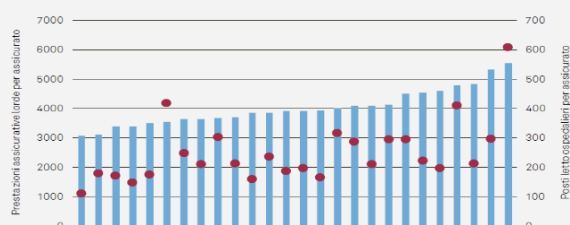
2 Densità di farmacie e medici nel 2018



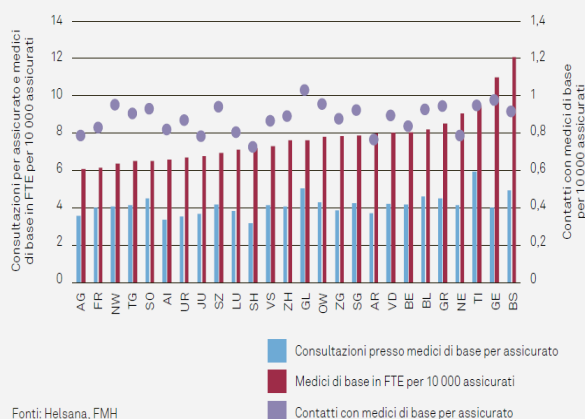
8 Numero medio di degenze ospedaliere per assicurato e numero di letti per casi acuti per 100 000 assicurati



6 Prestazioni assicurative lorde medie e posti letto ospedalieri per assicurato per cantone

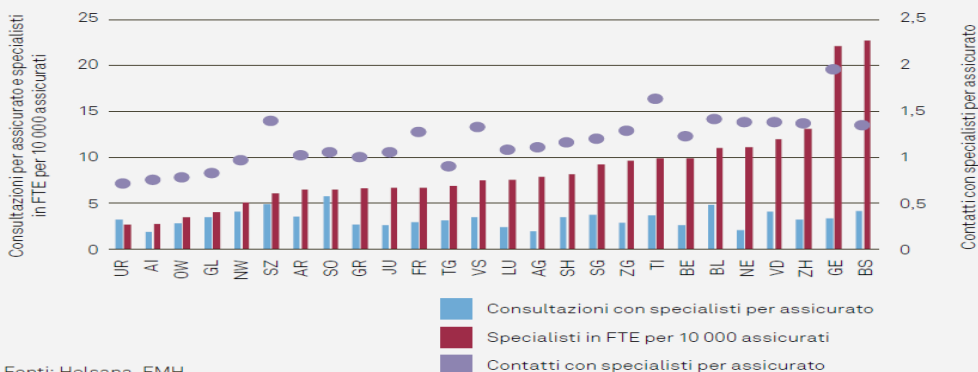


9 Numero medio di consultazioni e di contatti per assicurato presso medici di base e densità di medici di base



Fonti: Helsana, FMH

10 Numero medio di consultazioni e di contatti per assicurato presso specialisti e densità di specialisti



Da quanto sopra, si chiede al Governo, d'accordo con gli attori della sanità ticinese, di adottare dei provvedimenti di interesse generale, quale potrebbe essere un **Nuovo Piano cantonale** volto a individuare azioni mirate **di sensibilizzazione** della popolazione ticinese per ridurre l'uso della sanità nonché ripristinare una maggiore e mirata **promozione della salute e prevenzione delle malattie**.

Per il Gruppo PLR
Matteo Quadranti
Cedraschi - Galusero - Gianella Alex
Passardi - Polli - Speciali

Ai sensi dell'art. 105 cpv. 2 della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato, la mozione è trasmessa al Consiglio di Stato.

INIZIATIVA PARLAMENTARE

presentata nella forma generica da Raoul Ghisletta e cofirmatari "Creazione di un organo di mediazione e promozione dei diritti del/della paziente nel settore sociosanitario sussidiato"

del 19 ottobre 2020

La presente iniziativa parlamentare generica chiede di introdurre la base legale per la creazione di un organo di mediazione e promozione dei diritti del/della paziente, residente e utente nel settore sociosanitario.

Un modello interessante esiste dal 2008 per il settore ospedaliero nel Canton Berna; accanto ad esso opera una fondazione privata, che gestisce un ombudsman per le case

anziani, gli istituti sociali e le cure a domicilio (Stiftung Bernische Ombudsstelle für Alters- und Heimfragen).

Anche Basilea dispone di un ombudsman per gli ospedali della Svizzera nordovest e di un ombudsman per gli anziani relativo a case anziani e servizi di cure a domicilio. Ombudsman per il settore case anziani e cure a domicilio esistono inoltre nei Cantoni di Argovia, Grigioni, San Gallo, Soletta e Zurigo. Il Canton Vaud ha invece un ufficio cantonale di mediazione per pazienti e residenti del settore sociosanitario e socioeducativo (Bureau cantonal de médiation santé social). In altri Cantoni e Città gli ombudsman cantonali e cittadini si occupano dei casi del settore sociosanitario pubblico.

Canton Berna

Nel 2019 le ore svolte dall'ombudsman del settore ospedaliero e ambulanze del Canton Berna sono state 553 per 131 casi, di cui 90 trattati e 41 rifiutati, perché l'organo non era competente (casi che ricadono sotto la responsabilità civile, casi di strutture esterne al Canton Berna, casi di studi medici privati, casi di competenza di altri organi di mediazione). Dei 90 casi trattati 58 casi sono stati risolti con consulenze brevi, 28 casi con consulenze approfondite e 4 casi con l'avvio di una mediazione. La maggior parte dei casi ha avuto un esito positivo secondo i richiedenti. I casi sono stati classificati nel modo seguente: procedimenti medici (45%), fatturazione (20%), organizzazione degli interventi (18%), gestione dei dati (11%), processi di cura (2%), altro (4%).

Nel 2019 le ore svolte dall'ombudsman attivo nel settore anziani e del settore sociale del Canton Berna sono state 447 per 334 casi: 177 casi concernono case anziani, 29 enti che si occupano di bambini e giovani, 106 enti che si occupano di invalidi adulti e 22 casi riguardano servizi di assistenza e cure a domicilio. Su 334 casi le mediazioni sono state in totale 36. I 334 casi sono classificati nel modo seguente: questioni finanziarie 43; assicurazioni sociali 7; cure e presa a carico 50; diritti dei pazienti 12; protezione legale di minori e adulti 20; situazioni di lavoro 88; questioni contrattuali 56; aggressioni, maltrattamenti e violenza non sessuali 24; aggressioni, maltrattamenti e violenza non sessuali 16; diversi 18.

Una risposta alle tendenze moderne della medicina

Secondo Isabelle Jeanneret (*La médiation sanitaire: une réponse à l'insatisfaction du patient*, 2009) la taylorizzazione del settore sociosanitario e l'organicismo in medicina generano insoddisfazione, nella misura in cui perdono una visione olistica del paziente e lo rendono "oggetto". La mediazione istituzionale contribuisce a ricreare un dialogo e un partenariato tra curanti e pazienti. In un contesto democratico la mediazione istituzionale è fondamentale per ridare la parola al paziente, che fatica a comprendere la realtà terapeutica e istituzionale cui è confrontato. Lo Stato democratico deve mettere quindi a disposizione dei pazienti un simile organo, che rafforza i diritti dei pazienti conformemente alle direttive dell'OMS (*Dichiarazione sulla promozione dei diritti dei pazienti in Europa*, 1994) e del Consiglio d'Europa (*Carta europea dei diritti del malato*, 2002). Il modello di ombudsman in ambito ospedaliero del Canton Berna si avvicina al modello norvegese, che fa capo a mediatori regionali esterni alle istituzioni.

Si segnala che l'Association des ombudsman parlementaires suisses ha pubblicato sul suo sito una legge tipo per l'istituzione di questo organo: <https://www.ombudsstellen.ch/fr/loi-type/loi/>. Lo scopo dell'ombudsman secondo l'Associazione è di rafforzare la fiducia tra la popolazione e le autorità pubbliche, ma anche di sostenere il parlamento nell'alta sorveglianza e di redigere regolari rapporti sulla sua attività.

Proposta di legge

I cardini dell'iniziativa parlamentare, che richiede una legge istitutiva dell'organo di mediazione e promozione dei diritti del/della paziente, residente e utente nel settore sociosanitario sussidiato, sono i seguenti:

1. L'organo di mediazione e promozione dei diritti è nominato dal Gran Consiglio per la durata di 4 anni rinnovabili e deve essere un/una avvocato/a indipendente dall'amministrazione cantonale e senza conflitti di interesse con gli enti sociosanitari; possono essere nominati supplenti.
2. Possono rivolgersi all'organo i pazienti e i loro parenti.
3. I costi dell'organo sono assunti dal Cantone e le procedure sono gratuite per i pazienti.
4. L'organo può trattare i reclami contro i fornitori di prestazione sociosanitari sussidiati dal Canton Ticino: in particolare ospedali, cliniche, OSC, case anziani, servizi d'assistenza e cura a domicilio, servizi d'appoggio, servizi ambulanza, istituzioni/servizi socioeducativi per invalidi e minorenni.
5. L'organo non può occuparsi di conflitti privati che sorgono tra pazienti e con i loro parenti.
6. L'organo non può occuparsi di questioni relative alle assicurazioni dei pazienti.
7. L'organo non può occuparsi di conflitti di lavoro.
8. L'organo procede nel rispetto della legge sulla protezione dei dati: se necessario, deve ricevere il consenso del richiedente prima d'agire.
9. L'organo è tenuto al segreto d'ufficio e professionale.
10. L'organo può procedere di propria iniziativa o per il tramite dell'autorità di vigilanza sanitaria alla richiesta di informazioni e di rapporti, come pure a sopralluoghi, se ritiene vi siano malfunzionamenti, come pure violazioni del diritto e dei principi di equità; in tal caso dà la possibilità all'ente toccato di esprimersi.
11. Compiti dell'organo sono in particolare:
 - a. raccogliere le domande, le preoccupazioni e i reclami
 - b. chiarire i malintesi
 - c. chiarire la disponibilità al dialogo
 - d. chiedere gli incarti relativi alle cure e alla presa a carico
 - e. fornire al richiedente le prime informazioni sulla situazione giuridica
 - f. fornire al richiedente informazioni sul sistema sociosanitario nel Canton Ticino
 - g. fare da intermediario e mediare tra le parti
 - h. informare il Consiglio di Stato, quando sono necessarie misure esecutive
 - i. se l'interesse pubblico lo esige, informare il Gran Consiglio, quando sono necessarie provvedimenti di alta vigilanza, raccomandazioni pubbliche o misure legislative.

Raoul Ghisletta - Ay - Merlo - Patuzzi -
Quadranti - Schönenberger - Sirica

L'assegnazione dell'iniziativa a una Commissione ai sensi dell'art. 103 cpv. 2 della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato è rinviata a una prossima seduta.

INIZIATIVA PARLAMENTARE

presentata nella forma generica da Raoul Ghisletta e cofirmatari "Creazione di un organo di mediazione e promozione dei diritti delle/degli utenti dell'Amministrazione pubblica"

del 19 ottobre 2020

La presente iniziativa parlamentare generica chiede di introdurre la base legale per la creazione di un organo di mediazione e promozione dei diritti delle/degli utenti dell'Amministrazione pubblica.

Questo organo (in tedesco Ombudstelle, in francese bureau de médiation administrative) esiste, in forme variegata sia in Romandia nei Cantoni Friburgo, Ginevra, Vaud (Loi sur la médiation administrative), sia nella Svizzera tedesca nei Cantoni Basilea Campagna, Basilea Città, Zugo, Zurigo (Legge sulla procedura amministrativa, capitolo 5). Il Vallese consente l'apertura di una procedura interna di mediazione per l'utente. Una proposta interpartitica del 2019 propone la creazione di una Ombudstelle nel Canton Argovia e anche nel Canton Uri è in corso la sua creazione. Infine numerose città svizzerotedesche prevedono l'Ombudstelle: Berna, Zurigo, Lucerna, San Gallo, Winterthur, Rapperswil.

Nel corso del XX secolo la figura dell'*ombudsman*, tradotto in Italia con il termine "difensore civico", ha avuto un notevole successo ed esiste in 29 Stati europei. Il modello svedese è stato quello di base. Il Consiglio d'Europa si è espresso più volte sull'opportunità di istituire un ombudsman nazionale per gli Stati europei, come pure anche l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

Si segnala che l'Association des ombudsman parlementaires suisses ha pubblicato sul suo sito una legge tipo per l'istituzione di questo organo: <https://www.ombudsstellen.ch/fr/loi-type/loi/> . Lo scopo dell'ombudsman secondo l'Associazione è di rafforzare la fiducia tra la popolazione e le autorità pubbliche, ma anche di sostenere il parlamento nell'alta sorveglianza dell'Amministrazione e di redigere regolari rapporti sulla sua attività.

Proposta di legge

I cardini dell'iniziativa parlamentare, che richiede una legge istitutiva dell'organo di mediazione e promozione dei diritti delle/degli utenti dell'Amministrazione pubblica, sono i seguenti:

1. Lo scopo della legge è di:

- consigliare ed aiutare gli utenti -sia persone fisiche (inclusi i dipendenti pubblici), sia persone giuridiche- nei loro rapporti con le autorità e l'Amministrazione, che si tratti di procedure in corso o di procedure già concluse;
- mediare in caso di conflitti tra utenti da un lato e autorità e Amministrazione dall'altro;
- favorire la prevenzione e la soluzione amichevole di conflitti tra utenti da un lato e autorità e Amministrazione dall'altro lato;
- incoraggiare le autorità e l'Amministrazione ad intessere buone relazioni con gli utenti;
- migliorare il funzionamento delle autorità e dell'Amministrazione, verificando che esse operino nel quadro del diritto, in modo corretto e secondo il principio dell'equità;

- evitare alle autorità e all'Amministrazione accuse infondate.
2. La legge si applica:
 - all'Amministrazione cantonale, alle Autorità giudiziarie e al Ministero pubblico;
 - alle persone fisiche e giuridiche alle quali il Cantone ha affidato dei compiti pubblici, per quanto riguarda l'esecuzione di tali compiti;
 - ai Comuni, ai Consorzi di Comuni e ai Patriziati, come pure alle persone fisiche e giuridiche alle quali essi hanno affidato dei compiti pubblici, per quanto riguarda l'esecuzione di tali compiti.
 3. La legge non si applica agli ambiti specifici in cui esiste un organo di mediazione definito da un'altra legge: l'organo deve indirizzare il richiedente alle istanze specifiche di mediazione.
 4. L'organo di mediazione è costituito da un mediatore eletto dal Gran Consiglio per 4 anni, che deve essere un/una avvocato/a indipendente dall'Amministrazione cantonale e senza conflitti di interesse con le entità alle quali si applica la legge; possono essere eletti dei supplenti.
 5. I costi dell'organo sono assunti dal Cantone e dai Comuni; le procedure sono gratuite per i pazienti.
 6. L'organo non può occuparsi di conflitti privati che sorgono tra utenti.
 7. L'organo non può occuparsi: di questioni che concernono la Confederazione; dell'attività legislativa cantonale e comunale/consortile; di sentenze di Tribunali o di autorità indipendenti con potere giudiziario; di procedimenti giudiziari pendenti (salvo in caso di ritardo nel giudizio, di rifiuto del giudizio e di altre violazioni dei doveri amministrativi).
 8. L'organo è tenuto al segreto d'ufficio e professionale.
 9. L'organo può procedere su richiesta o di propria iniziativa (in quest'ultimo caso deve dare la possibilità di esprimersi all'autorità o all'entità toccata).
 10. Compiti dell'organo sono in particolare:
 - a. raccogliere le domande, le preoccupazioni e i reclami
 - b. chiarire i malintesi
 - c. chiarire la disponibilità al dialogo
 - d. chiedere le informazioni e gli incarti, effettuare dei sopralluoghi e se necessario far fare delle perizie specialistiche per comprendere le questioni
 - e. fornire al richiedente le prime informazioni sulla situazione giuridica
 - f. fornire al richiedente informazioni sulle istituzioni nel Canton Ticino
 - g. fare da intermediario e mediare tra le parti
 - h. informare il Consiglio di Stato, le autorità giudiziarie o i Comuni/Consorzi di Comuni, quando si rendono necessarie delle raccomandazioni o delle misure di carattere istituzionale

- i. nel caso di interesse pubblico preponderante informare il legislativo e l'opinione pubblica, formulando delle raccomandazioni di ordine pratico o di ordine legislativo.

Raoul Ghisletta - Ay - Merlo - Patuzzi -
Quadranti - Schoenenberger - Sirica

L'assegnazione dell'iniziativa a una Commissione ai sensi dell'art. 103 cpv. 2 della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato è rinviata a una prossima seduta.

INIZIATIVA PARLAMENTARE

presentata nella forma generica da Roberta Soldati e Edo Pellegrini per la modifica dell'art. 88 cpv. 3 della Legge sul Gran Consiglio (LGC)

del 19 ottobre 2020

Premessa

Tutte le cariche la cui nomina è di competenza del Gran Consiglio avvengono secondo l'art. 88 cpv. 2 e 3 della LGC, nel quale sono previste le seguenti maggioranze:

- il voto si fa per scheda, a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta dei presenti. Per il computo dei presenti fa stato il numero di schede rientrate (cpv. 2);
- se un candidato non risulta eletto nel primo scrutinio, in quello successivo la nomina avviene a maggioranza relativa (cpv. 3).

Nel merito

Concretamente il suddetto disposto di legge si applica ad esempio alla nomina dei membri del CDA di enti di diritto pubblico, quali EOC, degli assessori giurati, giudici e magistrati.

Il sistema di maggioranza relativa contemplato al cpv. 3 art. 88 LGC crea dei problemi laddove il numero dei candidati è pari alle cariche a disposizione, o peggio ancora, in presenza di un unico candidato che postula per un seggio vacante.

Non di rado bisogna procedere con un secondo scrutinio che *de facto* garantisce e assicura la nomina del candidato anche se ottenesse un solo voto.

Con questo modo di procedere vi è il forte rischio di vedere nominata una persona che non convince pienamente, o peggio, poco idonea a ricoprire una carica.

Anche laddove ci sono più candidati che postulano per un unico seggio vacante, vi è il rischio che venga nominato "il meno peggio".

Le nomine di competenza del Gran consiglio vanno a ricoprire delle cariche importanti in seno ai vari consessi e il sistema attuale della maggioranza relativa così come formulato presenta delle criticità.

Al sistema devono essere apportati dei correttivi e prevedere, che in caso di mancato raggiungimento di un determinato numero di preferenze, il rinvio automatico del dossier all'organo o commissione incaricata di proporre le candidature al plenum, eventualmente riaprire il concorso o rivedere le modalità di valutazione dei candidati.

La maggioranza relativa in vigore è sicuramente superata e non assicura, o per lo meno non conferisce la convinzione che venga nominato il candidato più idoneo alla carica preposta.

I sottoscritti propongono che in presenza di un numero di candidati pari a quello delle cariche vacanti, la maggioranza relativa contempli il raggiungimento di un numero minimo di consensi, pari a 35 voti favorevoli dei presenti.

In caso di mancato raggiungimento di questo quorum, prevedere il ritorno del dossier all'organo preposto a formulare le candidature al plenum.

Per concludere

Mediante la presente iniziativa parlamentare generica chiediamo al Governo di presentare una proposta di modifica dell'art. 88 cpv. 3 LGC ai sensi indicati sopra.

Roberta Soldati e Edo Pellegrini
Filippini

L'assegnazione dell'iniziativa a una Commissione ai sensi dell'art. 103 cpv. 2 della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato è rinviata a una prossima seduta.

INIZIATIVA PARLAMENTARE

presentata nella forma elaborata da Simona Arigoni Zürcher e cofirmatari per MPS-POP-Indipendenti per la modifica parziale della Costituzione cantonale [art. 37] (Per un reale esercizio del diritto di iniziativa popolare)

del 19 ottobre 2020

Con la presente iniziativa parlamentare elaborata si chiede la modifica parziale della Costituzione cantonale e meglio:

Iniziativa popolare legislativa

Art. 37 - 1. principio

¹~~Settemila~~ Quattromila cittadini aventi diritto di voto possono, in ogni tempo, presentare al Gran Consiglio una domanda di iniziativa in materia legislativa.

²Con la domanda di iniziativa si può proporre al Gran Consiglio l'accettazione, l'elaborazione, la modificazione o l'abrogazione di una legge o di un decreto legislativo.

³La raccolta delle firme deve avvenire entro cento giorni dalla data di pubblicazione nel Foglio ufficiale della domanda di iniziativa.²⁰

Per MPS-POP-Indipendenti
Simona Arigoni Zürcher
Lepori Sergi - Pronzini

Ai sensi dell'art. 102 cpv. 2 della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato, l'iniziativa è trasmessa al Consiglio di Stato.

INIZIATIVA PARLAMENTARE

presentata nella forma elaborata da Simona Arigoni Zürcher e cofirmatari per MPS-POP-Indipendenti per la modifica parziale della Costituzione cantonale [art. 42] (Per un reale esercizio del diritto di referendum)

del 19 ottobre 2020

Con la presente iniziativa parlamentare elaborata si chiede la modifica parziale della Costituzione cantonale e meglio:

Art. 42 - Referendum facoltativo

Sottostanno al voto popolare se richiesto nei sessanta giorni dalla pubblicazione nel Foglio ufficiale da almeno ~~settemila~~ quattromila cittadini aventi diritto di voto oppure da un quinto dei Comuni:

- a) le leggi e i decreti legislativi di carattere obbligatorio generale;
- b) gli atti che comportano una spesa unica superiore a fr. 1'000'000.- o una spesa annua superiore a fr. 250'000.- per almeno quattro anni;
- c) gli atti di adesione a una convenzione di diritto pubblico di carattere legislativo.

Per MPS-POP-Indipendenti
Simona Arigoni Zürcher
Lepori Sergi - Pronzini

Ai sensi dell'art. 102 cpv. 2 della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato, l'iniziativa è trasmessa al Consiglio di Stato.

INIZIATIVA PARLAMENTARE

presentata nella forma elaborata da Simona Arigoni Zürcher e cofirmatari per MPS-POP-Indipendenti per la modifica parziale della Costituzione cantonale [art. 44] (Per un reale esercizio del diritto di revoca del Consiglio di Stato)

del 19 ottobre 2020

Con la presente iniziativa parlamentare elaborata si chiede la modifica parziale della Costituzione cantonale e meglio:

Art. 44 - Revoca del Consiglio di Stato

¹~~Quindicimila~~ Settemila cittadini aventi diritto di voto possono presentare al Gran Consiglio la domanda di revoca del Consiglio di Stato.

²La domanda di revoca non può essere presentata prima che sia trascorso un anno né dopo trascorsi tre anni dall'elezione integrale.

³La raccolta delle firme deve avvenire entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione sul Foglio ufficiale della domanda di revoca.

Per MPS-POP-Indipendenti
Simona Arigoni Zürcher
Lepori Sergi - Pronzini

Ai sensi dell'art. 102 cpv. 2 della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato, l'iniziativa è trasmessa al Consiglio di Stato.

INIZIATIVA PARLAMENTARE

presentata nella forma elaborata da Simona Arigoni Zürcher e cofirmatari per MPS-POP-Indipendenti per la modifica parziale della Costituzione cantonale [art. 44a] (Per un reale esercizio del diritto di revoca dei Municipi)

del 19 ottobre 2020

Con la presente iniziativa parlamentare elaborata si chiede la modifica parziale della Costituzione cantonale e meglio:

Art. 44a - Revoca del Municipio

¹I cittadini del Comune aventi diritto di voto possono presentare al Consiglio di Stato la domanda di revoca del Municipio.

²La domanda di revoca non può essere depositata né nel primo né nell'ultimo anno della legislatura. ³La domanda di revoca del Municipio deve raccogliere l'adesione di almeno il 30% 5% dei cittadini aventi diritto di voto, nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione all'albo comunale.

Per MPS-POP-Indipendenti
Simona Arigoni Zürcher
Lepori Sergi - Pronzini

Ai sensi dell'art. 102 cpv. 2 della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato, l'iniziativa è trasmessa al Consiglio di Stato.

INIZIATIVA PARLAMENTARE

presentata nella forma elaborata da Raoul Ghisletta e cofirmatari per la modifica dell'art. 4 della Legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti (Per un salario minimo dignitoso nella Legge stipendi cantonale)

del 19 ottobre 2020

1. L'articolo 4 attuale della Legge cantonale sugli stipendi non garantisce uno standard salariale minimo equo: importo definito in fr. 4'000 per 12 mensilità (fr. 22 orari) nell'iniziativa popolare federale sui salari minimi («Per la protezione di salari equi - Iniziativa sui salari minimi»). Il Consiglio federale *"pur condividendo nella sostanza le preoccupazioni degli autori dell'iniziativa, ossia lottare contro il dumping salariale e la povertà"* respinse la proposta costituzionale dell'iniziativa, invitando i partner sociali e i singoli datori di lavoro ad affrontare il problema. Cosa che dal 2012 (anno del deposito dell'iniziativa) ad oggi è avvenuta in vari ambiti lavorativi con una dinamica di partenariato sociale, anche se non certamente dovunque.
2. Nella legge stipendi cantonale in vigore dal 2018, sentiti le richieste dei sindacati del settore pubblico, la Commissione gestione e finanze ha introdotto una soglia di fr. 43'000 annui, che corrisponde al livello delle prestazioni dell'assistenza sociale, in aggiunta al rispetto del minimo salariale presente in eventuali CCL di categoria (art. 4. cpv. 3). L'aumento di fr. 2'400 annui del minimo salariale e la considerazione dei minimi salariali presenti nei CCL di categoria sono stati un primo passo nella giusta direzione.

"A mente della Commissione, dopo ampia e approfondita discussione, si è preferito correggere questa soglia iniziale per la classe 1 dell'AC (personale senza alcuna qualifica professionale e senza anni di esperienza) indicando un salario di riferimento di CHF 43'000.- per 13 mensilità che corrisponde ad un lordo mensile di CHF 3'307.-. (ndr per 12 mensilità significa un lordo mensile di partenza di CHF 3'583.-).

Un secondo aspetto è invece riferito alla congruenza della LStip con l'eventuale esistenza di CCL nella rispettiva professione. Anche in questo caso sembra evidente

che la nuova LStip ne dovrà tenere conto in modo adeguato pur considerando le specificità e i relativi vantaggi offerti dall'impiego pubblico. Per questo motivo si propone un apposito emendamento all'art 4 cpv. 3."

(Rapporto CGF sul messaggio n. 7181, pagg. 18-19)

3. Dopo il periodo di introduzione e assestamento della nuova legge stipendi cantonale, riteniamo giunto ora il momento fare un secondo passo, che porti alla definizione di un salario minimo di fr. 48'000 annui (fr. 4'000 per dodici mensilità, fr. 3'692,30 per tredici mensilità) per garantire un reddito dignitoso a tutti i dipendenti del Canton Ticino. Si tratta quindi di adeguare il cpv. 4 dell'art. 4 della legge stipendi.

Testo attuale

Art. 4 - Scala degli stipendi

¹Le classi di stipendio dei dipendenti cantonali sono stabilite come segue:

Classe	Minimo	Massimo
1	40'610	62'133
2	45'963	70'692
3	51'213	79'175
4	56'369	87'598
5	61'446	96'278
6	66'454	104'332
7	71'405	112'677
8	76'312	121'031
9	81'187	129'412
10	86'041	137'838
11	90'887	146'328
12	95'737	154'349
13	100'602	162'416
14	105'495	170'550
15	110'427	178'769
16	115'411	187'095
17	120'459	195'545
18	125'583	204'142
19	130'794	212'903
20	136'105	221'851

²Ogni classe è composta di 24 aumenti, suddivisi in 4 livelli:

- il primo contiene 4 aumenti,
- il secondo contiene 5 aumenti,
- il terzo contiene 6 aumenti,
- il quarto contiene 9 aumenti.

³È garantito il principio di considerare il minimo salariale della rispettiva categoria professionale tenendo conto delle specificità del pubblico impiego.

⁴Il Regolamento rispetta quale soglia d'entrata per la prima classe di regola un lordo annuo di fr. 43'000.-.

⁵A ogni aumento corrisponde uno stipendio di riferimento prefissato.

Modifica proposta

Art. 4 - Scala degli stipendi

⁴Il Regolamento rispetta quale soglia d'entrata per la prima e seconda classe di regola un lordo annuo di fr. 48'000.-.

Per il Gruppo PS
Raoul Ghisletta
Bang - Biscossa - Durisch -
Garbani Nerini - Lepori C. -
Pugno Ghirlanda - Riget - Sirica

Ai sensi dell'art. 102 cpv. 2 della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato, l'iniziativa è trasmessa al Consiglio di Stato.

INIZIATIVA PARLAMENTARE

presentata nella forma elaborata da Raoul Ghisletta e cofirmatari per la modifica dell'art. 22 della Legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti (Gratifiche per anzianità di servizio che tengano conto della variazione del grado d'occupazione del dipendente)

del 19 ottobre 2020

Rifacendosi al cpv. 4 dell'art. 22 della Legge stipendi, l'art. 31 cpv. 1 (come pure l'art. 58, cpv. 1) del Regolamento dei dipendenti Stato (Congedi pagati) indica che il *"Il diritto al congedo pagato è proporzionato al grado d'occupazione del momento in cui inizia l'evento"*: questo capoverso penalizza ingiustamente le/i dipendenti, che hanno ridotto il grado d'occupazione nel corso della carriera, ad es. per gestire la conciliazione famiglia-lavoro.

Visti gli strumenti informatici a disposizione, con la presente iniziativa parlamentare, si chiede di adottare il parametro oggettivo e non discriminatorio del grado d'occupazione medio per calcolare le gratifiche per anzianità di servizio in entrambe le forme, ossia pagamento e congedo pagato. Questa modalità di calcolo è in uso da decenni nel settore sociosanitario ticinese (es. CCL EOC).

Testo proposto

Art. 22 - Gratifiche per anzianità di servizio

⁴Su richiesta del dipendente la gratifica sotto forma di congedo pagato può essere sostituita con il pagamento. ~~è determinante lo stipendio riconosciuto al dipendente al momento della nascita del diritto.~~

⁵Lo stipendio durante il congedo pagato, rispettivamente il pagamento della gratifica, sono stabiliti sulla base della percentuale media d'occupazione del dipendente durante il periodo nel quale la gratifica è maturata.

Raoul Ghisletta

Ay - Bang - Biscossa - Buri - Crivelli Barella -

Ferrara - Gardenghi - Lepori C. - Lepori D. -

Merlo - Patuzzi - Pugno Ghirlanda - Riget - Sirica

Ai sensi dell'art. 102 cpv. 2 della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato, l'iniziativa è trasmessa al Consiglio di Stato.

INIZIATIVA PARLAMENTARE

presentata nella forma elaborata da Sara Imelli e cofirmatari per la modifica dell'art. 11 della Legge edilizia cantonale (Lavori di manutenzione fuori zona edificabile anche su notifica)

del 19 ottobre 2020

Con l'attuale legislazione i lavori di ordinaria manutenzione su costruzioni situate fuori zona edificabile soggiacciono all'obbligo di inoltrare di una regolare domanda di costruzione, preparata da uno studio d'architettura o ingegneria in possesso del necessario numero OTIA. Allo stato attuale del regolamento d'applicazione della Legge edilizia, ad esempio, al cittadino che volesse sostituire o sistemare la propria terrazza rovinata dal tempo, viene richiesta una domanda di costruzione il cui costo in tempo e denaro supera di gran lunga l'intervento prospettato.

La procedura della domanda di costruzione, assolutamente necessaria per le nuove costruzioni o le modifiche sostanziali, risulta quindi sproporzionata per dei piccoli interventi di manutenzione ordinaria. Infatti, all'interno delle aree edificabili, il regolamento d'applicazione LE permette l'inoltrare di una notifica di costruzione che può essere preparata anche dal singolo cittadino con i formulari e gli allegati necessari e poi verificati dalle autorità comunali e cantonali se necessario.

Preso atto che gran parte del territorio ticinese si trova fuori zona edificabile, ci troviamo con numerosi stabili e manufatti che, per essere solo curati e mantenuti devono passare

dall'iter della domanda di costruzione. Ciò spinge purtroppo, a volte, il cittadino a rinunciare all'intervento oppure a farlo senza inoltrare nessun incarto al Comune.

Le costruzioni fuori zona edificabile soggiacciono alla legislazione federale, in particolare alla Legge federale sulla pianificazione del territorio (Legge sulla pianificazione del territorio, LPT) del 22 giugno 1979 e alla relativa ordinanza Ordinanza sulla pianificazione del territorio (OPT) del 28 giugno 2000 che assegnano al Cantone il compito di vigilare, valutare ed autorizzare tutto ciò che riguarda i fuori zona.

L'atto parlamentare non vuole quindi eliminare il ruolo vigilante dell'Autorità cantonale, ciò che lederebbe il diritto federale superiore, ma chiede che ciò possa essere espletato anche con lo strumento della notifica di costruzione con obbligo di invio, da parte comunale, degli incarti agli uffici cantonali preposti per un avviso vincolante. Già oggi, per talune notifiche in zona edificabile (ad esempio nuovi impianti di riscaldamento) vi è l'obbligo per il Comune di sentire gli uffici cantonali che emettono un avviso vincolante per il rilascio o meno della licenza edilizia.

Inoltre, la procedura ordinaria richiesta nel regolamento d'applicazione LE per tutti gli interventi in FZ non trova riscontro nella stessa LE cantonale che si dimostra più permissiva con la descrizione della procedura di notifica:

2. Procedura di notifica;

a) applicabilità

Art. 11

¹La procedura della notifica è applicabile ai lavori di secondaria importanza, quali lavori di rinnovamento e di trasformazione senza modificazione della destinazione, del volume e dell'aspetto generale degli edifici ed impianti; quali rifacimento delle facciate, sostituzione dei tetti, costruzioni accessorie nelle zone edificabili, opere di cinta, sistemazioni di terreno, demolizione di fabbricati.

L'articolo in questione esclude la procedura della notifica in fuori zona solo per la costruzione accessorie e non per gli altri interventi previsti.

Fatte queste premesse si chiede una modifica legislativa cantonale che, nel rispetto del diritto federale, preveda il rilascio della licenza edilizia su notifica anche nei fuori zona edificabile.

Legge edilizia cantonale: articolo modificato

Art. 11 cpv. 3 (nuovo) - a) applicabilità

¹La procedura della notifica è applicabile ai lavori di secondaria importanza, quali lavori di rinnovamento e di trasformazione senza modificazione della destinazione, del volume e dell'aspetto generale degli edifici ed impianti; quali rifacimento delle facciate, sostituzione dei tetti, costruzioni accessorie nelle zone edificabili, opere di cinta, sistemazioni di terreno, demolizione di fabbricati.

²Eventuali contestazioni circa la procedura da osservare sono decise inappellabilmente dal Dipartimento, senza formalità particolari.

³Per i terreni situati in fuori zona edificabile la procedura di notifica vale per i lavori di secondaria importanza come al cpv. 1.

Regolamento Legge edilizia: modifica articoli

Art. 3 - Lavori non soggetti a licenza

¹Non soggiacciono a licenza edilizia:

- a) gli edifici o impianti la cui approvazione è disciplinata nel dettaglio da leggi speciali federali e cantonali come la Legge federale sulle strade nazionali, la Legge federale sulle foreste, la legge sulle strade, la Legge sul raggruppamento e la permuta dei terreni, la Legge sui consorzi (del 1913);
- b) i lavori di ordinaria manutenzione, che non modificano né l'aspetto esterno né la destinazione degli edifici e impianti, come la sostituzione dei servizi o delle installazioni non comportanti un cambiamento di consumo energetico, la sostituzione dei tetti senza cambiamento della carpenteria e del tipo dei materiali, siti anche in fuori zona;
- c) gli edifici o impianti sottratti alla competenza cantonale dal diritto federale;
- d) le piccole trasformazioni all'interno dei fabbricati, come lo spostamento di pareti e porte, siti anche in fuori zona;
- e) ...;
- f) ...;
- g) la sistemazione di orti e giardini con le usuali attrezzature di arredo, siti anche in fuori zona;
- h) gli scavi e colmate con materiale terroso per una confacente sistemazione del terreno fino all'altezza di m 1.00 e una superficie di mq 500, per un massimo di mc 200, nella zona edificabile secondo il piano regolatore approvato dal Consiglio di Stato;^[3]
- i) le costruzioni provvisorie, ossia le costruzioni destinate a soddisfare un bisogno contingente, la cui durata è prestabilita, come le baracche di cantiere per deposito materiali e attrezzi, le tende da circo e per manifestazioni, siti anche in fuori zona;
- k) la sosta di roulotte per un periodo non superiore a tre mesi nello spazio di un anno fuori dall'area forestale;
- l) il deposito di materiali inerti per un periodo non superiore a tre mesi, ritenuto però che tale deposito non interessi biotopi protetti o degni di protezione e sia fuori dall'area forestale, siti anche in fuori zona;
- m) gli impianti solari sufficientemente adattati ai tetti situati nelle zone edificabili e nelle zone agricole e in fuori zona (art. 18a della Legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979);
- n) gli impianti solari posati su tetti piani nelle zone di produzione intensiva di beni o servizi (art. 27 cifra II del regolamento della legge sullo sviluppo territoriale del 20 dicembre 2011 e art. 18a della Legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979);
- o) la sostituzione di serramenti posati su edifici abitativi dopo il 1° gennaio 1991, previo annuncio al Municipio e siti anche in fuori zona.

²L'esenzione dalla licenza non dispensa in ogni caso da un'esecuzione conforme alla legge, alle regole dell'arte e della sicurezza, nonché ad un uso parsimonioso dell'energia.

Art. 5 cpv. 3 (stralciato) - a) procedura ordinaria

¹In quanto non siano esplicitamente soggette alla procedura della notifica (art. 6), tutti gli interventi di cui all'art. 4 soggiacciono alla procedura ordinaria.

²Non è consentito suddividere i lavori in modo da eludere la procedura ordinaria.

³~~Ogni intervento su edifici o impianti sit fuori zona edificabile deve essere sottoposto alla procedura ordinaria~~

Sara Imelli
Dadò - Ghisla

Ai sensi dell'art. 102 cpv. 2 della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato, l'iniziativa è trasmessa al Consiglio di Stato.

INIZIATIVA PARLAMENTARE

presentata nella forma elaborata da Angelica Lepori Sergi e cofirmatari per MPS-POP-Indipendenti per la modifica della Legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare [art. 17] (Per una cantonalizzazione di docenti di appoggio)

del 19 ottobre 2020

La Legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare del 7 febbraio 1996 è così modificata:

Art. 17 cpv. 1

~~¹Il Municipio, su proposta della direzione di istituto e dopo autorizzazione del Dipartimento, ha la facoltà di assumere per tutto o parte dell'anno scolastico un docente di appoggio a orario parziale, che coadiuvi il docente titolare.~~

¹Il Cantone mette a disposizione delle sezioni di scuola dell'infanzia dei docenti di appoggio a orario parziale. I docenti di appoggio sono attribuiti dagli ispettori secondo parametri definiti dal regolamento e coadiuvano i docenti titolari.

Per MPS-POP-Indipendenti
Angelica Lepori Sergi
Arigoni Zürcher - Pronzini

Ai sensi dell'art. 102 cpv. 2 della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato, l'iniziativa è trasmessa al Consiglio di Stato.

INIZIATIVA PARLAMENTARE

presentata nella forma elaborata da Angelica Lepori Sergi e cofirmatari per MPS-POP-Indipendenti per la modifica della Legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare [art. 37 cpv. 1] (Per una generalizzazione delle mense nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole elementari)

del 19 ottobre 2020

La Legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare del 7 febbraio 1996 è così modificata:

Art. 37 cpv. 1

~~1~~¹ I Municipi istituiscono di regola refezioni scolastiche per gli allievi delle scuole dell'infanzia e possono istituire mense per gli allievi delle per le scuole elementari.

Per MPS-POP-Indipendenti
Angelica Lepori Sergi
Arigoni Zürcher - Pronzini

Ai sensi dell'art. 102 cpv. 2 della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato, l'iniziativa è trasmessa al Consiglio di Stato.

INIZIATIVA PARLAMENTARE

presentata nella forma elaborata da Angelica Lepori Sergi e cofirmatari per MPS-POP-Indipendenti per la modifica della Legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare [art. 37 cpv. 3] (Permettere alle docenti e ai docenti della scuola dell'infanzia una pausa meridiana)

del 19 ottobre 2020

La Legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare del 7 febbraio 1996 è così modificata:

Art. 37 cpv. 3

³ Nelle scuole dell'infanzia la refezione è parte integrante dell'attività educativa e il docente titolare ne è responsabile. Gli istituti scolastici ~~definiscono le soluzioni organizzative~~ **assumono personale ausiliario con requisiti di idoneità** per consentire **alle docenti ed**

ai docenti di usufruire di una pausa meridiana di 30 minuti per il lavoro che dura tra le 7 e le 9 ore giornaliere.

Per MPS-POP-Indipendenti
Angelica Lepori Sergi
Arigoni Zürcher - Pronzini

Ai sensi dell'art. 102 cpv. 2 della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato, l'iniziativa è trasmessa al Consiglio di Stato.

INIZIATIVA PARLAMENTARE

presentata nella forma elaborata da Angelica Lepori Sergi e cofirmatari per MPS-POP-Indipendenti per la modifica della Legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare [art. 16 e 24] (Per una reale e significativa riduzione del numero di allievi nelle scuole dell'infanzia e nella scuola elementare)

del 19 ottobre 2020

La Legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare del 7 febbraio 1996 è così modificata:

Art. 16 cpv. 1

¹Le sezioni di scuola dell'infanzia non possono contare meno di **9** né più di **18** allievi.

Art. 24 cpv.1

¹Le sezioni di scuola elementare non possono contare meno di **9** né più di **18** allievi.

Per MPS-POP-Indipendenti
Angelica Lepori Sergi
Arigoni Zürcher - Pronzini

Ai sensi dell'art. 102 cpv. 2 della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato, l'iniziativa è trasmessa al Consiglio di Stato.

INIZIATIVA PARLAMENTARE

presentata nella forma elaborata da Angelica Lepori Sergi e cofirmatari per MPS-POP-Indipendenti per la modifica della Legge sulla scuola media [art. 21] Per una reale e significativa riduzione del numero di allievi nella scuola media)

del 19 ottobre 2020

La Legge sulla scuola media del 21 ottobre 1974 è così modificata:

Art. 21 - Composizione delle sezioni

Le sezioni della scuola media, salvo casi di forza maggiore, non devono avere più di **18** allievi; ~~per le scuole private parificate questo limite è fissato a 25 allievi.~~

Per MPS-POP-Indipendenti
Angelica Lepori Sergi
Arigoni Zürcher - Pronzini

Ai sensi dell'art. 102 cpv. 2 della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato, l'iniziativa è trasmessa al Consiglio di Stato.

INIZIATIVA PARLAMENTARE

presentata nella forma elaborata da Matteo Pronzini e cofirmatarie per la modifica dell'art. 88 della LGC (Basta elezioni di candidati e candidate, dei partiti di Governo, che non raccolgono il consenso del Gran Consiglio)

del 19 ottobre 2020

Chiediamo che la Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato (LGC) sia modificata come segue:

Art. 88 - Modo di elezione, maggioranza richiesta

¹Si procede alle elezioni di competenza del Gran Consiglio mediante il voto.

²Il voto si fa per scheda, a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta dei presenti. Per il computo dei presenti fa stato il numero di schede rientrate.

³~~Se un candidato non risulta eletto nel primo scrutinio, in quello successivo la nomina avviene a maggioranza relativa~~ **si procede ad un secondo. Il mancato raggiungimento in questo secondo scrutinio della maggioranza assoluta dei presenti decreta lo stralcio del candidato.**

⁴In caso di parità di voto la votazione è ripetuta immediatamente, a meno che il Gran Consiglio ne decida il rinvio a una seduta successiva.

⁵Se nel terzo scrutinio si verifica nuovamente parità di voto, decide la sorte.

⁶Il sorteggio è eseguito dal Presidente.

Per MPS-POP-Indipendenti
Matteo Pronzini
Arigoni Zürcher - Lepori Sergi

Ai sensi dell'art. 102 cpv. 2 della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato, l'iniziativa è trasmessa al Consiglio di Stato.

INIZIATIVA PARLAMENTARE

presentata nella forma elaborata da Matteo Pronzini e cofirmatarie per MPS-POP-Indipendenti per la modifica della Legge tributaria [art. 13 e 309e] (Aboliamo la tassazione forfettaria: un abuso fatto legge)

del 19 ottobre 2020

Con la presente iniziativa parlamentare elaborata si chiede lo stralcio dell'articolo 13, rispettivamente dell'articolo 309e della Legge tributaria del 21 giugno 1994 e più precisamente:

~~Art. 13 – Imposizione globale secondo il dispendio~~

~~¹Le persone fisiche hanno il diritto di pagare, invece dell'imposta sul reddito, un'imposta calcolata sul dispendio se:~~

- ~~a) non hanno la cittadinanza svizzera;~~
- ~~b) per la prima volta o dopo un'interruzione di almeno dieci anni sono assoggettate illimitatamente alle imposte (art. 2); e~~
- ~~c) non esercitano un'attività lucrativa in Svizzera.~~

~~²I coniugi che vivono in comunione domestica devono entrambi soddisfare le condizioni di cui al capoverso 1.~~

~~³L'imposta che sostituisce l'imposta sul reddito è calcolata sulla base delle spese annuali corrispondenti al tenore di vita del contribuente e delle persone al cui sostentamento egli provvede, sostenute durante il periodo di calcolo in Svizzera e all'estero, ma almeno in base al più elevato degli importi seguenti:~~

- ~~a) 400'000. franchi;~~
- ~~b) per i contribuenti che hanno un'economia domestica propria: un importo corrispondente al settuplo della pigione annua o del valore locativo fissato dall'autorità fiscale;~~

~~e) per gli altri contribuenti: un importo corrispondente al triplo del prezzo di pensione annua per il vitto e l'alloggio al luogo di dimora ai sensi dell'articolo 2.~~

~~⁴L'imposta è calcolata secondo la tariffa fiscale ordinaria.~~

~~⁵Oltre all'imposta sul reddito, è percepita un'imposta che sostituisce l'imposta sulla sostanza. La sostanza imponibile ammonta a 5 volte l'importo stabilito al capoverso 3 e, in ogni caso, deve corrispondere ad almeno la sostanza determinata in base al capoverso 6.~~

~~⁶L'imposta secondo il dispendio deve essere almeno equivalente alla somma delle imposte sul reddito e sulla sostanza calcolate secondo le tariffe ordinarie sull'insieme degli elementi lordi seguenti:~~

~~a) sostanza immobiliare situata in Ticino e relativi proventi;~~

~~b) beni mobili che si trovano in Svizzera e relativi proventi;~~

~~c) capitale mobiliare di fonte svizzera, inclusi i crediti garantiti da pegno immobiliare, e relativi proventi;~~

~~d) diritti d'autore, brevetti e diritti analoghi esercitati in Svizzera e relativi proventi;~~

~~e) assegni di quiescenza, rendite e pensioni di fonte svizzera;~~

~~f) proventi per i quali il contribuente pretende uno sgravio totale o parziale da imposte estere in virtù di una convenzione conclusa dalla Svizzera per evitare la doppia imposizione.~~

~~⁷In caso di proventi sgravati dalle imposte nello Stato dal quale essi provengono e imponibili in Svizzera, singolarmente o congiuntamente ad altri proventi, all'aliquota applicabile al reddito complessivo, l'imposta è calcolata non soltanto sui proventi di cui al capoverso 6, ma anche su tutti gli elementi del reddito proveniente dall'altro Stato, attribuiti alla Svizzera conformemente alla corrispondente convenzione in materia di doppia imposizione.~~

~~⁸Il Consiglio di Stato adegua l'importo di cui al capoverso 3 lettera a) all'indice nazionale dei prezzi al consumo.~~

~~Art. 309e – Imposizione globale secondo il dispendio~~

~~Per le persone fisiche che al momento dell'entrata in vigore della presente modifica di legge erano tassate secondo il dispendio, l'articolo 13 del diritto anteriore si applica ancora per cinque anni.~~

Per MPS-POP-Indipendenti
Matteo Pronzini
Arigoni Zürcher - Lepori Sergi

Ai sensi dell'art. 102 cpv. 2 della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato, l'iniziativa è trasmessa al Consiglio di Stato.

INIZIATIVA PARLAMENTARE

presentata nella forma elaborata dall'Ufficio presidenziale per la modifica degli art. 23 e 84 della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato (LGC) - Petizioni

del 19 ottobre 2020

L'attuale quadro normativo volto a disciplinare la procedura di trattazione delle petizioni indirizzate al Gran Consiglio prevede che le stesse vengano dapprima comunicate al plenum dal Presidente e in seguito trasmesse d'ufficio, per esame e preavviso (e senza discussione), alla Commissione giustizia e diritti (art. 23 lett. d) LGC e art. 84 cpv. 1 e 2 LGC). Quest'ultima, riferisce quindi al Gran Consiglio, proponendo alternativamente di entrare nel merito della petizione, di esaminarla o rinviarla all'esame di una Commissione generale, tematica o speciale (art. 84 cpv. 2 lett. a) LGC), di non entrare nel merito e quindi archivarla (art. 84 cpv. 2 lett. b) LGC), oppure di non entrare nel merito e rinviarla, se del caso, ad altra Autorità competente (art. 84 cpv. 2 lett. c) LGC).

Capita però che - in ispecie, qualora dopo l'esame preliminare della petizione, la CGD dovesse proporre il rinvio all'esame di un'altra Commissione - tale procedura rallenti la trattazione della richiesta, o contribuisca addirittura a renderla priva di oggetto in quanto superata dagli eventi (ad esempio come accaduto recentemente con la petizione presentata dall'Associazione dei docenti delle scuole medie e superiori ticinesi, concernente la richiesta di intervento del Gran Consiglio riguardo al progetto "Nuovo piano delle lezioni settimanali del Liceo").

La presente iniziativa propone quindi l'introduzione di un correttivo alla LGC, che sopprima la trasmissione d'ufficio delle petizioni alla GCD (con le conseguenze testé descritte e i ritardi che ne potrebbero derivare) e introduca la facoltà per l'Ufficio presidenziale di formulare al plenum una specifica proposta di attribuzione, che a seconda dell'oggetto, indirizzi la richiesta al vaglio di una determinata commissione generale, tematica o speciale.

Per i suesposti motivi, si chiede al Gran Consiglio di accogliere favorevolmente la proposta di modifica legislativa annessa alla presente iniziativa parlamentare elaborata.

Per l'Ufficio presidenziale del Gran Consiglio:
Daniele Caverzasio, Presidente
Agustoni - Durisch - Foletti - Gianella Alessandra -
La Mantia - Morisoli - Pini - Schoenenberger

A

i sensi dell'art. 102 cpv. 2 della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato, l'iniziativa è trasmessa al Consiglio di Stato.

INIZIATIVA PARLAMENTARE

presentata nella forma elaborata dall'Ufficio presidenziale del Gran Consiglio per la modifica dell'art. 136 della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato (LGC) - Emendamenti

del 19 ottobre 2020

La Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato prevede, all'art. 136 cpv. 2, che gli emendamenti siano presentati entro le ore 12:00 del primo giorno della seduta.

Capita però che in occasione di discussioni e votazioni plenarie riguardanti l'adozione di nuovi testi legislativi o concernenti modifiche sostanziose, vengano presentati emendamenti complessi e tali da richiedere puntuali approfondimenti di natura giuridica. Considerato che in simili circostanze - specie quando gli emendamenti sono numerosi - la tempistica attuale non consente sempre all'UP e ai Servizi del Gran Consiglio di effettuare un'adeguata analisi della ricevibilità delle proposte, si propone l'introduzione di una modifica al precitato cpv. 2, intesa ad introdurre l'obbligo di presentare gli emendamenti almeno 5 giorni prima del primo giorno della seduta.

Nonostante la presente iniziativa proponga una sensibile riduzione dei giorni a disposizione per la presentazione di eventuali proposte, la pubblicazione dell'ordine del giorno e dei relativi atti *"almeno 12 giorni prima della seduta"* (art. 115 cpv. 1 LGC) garantirà comunque un adeguato lasso di tempo (7 giorni) per la presa di conoscenza degli oggetti in discussione e l'eventuale formulazione degli emendamenti.

Per i casi eccezionali, si propone altresì di aumentare a 7 giorni il termine di cui al cpv. 4, qualora gli approfondimenti siano particolarmente complessi e gli emendamenti particolarmente numerosi.

Per i suesposti motivi, si chiede al Gran Consiglio di accogliere favorevolmente la proposta di modifica legislativa annessa alla presente iniziativa parlamentare elaborata.

Per l'Ufficio presidenziale del Gran Consiglio:
Daniele Caverzasio, Presidente
Agustoni - Durisch - Foletti - Gianella Alessandra -
La Mantia - Morisoli - Pini - Schoenenberger

Ai sensi dell'art. 102 cpv. 2 della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato, l'iniziativa è trasmessa al Consiglio di Stato.

INIZIATIVA CANTONALE (art. 106 LGC)

Facilitare la lotta contro le molestie sessuali sui posti di lavoro

del 19 ottobre 2020

Il recente dibattito attorno alla costituzione di una commissione parlamentare d'inchiesta sui casi di molestie sessuali all'interno dell'amministrazione, ha messo in evidenza le oggettive difficoltà ad agire sia sul piano della prevenzione di questi atti che su quello della possibilità delle vittime di ottenere ascolto e giustizia.

Nel corso del dibattito sulla costituzione della CPI tutti gli interventi (sia dei contrari alla CPI che dei favorevoli) hanno sottolineato l'importanza di dotarsi di strumenti atti a prevenire e a intervenire in caso di molestie sessuali nell'amministrazione e, più in generale, sui luoghi di lavoro.

I casi di molestie sui luoghi di lavoro sono molteplici. Alcune donne che subiscono questi atti, che violano pesantemente la loro integrità e dignità, riescono a parlarne e a chiedere giustizia; molte altre invece, verosimilmente la grande maggioranza, subiscono in silenzio e hanno paura a rendere pubblica la loro esperienza, anche a causa delle difficoltà che poi incontrano nel farsi ascoltare e venir credute.

L'art. 4 della Legge federale sulla parità dei sessi (LPar) definisce **le molestie sessuali come una discriminazione e un affronto alla dignità:**

Art. 4 - Molestie sessuali; discriminazione

"Per comportamento discriminatorio si intende qualsiasi comportamento indesiderato di natura sessuale o qualsiasi altro comportamento basato sul sesso che violi la dignità di una persona sul posto di lavoro, in particolare la formulazione di minacce, promesse di benefici o pressioni di qualsiasi tipo su una persona al fine di ottenere, da questa, favori di natura sessuale."

Il divieto di molestie sessuali sul posto di lavoro conferisce gli stessi diritti soggettivi del divieto di discriminazione. La legge sottolinea inoltre che un lavoro di prevenzione mirato è il modo più efficace per combattere le molestie sessuali. Va ricordato che, nella legge sulla parità, il divieto di discriminazione e i suoi effetti giuridici sono rivolti esclusivamente al datore di lavoro. È quindi irrilevante se il datore di lavoro stesso sia o meno il molestatore. La responsabilità diretta del datore di lavoro per la protezione della personalità, dell'integrità fisica e psicologica e della salute dei suoi dipendenti è decisiva.

L'art. 5 cpv. 3 della LPar stabilisce i limiti dell'obbligo di agire del datore di lavoro. Per evitare molestie sessuali, il datore di lavoro deve adottare misure adeguate alle circostanze e che possano essere richieste in modo equo. Il datore di lavoro ha la possibilità di assolvere sé stesso dimostrando di aver adottato tutte le misure preventive appropriate: ad esempio, affrontando la questione delle molestie sessuali nei corsi di formazione e sviluppo specifici dell'azienda, includendola nelle politiche e nei regolamenti aziendali, nominando persone di fiducia, etc. Il clima in azienda è di fondamentale importanza.

Al fine di alleggerire l'onere della parte che cerca di realizzare il principio di uguaglianza, la legge prevede all'art. 6, un onere della prova più leggero.

Art. 6 - Alleviamento dell'onere della prova

"Si presume l'esistenza di una discriminazione per quanto la persona interessata la renda verosimile; questa norma si applica all'attribuzione dei compiti, all'assetto delle condizioni di lavoro, alla retribuzione, alla formazione e alla formazione continua, alla promozione e al licenziamento."

Questo significa che la persona che è vittima di discriminazione deve rendere probabile che la discriminazione si verifichi e, in questo caso, spetta al datore di lavoro dimostrare che tale discriminazione non si è verificata.

Per rendere plausibile un fatto, non basta una semplice accusa, ma non è nemmeno necessaria una prova rigorosa. Ciò che è necessario è un alto grado di probabilità. Questa disposizione non si applica però in caso di molestie sessuali.

In tali casi, è l'attore che deve provare i fatti sui quali si basa (art. 8 del Codice civile). In caso di insuccesso di tale prova, le richieste di risarcimento basate sull'articolo 5, paragrafo 1 LPar, vale a dire l'azione di prevenzione, la cessazione o l'istituzione di molestie, saranno respinte. La durezza e le difficoltà che ne derivano per la vittima sono in qualche modo mitigate dall'art. 5 cpv. 3 LPar, che prevede uno spostamento dell'oggetto della prova se la vittima esercita il suo diritto al risarcimento.

In un rapporto di ricerca pubblicato nel giugno 2017, intitolato *"Analisi della giurisprudenza cantonale relativa alla legge sull'uguaglianza tra i sessi (2004-2015)"*, le autrici Karin Lempen, Prof. dr. jur. e Aner Voloder, lic. jur. fanno la seguente osservazione: ***"Di tutte le sentenze analizzate, il 62,5 per cento è per lo più o del tutto sfavorevole al lavoratore dipendente che sostiene di essere stato discriminato. In particolare, quasi tutti (91,6 per cento) i reclami per il congedo per ritorsione (articolo 10 LPar) sono stati respinti. Anche il tasso di decisioni sfavorevoli al dipendente è molto elevato (82,8 per cento)."***

Quando la discriminazione invocata è la molestia sessuale (articolo 4 LPar). Le richieste di pagamento del risarcimento per le molestie sessuali (articolo 5, comma 3, della legge) sono respinte nella stragrande maggioranza dei casi (76,6 per cento). La questione se le necessarie misure preventive siano state adottate dal datore di lavoro viene raramente esaminata dai tribunali".

Ai sensi dell'art. 160 cpv. 1 della Costituzione federale, i Cantoni possono presentare un'iniziativa all'Assemblea federale. Tale iniziativa non si limita alla Costituzione, ma può riguardare qualsiasi argomento di competenza dell'Assemblea federale. Il Cantone può presentare all'Assemblea federale un progetto di legge o proporre l'elaborazione di un progetto di legge.

Alla luce delle considerazioni fin qui sviluppate, e riprendendo un'analogia proposta approvata di recente dal Gran Consiglio del Canton Vaud, si propone al Gran Consiglio di adottare la seguente iniziativa cantonale all'attenzione del Parlamento federale:

- **l'art. 6 della Legge federale sull'uguaglianza tra donne e uomini (LPar) viene modificato per includere le molestie sessuali nell'elenco delle discriminazioni per le quali è previsto l'alleviamento dell'onere della prova.**

Per MPS-POP-Indipendenti
Simona Arigoni Zürcher
Lepori Sergi - Pronzini

L'iniziativa è attribuita alla Commissione sanità e sicurezza sociale.

INIZIATIVA CANTONALE (art. 106 LGC)

Aboliamo la Legge federale sul collocamento e vietiamo il prestito di personale da parte di società private e a scopo di lucro

del 19 ottobre 2020

In virtù dell'art. 106 della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato (LGC) chiediamo al Plenum di voler richiedere alle Camere federali di abolire l'infausta Legge federale sul collocamento e il personale a prestito (Legge sul collocamento LC) del 6 ottobre 1989.

Come stabilito dal cpv. 3 dell'art. 106 LGC, motiveremo verbalmente questa nostra iniziativa nel corso della seduta del Gran Consiglio del mese di ottobre 2020.

Per MPS-POP-Indipendenti
Matteo Pronzini

L'iniziativa è attribuita alla Commissione economia e lavoro.

RISPOSTE SCRITTE A INTERPELLANZE (art. 97 cpv. 5 LGC)

Agenda scolastica 2020/2021: dove stiamo andando?

Risposta scritta del 1° ottobre 2020 all'interpellanza presentata il 2 settembre 2020 da Edo Pellegrini e cofirmatari

Signor deputato,
signore e signori deputati,

rispondiamo come segue ai quesiti posti dalla vostra interpellanza.

1. Da chi e come viene/vengono scelti i temi nelle agende scolastiche?

I temi dell'agenda scolastica sono redatti da un gruppo redazionale composto da rappresentanti del Dipartimento sanità e socialità (DSS), del Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport (DECS) e di Radix - Svizzera italiana. Occorre inoltre tenere presente che l'agenda, indipendentemente dal tema scelto, contiene una serie di testi che presentano diversi servizi di prevenzione del disagio giovanile (147, salute psico-fisica, prevenzione degli abusi) e di promozione della gioventù (Consiglio cantonale dei giovani, orientamento professionale) curati da esperti pubblici e privati. Inoltre sono presenti alcuni testi che valorizzano le competenze socio-emotive dei giovani, quali il rispetto di sé e degli altri, la resilienza, l'autostima, la nonviolenza, la solidarietà ecc. L'agenda è infine completata da citazioni significative trasmesse dagli allievi e raccolte da Radix e si chiude con una serie di numeri utili in caso d'emergenza.

2. Quanti e quali temi sono stati scartati per l'agenda scolastica di quest'anno?

Il tema dell'edizione 2020/2021 dell'agenda si iscrive all'interno delle iniziative legate alla Campagna di promozione dei diritti del fanciullo promossa da DSS e DECS a partire dallo scorso anno in occasione del trentesimo anniversario della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo. Nel 2018 è stato infatti deciso che le edizioni 2019/2021 e 2020/2021 dell'agenda avrebbero proposto dei temi associati alla promozione dei diritti del fanciullo.

L'agenda 2020/2021 è stata dedicata in particolare alla valorizzazione del tema dei "giovani difensori dei diritti umani" (*young human rights defenders*). Il convegno biennale promosso dal Comitato ONU per i diritti umani a Ginevra ne ha fatto la tematica centrale dell'edizione 2018, attirando l'attenzione mondiale sull'importanza di proteggere questi giovani, che nel mondo sono spesso vittima di soprusi. In quest'ottica, l'agenda scolastica 2020/2021, presenta i ritratti di undici giovani difensori dei diritti umani, di cui due sono stati insigniti del Premio Nobel per la Pace e una ne è stata candidata. Diversi tra loro sono stati incontrati da capi di Stato o di governo e sono stati invitati a parlare nel quadro di consessi mondiali. Ogni ritratto degli otto personaggi reali consente inoltre di valorizzare diversi diritti umani di cui i giovani si fanno portavoce in varie parti del mondo:

- il diritto all'educazione (Malala Yousafzai);
- il diritto a un ambiente vivibile (Severn Suzuki, Anuna De Wever, Licypriya Kanguyam);
- il diritto alla propria integrità fisica e sessuale (Nadia Murad);
- il diritto alla libertà d'espressione (Olga Misik);
- il diritto a non subire violenze a seguito del proliferare d'armi da fuoco (Emma Gonzalez);
- il diritto all'acqua potabile (Autumn Peltier).

Si tratta di diritti che ritroviamo anche nelle carte costituzionali di molti Paesi, tra cui il nostro, e che quindi dovrebbero essere condivisi. Nell'agenda sono inoltre presentati tre ritratti inventati di giovani che permettono di tematizzare la lotta al bullismo (Giò), la solidarietà nei confronti degli anziani (Guido), il diritto al gioco (Franco). Anche qui, tre principi largamente condivisi nel contesto dei Paesi democratici.

Ad ogni ritratto corrisponde uno spazio libero in cui gli allievi sono invitati ad esprimere le loro opinioni o sentimenti, di cui proponiamo alcuni estratti:

- Cosa penso del diritto allo studio?
- Cosa posso fare nel mio piccolo a difesa dell'ambiente?
- Ti è capitato di assistere a una scena di bullismo tra compagni? Cosa hai provato?
- Come posso promuovere la pace nel mio piccolo?
- Quando è stata l'ultima volta che ho fatto un gesto di solidarietà?
- Cosa intendo fare per consumare di meno? Fai l'elenco di almeno tre risparmi
- Hai mai letto la costituzione svizzera? Che articolo ritieni più importante?
- Quando è stata l'ultima volta che sono stato in silenzio e ho pensato al destino del mondo?
- Che proposte posso fare al comune in cui vivo per migliorarne la vivibilità?
- Cosa pensi del riscaldamento climatico? Cosa pensi si possa fare, anche nel tuo piccolo
- Cosa posso fare per limitare lo spreco di acqua potabile?".

3. Il CdS condivide che alcuni temi hanno anche valenza politica e che vengono esposti da un solo punto di vista? Chi decide quale punto di vista esporre?

Nell'edizione 2020/2021, l'agenda scolastica ha cercato, adottando il linguaggio espressivo tipico dei giovani, di occuparsi a temi molto vicini alle sensibilità giovanili. Il taglio proposto richiama valori universali riconosciuti anche dalle carte fondamentali di numerosi Paesi. Gli spazi dove i ragazzi sono invitati ad esprimersi lasciano ad essi la scelta relativa ai punti di vista, valorizzandoli come soggetti competenti, dotati di spirito critico e portatori di diritti inalienabili.

4. Le varie autorità vengono indicate come responsabili di ogni sorta di danno contro il clima e l'ambiente e di mancanza di sensibilità alle questioni climatiche. Non pensa il CdS che l'agenda metta l'autorità in cattiva luce presso i giovani che hanno ricevuto l'agenda?

L'agenda non mette nessuna autorità in cattiva luce, semmai mostra la critica, talvolta severa, delle giovani generazioni rispetto a quelle venute prima di loro in relazione ai valori ricordati in precedenza.

5. Ad ogni piè sospinto si parla di diritti. Non un solo accenno ai doveri. Non crede il CdS che questo modo di presentare il mondo sia poco onesto e realistico?

Il contesto dei diritti dei fanciulli è quello ricordato in precedenza. Negli interrogativi posti ai ragazzi, a cui si è accennato più sopra, si affronta anche il tema dei doveri e dell'impegno concreto di ognuno nella realizzazione dei valori universali.

6. L'agenda presenta costantemente le manifestazioni di protesta come unico modo di far valere la propria opinione. Non crede il CdS che la gioventù andrebbe indirizzata piuttosto alla comprensione delle possibilità di esercitare la democrazia come è in uso nella tradizione svizzera, tramite petizioni, iniziative e referendum?

La comprensione delle caratteristiche della democrazia diretta svizzera appartiene agli obiettivi formativi della scuola ticinese e, più in particolare, dell'educazione civica, alla cittadinanza e alla democrazia (voluta peraltro dal Parlamento). Una materia, l'educazione civica, che dispone di un'apposita dotazione oraria, di appositi piani di studio e di appositi libri di testo. Il taglio dato all'edizione 2020/2021 dell'agenda scolastica, come già detto, voleva invece invitare alla riflessione su tematiche molto vicine alle sensibilità giovanili e richiamare valori universalmente riconosciuti, pur ammettendo che, a livello visivo ed espressivo, il messaggio è stato esposto facendo esplicito riferimento ad un contesto 'protestatario'.

7. L'agenda presenta l'uomo come responsabile primo dei cambiamenti climatici. Non ritiene il CdS che ciò sia poco aderente alla realtà o, comunque, che occorrerebbe almeno un accenno al fatto che il clima si modifica (e si è modificato) anche indipendentemente dall'intervento umano?

8. Per un'informazione oggettiva non ritiene il CdS che l'impatto delle attività umane sul clima dovevano essere messe in relazione anche con i benefici che queste attività hanno prodotto nell'ultimo secolo (aumento della speranza di vita, benessere generale, diminuzione della mortalità infantile, eradicazione di molte epidemie, diminuzione generale degli effetti della malnutrizione, ecc.)?

Senza entrare qui in un dibattito che meriterebbe più ampio spazio, il riferimento esplicito alla responsabilità dell'uomo nei confronti dell'ambiente pone al centro proprio il dovere del genere umano di limitare, per quanto può esso stesso fare, il degrado del clima, tenuto conto che quello che deriva da fenomeni non di origine antropica non può essere controllato. È quello che le nazioni stanno facendo mediante l'Accordo di Parigi del 2015, che impegna anche la Svizzera a limitare ben al di sotto dei 2 gradi il riscaldamento medio globale rispetto al periodo preindustriale, puntando a un aumento massimo della temperatura pari a 1.5 gradi, applicando così la Convenzione quadro dell'ONU sui cambiamenti climatici del 1992, conosciuta anche come Accordi di Rio. D'altra parte, lo stesso Canton Ticino, nell'elaborazione delle linee direttive per il quadriennio 2019-2023, si è riferito all'Agenda 2030 dell'ONU per uno sviluppo sostenibile, facendo suoi gli obiettivi dichiarati dall'ONU.

9. Ci può spiegare il CdS cosa c'entrano le sparatorie nelle scuole USA con il Ticino? Si vuole forse insinuare che le armi sono criminogene, mentre ci sono centinaia di coscienti giovani tiratori nelle nostre associazioni di tiro?

Tra i diritti ricordati più sopra vi è pure quello a non subire atti violenti a seguito del proliferare d'armi da fuoco. Se le armi siano o non siano criminogene è un concetto sul quale ognuno di noi ha la propria opinione, quello che è certo è che /tutti/ molti Paesi conoscono una legislazione /precisa/ restrittiva sul controllo delle armi da fuoco per ragioni di sicurezza e che il Ticino non sfugge a questo tema, come ci ricorda la vicenda capitata due anni fa alla Scuola cantonale di commercio, in cui un atto preparatorio di strage è stato sventato grazie alla prontezza e alla collaborazione di tutti i servizi cantonali coinvolti nella fattispecie.

10. Lascia esterrefatti l'unilateralità degli argomenti; non viene offerto il minimo spunto di confrontarsi con tesi e antitesi. Cosa ne pensa il CdS?

L'agenda scolastica offre spunti di riflessione riprendendo spesso frasi riferite ai loro autori, attorno alle quali riflettere con gli allievi e permettere il confronto di idee e di argomentazioni. La domanda degli interpellanti lascia invece intendere che l'agenda scolastica possa

presentarsi come un manuale o un libro di testo. Si tratta evidentemente di un'interpretazione fuorviante, che attribuisce all'agenda un ruolo che non è il suo. La scuola dispone in effetti, al di là dell'agenda scolastica, di tutta una serie di strumenti e occasioni per sviluppare lo spirito critico degli allievi.

Vogliate gradire, signor deputato, signore e signori deputati, i sensi della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:
Norman Gobbi

Il Cancelliere:
Arnoldo Coduri

Scuola e recupero: com'è andata?

Risposta scritta del 1° ottobre 2020 all'interpellanza presentata il 26 agosto 2020 da Angelica Lepori Sergi e cofirmatari per l'MPS-POP-Indipendenti

Signore e signor deputati,

rispondiamo come segue ai quesiti posti dalla vostra interpellanza.

1. In quante sedi di scuola media e di scuola media superiore sono stati organizzati (su iniziativa delle scuole, delle associazioni di genitori o di associazioni private in collaborazione con le scuole) delle attività di recupero?

In 31 istituti di scuola media su 36, con possibilità di accoglienza di tutti gli allievi su base regionale, e in 4 istituti di scuola media superiore su 6, anche qui con possibilità di accoglienza su tutto il territorio cantonale.

2. Quanti studenti sono stati complessivamente coinvolti?

Il numero complessivo di allievi di scuola media che hanno partecipato ad attività di recupero è stimato attorno alle 1'200 unità. Il numero complessivo degli allievi delle scuole medie superiori corrisponde a 173 unità.

3. Poiché il numero dei posti era limitato (come indicato dagli stessi comunicati del DECS) vi sono stati studenti che non hanno potuto essere accolti? Se sì, quanti?

Il numero degli studenti che non hanno potuto partecipare alle attività di recupero si attesta attorno alla ventina di unità. Occorre tuttavia precisare che la capacità di accoglienza delle diverse attività di recupero è stata influenzata dalle misure di protezione dettate dal COVID e che, in certi casi, alcuni studenti non hanno potuto partecipare alle attività di recupero per questioni legate alle date di svolgimento delle attività e non per la mancanza di posti liberi.

4. Ritiene che questa attività di recupero sia stata soddisfacente o ritiene che si debba riaprire la discussione, nelle prossime settimane, su questo tema e mettere in atto misure che permettano di far fronte a quei ritardi ai quali abbiamo qui sopra fatto riferimento?

Innanzitutto occorre precisare che la risposta prioritaria ai ritardi accumulati dagli allievi sta avvenendo nel quadro del normale approfondimento delle conoscenze e competenze di inizio anno da parte dei docenti, quest'anno più approfondito del solito. Quest'anno i docenti sono in effetti inevitabilmente chiamati a rimodulare la propria programmazione didattica tenendo conto del contesto determinato dal periodo di scuola a distanza.

Va pure ricordato che con l'inizio dell'anno scolastico 2020/2021 sono stati introdotti i laboratori nel primo ciclo della scuola media che, grazie alla loro forma didattica, si prestano allo svolgimento di attività di recupero, di consolidamento e di rafforzamento.

Ritornando invece alle attività di recupero, i riscontri raccolti sia presso gli allievi sia presso gli animatori di queste attività permettono di valutare l'esperienza svolta questa estate come positiva. Per questo motivo il Consiglio di Stato ha recentemente potenziato da subito i doposcuola per le scuole medie, mentre per le scuole postobbligatorie si verificherà la possibilità di proporre interventi puntuali ricorrendo agli strumenti già a disposizione.

Vogliate gradire, signore e signor deputati, i sensi della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:
Norman Gobbi

Il Cancelliere:
Arnoldo Coduri

Case anziani e Covid-19: ancora una volta il medico cantonale non fa il suo mestiere...

Risposta scritta del 7 ottobre 2020 all'interpellanza presentata il 16 agosto 2020 da Matteo Pronzini e cofirmatarie per l'MPS-POP-Indipendenti

Signor deputato,
signore deputate,

ci riferiamo all'interpellanza del 16 agosto 2020 per la quale avete chiesto la risposta in forma scritta.

Prima di entrare nel merito delle risposte, il Consiglio di Stato non può non stigmatizzare l'atteggiamento degli interpellanti ed i termini usati nei confronti del funzionario dirigente preso, ancora una volta, di mira. Malgrado l'interpellanza in oggetto nasca da un evidente malinteso, come già ripetutamente in passato gli interpellanti non esitano a lanciare pesanti accuse di incompetenza, sollevando dubbi basati in realtà sulla propria ignoranza dei fatti presentati e su aspetti medico-scientifici dati per scontati ma, in realtà, quantomeno azzardati. Dalle accuse gratuite lanciate, cui si risponde regolarmente dimostrandone

l'infondatezza, resta comunque un danno alla credibilità delle istituzioni chiamate a gestire la crisi e della persona presa di mira in maniera ingiustificata.

Di seguito, il Consiglio di Stato risponde alle domande degli interpellanti.

1. Corrisponde al vero che le case anziani hanno allestito un documento sulle possibili misure preventive da adottare al fine di evitare una seconda strage di anziani?

No, non corrisponde al vero che le case per anziani abbiano allestito un documento a questo scopo. Vero è invece che l'Associazione dei direttori (ADICASI) ha raccolto un documento allestito da alcuni medici e direttori amministrativi con proposte di misure da mettere in atto in determinate situazioni e tale documento è stato distribuito alle case per anziani.

2. Per quale ragione non sono state le autorità cantonali, responsabili della salute pubblica, a farsi promotrici di un simile documento?

Dall'inizio dell'emergenza COVID-19, le autorità cantonali emettono regolarmente dei documenti con le misure da adottare nel settore sanitario e tali documenti sono costantemente aggiornati in funzione della situazione epidemiologica. Altri documenti, interpretativi o complementari, sono allestiti da ADICASI anche raccogliendo suggestioni o risposte fornite dall'Ufficio del medico cantonale.

3. Corrisponde al vero che tale documento è già stato consegnato alle autorità cantonali? Se sì, quando è stato consegnato?

Tale documento è stato inviato da ADICASI ai propri affiliati e trasmesso in copia per conoscenza all'Ufficio del medico cantonale quando è stato distribuito a tutte le case per anziani, in data 26 giugno 2020. Regularmente ADICASI trasmette documenti propri agli affiliati e mette in copia l'Ufficio del medico cantonale. Giova ribadire che il documento in questione non è mai stato sottoposto né per discussione né per approvazione all'Ufficio del medico cantonale.

4. Concorde con noi che tale documento deve essere reso pubblico e che di conseguenza il Consiglio di Stato darà indicazioni affinché venga pubblicato quanto prima?

No, il Consiglio di Stato non concorda con questa affermazione. Premesso che è un'opinione di parte, il documento citato, nella situazione epidemiologica attuale, non è corretto, non è conforme alle indicazioni federali ed internazionali e contiene – invero in forma di proposta – alcune misure senza evidenza e sproporzionate. Ad esempio ritenere un unico caso un focolaio d'infezione o sottoporre tutto il personale asintomatico regolarmente al tampone in questa circostanza, allo stato delle conoscenze attuali, non è scientificamente sostenibile. Il tampone effettuato su persone asintomatiche è uno strumento a disposizione delle autorità sanitarie nell'ambito di indagini ambientali che è stato, viene e verrà usato anche in futuro, ma con un'indicazione precisa.

A titolo abbondanziale si ritiene tuttavia meritevole di segnalare che, grazie ai regolari e proficui incontri tra il Medico cantonale, i Medici coordinatori della Pandemia COVID-19 e alcuni rappresentanti dei direttori sanitari di ADICASI, il tema di questo documento è emerso e il Medico cantonale si è offerto di darne una rilettura.

5. Il Consiglio di Stato farà in modo che una delle indicazioni contenute nel documento, ossia sottoporre tutto il personale, a scadenza regolare, al test venga resa obbligatoria al più presto?

6. Tale obbligo verrà esteso anche al personale occupato nei servizi di aiuto domiciliare?

No per le evidenti motivazioni espresse nelle risposte precedenti.

Vogliate gradire, signor deputato e signore deputate, l'espressione della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:
Norman Gobbi

Il Cancelliere:
Arnoldo Coduri

Copia:

- Dipartimento della sanità e della socialità (dss-dir@ti.ch)
- Divisione della salute pubblica (dss-dsp@ti.ch)
- Ufficio del medico cantonale (dss-umc@ti.ch)

Possibile seconda ondata COVID-19: come si sta preparando il settore ospedaliero?

Risposta scritta del 7 ottobre 2020 all'interpellanza presentata il 1° settembre 2020 da Angelica Lepori Sergi e cofirmatari per l'MPS-POP-Indipendenti

Signore deputate,
signor deputato,

ci riferiamo all'interpellanza del 1° settembre 2020 per la quale avete chiesto la risposta in forma scritta.

L'interpellanza prende spunto da un'intervista del Caffè al direttore della Clinica Luganese nella quale spiega come si stia attrezzando ad affrontare una seconda ondata senza fermare le attività ricorrenti, creando dei letti che al bisogno possano accogliere i pazienti intubati.

Di seguito, il Consiglio di Stato risponde alle domande degli interpellanti.

1. L'EOC sta pensando e pianificando una strategia per affrontare una possibile seconda ondata di Covid 19 in autunno?

2. **Questa strategia riprende, dal punto di vista delle soluzioni adottate, quelle messe in atto in marzo-aprile 2020 e/o va nella stessa direzione di quella indicata dalla Clinica Moncucco?**
3. **Da quanto affermato dal Direttore della Clinica Luganese sembrerebbe di capire che la strategia non punterebbe su strutture dedicate totalmente alla cura COVID 19 come è stato (l'Ospedale regionale di Locarno e Clinica Luganese) in marzo-aprile. È così?**

La preoccupazione su come affrontare una possibile seconda ondata è responsabilmente tema di discussione già da alcuni mesi tra tutti i partner coinvolti nella gestione della pandemia da gennaio 2020 in poi. Negli ultimi mesi i pazienti COVID ospedalizzati si sono contati sulle dita di una mano. Al momento (dato 2 ottobre 2020) si registra un ricoverato in reparto.

La Clinica Luganese Moncucco SA e l'Ente ospedaliero cantonale, sede ospedale regionale di Locarno, restano i due istituti di riferimento COVID per tutto il Cantone. Se purtroppo necessario per l'aumento importante del numero di pazienti, potranno essere di nuovo adibiti esclusivamente a pazienti COVID. Più probabilmente potrebbero accogliere le due tipologie di pazienti, con tutte le necessarie misure di sicurezza, come avvenuto già in fase di allentamento del dispositivo ospedaliero approntato per far fronte alla pandemia.

Facendo tesoro dell'esperienza acquisita e, in particolare, considerata la necessità di disporre di unità di cure intensive che vanno oltre le capacità esistenti in situazione di normalità, è stato predisposto per la sede di Locarno un piano di attivazione a blocchi di letti di medicina intensiva e di personale specializzato, proveniente dalle altre sedi EOC. Da parte sua il Cantone ha provveduto ad acquistare dall'esercito 52 Respiratori Hamilton di tipo T1, affidandoli in custodia all'Ente ospedaliero cantonale, al fine di farsi trovare pronti nel caso di una repentina recrudescenza dei ricoveri, che ovviamente nessuno auspica, ma che non può essere esclusa anche alla luce dell'evoluzione della situazione a livello nazionale e internazionale.

Vogliate gradire, signore deputate e signor deputato, l'espressione della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:
Norman Gobbi

Il Cancelliere:
Arnoldo Coduri

Copia:

- Dipartimento della sanità e della socialità (dss-dir@ti.ch)
- Divisione della salute pubblica (dss-dsp@ti.ch)
- Area di gestione sanitaria (dss-ags@ti.ch)

Case per anziani della Città di Bellinzona: l'incompetenza della dirigenza continua... a scapito della salute degli anziani degenti

Risposta scritta del 7 ottobre 2020 all'interpellanza presentata l'11 settembre 2020 da Matteo Pronzini e cofirmatarie per l'MPS-POP-Indipendenti

Signor deputato,
signore deputate,

ci riferiamo all'interpellanza dell'11 settembre 2020 per la quale avete chiesto la risposta in forma scritta.

In entrata rileviamo che l'uso di toni denigratori prosegue in maniera imperterrita nei confronti di funzionari sia cantonali sia comunali, perpetrando la modalità di propugnare le proprie tesi come verità dogmatiche.

Nel caso specifico dobbiamo purtroppo rilevare che dopo aver criminalizzato il presunto lassismo del Cantone e degli Enti gestori sulla gestione delle Case per anziani, i deputati firmatari dell'atto in oggetto ora criticano l'atteggiamento molto restrittivo introdotto da talune case a propria tutela a fronte del regime da loro stessi generato di pubblico giustizialismo. Riteniamo che i deputati abbiano una parte di responsabilità, quanto meno etica e morale, su una problematica che anche loro stessi hanno contribuito a generare.

Per quanto di pertinenza del Cantone rispondiamo come segue alle domande poste nella summenzionata interpellanza.

1. Perché il medico cantonale non è intervenuto per obbligare la direzione delle case per anziani di Bellinzona, nel rispetto delle direttive del 29 maggio 2020, a:

- a. a garantire il diritto a dei contatti regolari con i parenti (visite e videochiamate)?**
- b. a riprendere le attività sociosanitarie e socializzanti (all'interno e all'esterno), le visite dei ministri di culto e l'attività delle parrucchiere?**

La Direttiva del medico cantonale del 29 maggio 2020 definiva – nell'ambito citato nell'atto parlamentare - solamente i limiti delle visite e permetteva le attività socializzanti. A seguito di segnalazioni di applicazione eccessivamente rigorosa di questa Direttiva, con scritto del 21 agosto 2020 il Medico cantonale si è rivolto a tutte le Direzioni delle Case per anziani, invitandole a non eccedere in un'applicazione eccessivamente prudente e a rispettare gli allentamenti previsti dalla Direttiva. Le videochiamate non erano oggetto della Direttiva e sono completamente indipendenti dal rischio di trasmissione COVID-19.

2. Perché il medico cantonale, seppur sollecitato, non è intervenuto così da obbligare la direzione delle case per anziani di Bellinzona a tutelare la salute fisica e mentale degli ospiti?

Il Medico cantonale è intervenuto, come citato sopra.

3. In ottemperanza alla legge sanitaria non ritiene di dover imporre alle case anziani di potenziare il personale per permettergli di applicare le direttive COVID, garantire le attività sociosanitarie e socializzanti così come maggiori contatti tra gli utenti e i famigliari tutelandone la salute?

Il Cantone è intervenuto con misure puntuali finalizzate ad assicurare il mantenimento della dotazione di personale necessaria per permettere di ottemperare adeguatamente alla

Direttiva COVID-19 e, più in generale, indicando alle direzioni delle Case e dei Servizi di assistenza e cura a domicilio (d'interesse pubblico e privati) di considerare assolutamente prioritaria la garanzia della quantità e della qualità delle prestazioni a favore degli anziani, assicurando il riconoscimento degli oneri finanziari aggiuntivi giustificati rispetto al budget ordinario riconosciuto a inizio anno, come esplicitamente previsto dal contratto di prestazione.

Vogliate gradire, signor deputato e signore deputate, l'espressione della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:
Norman Gobbi

Il Cancelliere:
Arnoldo Coduri

Copia:

- Dipartimento della sanità e della socialità (dss-dir@ti.ch)
- Divisione della salute pubblica (dss-dsp@ti.ch)
- Ufficio del medico cantonale (dss-umc@ti.ch)

Gemellaggio della Città di Bellinzona: dopo Pyongyang e Pechino è la volta della Bielorussia di Lukaschenko?

Risposta scritta del 7 ottobre 2020 all'interpellanza presentata l'11 settembre 2020 da Matteo Pronzini e cofirmatarie per l'MPS-POP-Indipendenti

Signori deputati,

ci riferiamo alla vostra interpellanza dell'11 settembre scorso, che prende spunto dal rinnovo (7 membri e 7 subentranti) della Commissione del personale della Città di Bellinzona, in base al Regolamento organico dei dipendenti della Città e alla relativa Ordinanza locale.

A vostro giudizio – contravvenendo ai disposti di queste normative – in sede di procedura sarebbero intervenute "irregolarità", in particolare per disposizione del Segretario comunale. Ciò darebbe adito a una composizione non conforme della Commissione. A vostro dire l'agire del Segretario e del Municipio confermerebbe fra altro il disprezzo per le regole democratiche.

Rispondiamo come segue alle singole domande.

1. Cosa intende intraprendere, nella sua qualità di autorità di vigilanza, per ristabilire un minimo di correttezza e rispetto delle regole democratiche nell'amministrazione comunale della Città di Bellinzona?

La gestione dei rapporti di lavoro con i dipendenti comunali (assunzioni, conduzione dei rapporti, procedure di disdetta e sanzionatorie, ecc.) rientra nelle competenze autonome dei Comuni, e meglio dei loro Municipi (artt. 110 cpv. 1 lett. e LOC, 125 e segg. LOC). Della loro

politica di gestione del personale – nei suoi tasselli fondamentali – i Municipi devono poi rispondere al Legislativo comunale.

Il Consiglio di Stato (CdS) e la Sezione degli enti locali (SEL) come principio non promuovono verifiche di vigilanza negli iter concernenti il personale.

Va anche detto che le decisioni degli organi comunali possono essere contestate davanti alle istanze superiori con atti di ricorso e che le procedure di vigilanza sono in ogni caso sussidiarie rispetto a quest'ultime (art. 196a cpv. 1 LOC).

Anche nel caso in questione occorre attenersi ai principi esposti; la designazione della Commissione del personale del Comune di Bellinzona è infatti una procedura di valenza locale concernente i collaboratori della Città. Sono ovviamente riservate tutte le procedure di ricorso.

2. Non ritiene opportuno promuovere corsi base di civica e conoscenza della legislazione sui diritti democratici e politici per il segretario comunale e membri del Municipio di Bellinzona?

Pur non volendo entrare nel merito di questa domanda oltremodo tendenziosa, lo scrivente Consiglio tiene a sottolineare che l'Istituto della formazione continua, in collaborazione con la SEL, propone un programma di formazione a Segretari, dipendenti e politici comunali, all'indirizzo di quest'ultimi in particolare a inizio legislatura. Un'iniziativa che, permettendo di migliorare le conoscenze e le competenze degli interessati, sosteniamo e intendiamo proporre anche in futuro, invitando gli interessati a partecipare a quanto proposto.

3. Non ritiene opportuno cercare di spiegare al Municipio di Bellinzona che i metodi in voga nella Corea del Nord, in Cina o in Bielorussia, per il momento, nel nostro Cantone non hanno ancora base legale?

Considerata la tendenziosità e l'ambiguità della domanda, non si entra nel merito della stessa.

Il tempo impiegato per l'elaborazione della presente risposta ammonta complessivamente a 1 ora.

Vogliate gradire, signori deputati, i sensi della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:
Norman Gobbi

Il Cancelliere:
Arnoldo Coduri

Copia:

- Dipartimento delle istituzioni (di-dir@ti.ch)
- Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni (di-sg.ap@ti.ch)
- Sezione degli enti locali (di-sel@ti.ch)

Asilo Torricella-Taverne: non sarebbe il caso di cambiare il sistema di controlli?

Risposta scritta del 14 ottobre 2020 all'interpellanza presentata il 9 settembre 2020 da Angelica Lepri Sergi e cofirmatari per l'MPS-POP-Indipendenti

Signore deputate,
signor deputato,

ci riferiamo all'interpellanza del 9 settembre 2020 per la quale avete richiesto la risposta in forma scritta.

Di seguito, il Consiglio di Stato risponde alle domande degli interpellanti, precisando che il riscontro alle medesime considera il fatto che vi sia un procedimento penale in corso.

1. Quando è stato fatto l'ultimo controllo nell'asilo nido di Taverne?

L'ultimo controllo di vigilanza è stato effettuato il 30 novembre 2018. Le vigilanze in questo settore devono essere svolte almeno una volta ogni due anni come previsto dall'Ordinanza federale sull'accoglimento di minori a scopo di affiliazione e dal Regolamento cantonale della legge per le famiglie.

2. Non è stato rilevato alcun problema?

La vigilanza del 30 novembre 2018 non aveva riscontrato criticità sostanziali. Alla struttura erano state formulate delle raccomandazioni volte a migliorare la gestione operativa della struttura.

3. Dai controlli si è potuto verificare se il personale occupato nelle diverse posizioni avesse le relative formazioni?

Le ispezioni dell'UFaG prevedono un'attenta analisi dei piani di lavoro. Nella struttura in oggetto le formazioni sono risultate essere adeguate.

4. Secondo le linee direttive "*L'UFaG si riserva tuttavia il diritto di effettuare anche visite non preannunciate, in situazioni in cui emergano dubbi significativi per ciò che concerne il rispetto dei criteri di autorizzazione*". Sono state effettuate visite a sorpresa nell'asilo in questione e nell'altro asilo gestito dalle stesse persone?

Nell'asilo nido in questione è stata fatta un'ispezione non preannunciata nel dicembre 2017 mentre nella struttura di Bioggio è avvenuta a giugno 2015.

Si precisa che il nido di Bioggio è gestito da un'associazione con al suo interno alcune persone connesse con quella del nido di Taverne. Entrambe le strutture dispongono di un'équipe educativa e di una direttrice pedagogica (a cui è attribuita l'autorizzazione cantonale d'esercizio) ben distinte.

5. Secondo le linee direttive *"l'UFaG può sottoporre la struttura a vigilanza speciale ed emanare provvedimenti"*. Dopo l'arresto della direttrice e dell'educatrice, l'asilo in questione è stato posto sotto sorveglianza speciale? E l'altro asilo gestito dalle stesse persone?

Lo strumento della vigilanza speciale, previsto dall'art. 24 cpv. 3 del Regolamento della legge per le famiglie, persegue l'obiettivo d'intensificare la vigilanza laddove vi fossero delle manchevolezze nella gestione della struttura tali da richiedere un accresciuto esercizio della vigilanza nell'ottica di sincerarsi che le medesime siano tempestivamente risolte e che di riflesso possa essere mantenuta in vigore l'autorizzazione d'esercizio della struttura.

Nel caso in questione l'esigenza d'intervento tempestivo a sostegno delle famiglie e della struttura è da ricondurre al fatto di poter garantire la continuità operativa del compito d'interesse pubblico (accudimento dei bambini) fintanto che non sia ristabilita una nuova normalità gestionale. In questo senso l'UFaG è tempestivamente intervenuto monitorando la situazione e sostenendo da vicino le famiglie e la struttura, in particolare con il supporto dell'associazione di settore ATAN. L'evoluzione della situazione è stata pertanto gestita da vicino con visite, anche non preannunciate, e presenze in struttura, supporto e consulenza quotidiana in particolare all'equipe educativa ma anche alle famiglie. Nel frattempo, si segnala che il comitato dell'associazione ha comunicato alla Divisione dell'azione sociale e delle famiglie e all'UFaG la cessazione dell'attività al 31 ottobre 2020, attivandosi nell'aiutare le famiglie a trovare una soluzione alternativa, con il supporto di ATAN e UFaG.

Come già indicato nella risposta alla domanda precedente, l'altra struttura non è gestita operativamente dalle stesse persone. Una vigilanza speciale viene attivata qualora vi siano elementi per procedere in tal senso, ciò che non è il caso della struttura di Bioggio.

6. Quale dovrebbe essere il ruolo delle associazioni che gestiscono gli asili nido in materia di vigilanza?

Il ruolo dell'associazione viene definito dal Codice civile svizzero e dal suo statuto. Nel settore dei nidi, generalmente, il comitato dell'associazione assume dei ruoli di gestione e controllo amministrativo e finanziario e di riferimento per il personale (p.es. in caso di assunzioni, acquisti rilevanti, ecc.) e per i genitori, in caso ad esempio di eventuali incomprensioni tra genitori e direzione o problematiche legate alla fatturazione delle rette. L'associazione, quale ente gestore, è responsabile del buon funzionamento del nido e di porre dei rimedi qualora lo stesso presentasse dei disfunzionamenti. In alcune associazioni, alcuni compiti del comitato vengono demandati alla figura della responsabile amministrativa.

7. Quale percentuale di sussidio per i salari riceve l'asilo nido in questione? E l'altro asilo gestito dalle stesse persone?

Ad entrambi i nidi è stata attribuita nel 2020 un'aliquota di contributo cantonale del 44%.

8. Le percentuali di sussidio sono aumentate con l'entrata in vigore della Riforma fiscale e sociale?

Sì, dal 40% al 44%.

9. Secondo le linee direttive in merito ai controlli "l'UFaG è responsabile della verifica del rispetto del quadro legislativo svizzero, nonché della Convenzione dei diritti del fanciullo e dei codici deontologici ed etici delle professioni rappresentate nelle strutture poste sotto la sua sorveglianza". Non ritiene il Consiglio di Stato un simile compito possa essere svolto meglio con controlli a sorpresa invece che su appuntamento?

La qualità delle prestazioni pedagogiche fornite, la formazione del personale e la buona organizzazione degli spazi sono i migliori fattori di prevenzione dei maltrattamenti, ma purtroppo non possono escludere l'eventualità di episodi di maltrattamento.

In risposta alla deputata e ai deputati, il Consiglio di Stato ritiene che le vigilanze a sorpresa possono essere un utile complemento a quelle pianificate.

Va comunque osservato che la vigilanza a sorpresa non è garanzia di risultato rispetto all'individuazione di possibili pratiche educative scorrette (come p.es. stratonamenti o linguaggi non idonei nei confronti dei bambini), che cesserebbero all'arrivo dell'ispettrice.

Il tema della vigilanza è oggetto da tempo di importante attenzione nel settore dell'accoglienza dei minorenni nell'ottica di migliorarne l'efficacia per il tramite di approcci articolati che comprendono ascolto, osservazione, analisi documentale.

Nei recenti anni, anche grazie all'adeguamento dell'organico con l'introduzione di due capisettore, l'UFaG ha potuto sviluppare ulteriormente i suoi metodi di vigilanza, in particolare migliorando il rilevamento e la gestione delle segnalazioni. Ulteriori sviluppi sono in fase di elaborazione, segnatamente per quanto riguarda – come detto in precedenza – l'estensione della vigilanza senza preavviso e l'audizione dell'équipe educativa. Con la preziosa collaborazione di ATAN verrà inoltre messo a disposizione un apposito "manuale di sicurezza", basato su un sistema di certificazioni e formazioni, che verrà implementato nel corso del 2021. Va detto inoltre che dal 2021 partirà anche un particolare programma di sensibilizzazione sul tema dei diritti del bambino e della prevenzione dei maltrattamenti, che riguarderà anche le strutture e servizi d'accoglienza.

Vogliate gradire, signore deputate e signor deputato, l'espressione della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:
Norman Gobbi

Il Cancelliere:
Arnoldo Coduri

Prevenzione per le lavoratrici in gravidanza e per altre persone a rischio

Risposta scritta del 14 ottobre 2020 all'interpellanza presentata il 28 settembre 2020 da Raoul Ghisletta

Signor deputato,

rispondiamo come segue ai quesiti posti dalla sua interpellanza.

1. È a conoscenza della recente direttiva interna SECO ai Cantoni?

Premettendo che all'Ufficio dell'ispettorato del lavoro, frequentemente in contatto con la SECO, non risulta una direttiva nel senso indicato, lo scrivente Consiglio ha preso atto in data 5 agosto 2020 che l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), in collaborazione con la Società Svizzera di Ginecologia e Ostetricia (SSGO), è giunto alla conclusione che le donne incinte rientrano tra le persone particolarmente a rischio. Questa decisione è stata dettata dal fatto che recenti studi indicano sempre più spesso che le donne incinte malate di COVID-19, rispetto a quelle non incinte della medesima età, possono presentare un rischio più elevato di decorso grave della malattia. Si tratta tuttavia di una minoranza. Secondo gli studi, la maggior parte delle donne incinte con un decorso grave della malattia presentava anche altri fattori di rischio, quali il sovrappeso, l'età avanzata e malattie preesistenti. Un decorso grave della malattia può avere un'influenza negativa sulla gravidanza e sul nascituro. Rimangono tuttavia aperti molti quesiti, in particolare per l'insufficienza di dati relativi ai primi due terzi della gravidanza. Viste le maggiori indicazioni a favore della suddetta ipotesi, la decisione di classificare le donne incinte tra le persone particolarmente a rischio è da considerare come una misura di precauzione. In questo senso le direttive dell'UFSP consigliano alle donne incinte di proteggersi per quanto possibile da un'infezione da nuovo coronavirus invitandole a seguire le raccomandazioni per persone particolarmente a rischio, a portare la mascherina in pubblico se non è possibile mantenere la distanza di 1.5 metri e ad evitare assembramenti.

2. Continua a ritenere che le docenti in gravidanza non rientrano nella categoria a rischio ai sensi dell'articolo 7-13 dell'ordinanza DFER sui lavori pericolosi durante la gravidanza e la maternità, per cui il datore di lavoro non è ritenuto a rilasciare il documento per la valutazione dei rischi (risposta 23/9/2020 a interpellanza numero 2030)?

L'articolo 62 dell'ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro (OLL 1) definisce nel capoverso 3 i tipi di lavoro considerati pericolosi o gravosi per le donne incinte e le madri allattanti.

Comprendono lavori che richiedono lo spostamento manuale di carichi pesanti, movimenti posizioni del corpo che provocano una fatica precoce, lavori che provocano urti, scosse o vibrazioni; lavori in condizione di sovrappressione come lavoro in camera di pressione, immersione eccetera, lavori che espongono al freddo o al caldo oppure a umidità eccessiva, lavori sottoposti agli effetti di radiazioni nocive o al rumore, lavori sottoposti agli effetti di sostanze nocive o di microorganismi, i lavori nell'ambito di sistemi di orientazione del tempo di lavoro che, per esperienza, portano ad un forte aggravio.

L'Ordinanza del DEFR sui lavori pericolosi o gravosi durante la gravidanza e la maternità disciplina i criteri di valutazione dei lavori pericolosi o gravosi secondo l'articolo 62 capoverso 3 OLL 1.

In particolare, l'articolo 10 dell'ordinanza DEFR si riferisce ai lavori sottoposti agli effetti di microorganismi, facente riferimento all'Ordinanza sulla protezione dei lavoratori dal pericolo derivante da microorganismi (OPLM) che disciplina le misure da adottare per proteggere i lavoratori durante l'utilizzazione di microorganismi e l'esposizione a microorganismi sul posto di lavoro.

L'OPLM si riferisce esclusivamente a specifiche attività professionali nel corso delle quali vengono utilizzati microorganismi oppure vi può essere una loro immissione nel ambiente di lavoro a causa del tipo della specifica attività svolta (ad esempio lavori in laboratori di microbiologia, patologia, lavori su reparti di malattie infettive, impianti di depurazione, industria alimentare, impianti di compostaggio e altri contesti simili).

Ora, il SARS-Cov 2 è un microorganismo nuovo con fonte di potenziale infetto non legata ad una specifica attività professionale come ai sensi OPLM, ma rappresenta un rischio di esposizione ubiquitario in tutti gli ambienti lavorativi ed extra lavorativi.

Pertanto alle docenti delle scuole non può essere applicata l'Ordinanza del DEFR sui lavori pericolosi o gravosi durante la gravidanza e la maternità e quindi non si impone una valutazione dei rischi come da articolo 62 dell'Ordinanza 1 della legge sul lavoro.

3. Intende verificare che venga fatta una valutazione dei rischi, in modo da tutelare tutte le dipendenti incinte over 35 anni e altre persone a rischio nelle scuole cantonali, comunali, private, asili nido, enti sociosanitari?

Dal momento che non si impone una valutazione dei rischi come da articolo 62 dell'OLL 1, vanno applicate le disposizioni dell'articolo 10 dell'Ordinanza COVID-19 situazione particolare del 19 giugno 2020 che non prevede delle misure specifiche generalizzati per le persone a rischio.

Valgono i principi generali della protezione della salute dei lavoratori come definiti dall'articolo 6 della Legge sul lavoro e dall'articolo 10 dell'ordinanza Covid-19 situazione particolare: il datore di lavoro deve prendere tutti i provvedimenti per garantire la tutela della salute dei collaboratori e adottare le misure di prevenzione contro la Covid-19 sul posto di lavoro, prendendo i provvedimenti necessari per proteggere i propri dipendenti compreso i gruppi a rischio.

All'interno dei vari settori dell'AC sono stati implementate le misure protettive dei dipendenti come definite nelle Linee guida sulle misure protettive da applicare in Amministrazione cantonale, concernente le regole del distanziamento fisico compreso la separazione fisica con pannelli di plexiglas, delle misure fondamentali di igiene personale e delle norme generali di pulizia e di igiene degli spazi e strumenti condivisi nonché l'utilizzo delle mascherine protettive quale ulteriore misura di protezione individuale, in particolare anche in riferimento alle persone a rischio.

Per il personale docente e scolastico, per quello degli asili nido e per quello attivo presso gli altri enti sociosanitari in generale, fanno invece stato le indicazioni contenute nei piani di protezione dei rispettivi istituti.

Con queste misure il datore di lavoro garantisce un livello elevato di protezione ai propri dipendenti compreso la categoria di persone considerate particolarmente a rischio.

Voglia gradire, signor deputato, i sensi della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:
Norman Gobbi

Il Cancelliere:
Arnoldo Coduri

6. Naturalizzazioni
- Rapporto del 5 ottobre 2020 della Commissione giustizia e diritti

Data: 19.10.2020 / XVII
 Ora: 15:23
 Sì: 63 | No: 13 | Astenuti: 6
 Non votanti: 4 | Totale: 86

6.1 Voto sulle proposte del rapporto commissionale

Agustoni Maurizio	Sì	Guscio Lelia	No
Alberti Eolo	Sì	Imelli Sara	Sì
Aldi Sabrina	No	Isabella Claudio	Sì
Arigoni Zürcher Simona	Sì	Jelmini Lorenzo	Sì
Ay Massimiliano	Sì	Käppeli Fabio	Sì
Badasci Fabio	Sì	La Mantia Luigina	Sì
Balli Omar	No	Lepori Carlo	Sì
Bang Henrik	Sì	Lepori Daria	-
Battaglioni Fabio	Sì	Lepori Sergi Angelica	Sì
Berardi Giovanni	Sì	Maderni Cristina	Sì
Bertoli Marco	Sì	Merlo Tamara	Non ha votato
Bignasca Boris	No	Minotti Mauro	No
Biscossa Anna	Sì	Morisoli Sergio	Astenuto
Bourgoin Samantha	Sì	Noi Marco	Sì
Buri Simona	Sì	Ortelli Maruska	No
Buzzini Bruno	-	Ortelli Paolo	No
Caprara Bixio	Sì	Pagani Luca	Sì
Caroni Paolo	Sì	Pamini Paolo	Astenuto
Cedraschi Alessandro	Sì	Passalia Marco	Sì
Censi Andrea	No	Passardi Roberta	Sì
Corti Nicola	Sì	Patuzzi Maristella	Sì
Crivelli Barella Claudia	Sì	Pellegrini Edo	No
Dadò Fiorenzo	Sì	Petrini Enea	No
Durisch Ivo	Sì	Piezzi Aron	Sì
Ermotti-Lepori Maddalena	Sì	Pini Nicola	Sì
Ferrara Natalia	Sì	Pinoja Daniele	Astenuto
Ferrari Lea	Sì	Polli Maristella	Sì
Filippini Lara	No	Pronzini Matteo	Sì
Foletti Michele	Sì	Pugno Ghirlanda Daniela	Sì
Fonio Giorgio	Sì	Quadranti Matteo	Sì
Franscella Claudio	Sì	Riget Laura	Sì
Gaffuri Sebastiano	Sì	Ris Michela	Sì
Galeazzi Tiziano	Astenuto	Robbiani Massimiliano	No
Galusero Giorgio	Sì	Rückert Amanda	Non ha votato
Garbani Nerini Fabrizio	Sì	Schnellmann Fabio	Sì
Gardenghi Cristina	Sì	Schoenenberger Nicola	Sì
Garzoli Giacomo	Sì	Sirica Fabrizio	Sì
Gendotti Sabrina	Sì	Soldati Roberta	Astenuto
Genini Sem	-	Speziali Alessandro	Sì
Ghisla Alessio	Sì	Stephani Andrea	Sì
Ghisletta Raoul	Non ha votato	Tenconi Diana	Sì
Ghisolfi Nadia	Sì	Terraneo Omar	Sì
Gianella Alessandra	Sì	Tonini Stefano	Astenuto
Gianella Alex	Sì	Viscardi Giovanna	Non ha votato
Guerra Michele	No		